

Citazione dei nomi in cronaca

Libertà di stampa e doveri dei giornalisti

Rapporto promosso dall'**Associazione Ticinese dei Giornalisti**
a cura dell'**Istituto di Media e Giornalismo (IMEG)**
e dell'**Osservatorio europeo di giornalismo (EJO)**
dell'**Università della Svizzera italiana (USI)**

Lugano, Febbraio 2021



Versione digitale consultabile sul sito ATG:

www.giornalisticatg.ch/questione-nomi

Elenco delle abbreviazioni

ATG	Associazione ticinese dei giornalisti
CPS	Codice penale svizzero
CCS	Codice civile svizzero
CdS	Consiglio svizzero della stampa
RTSI	Radiotelevisione della Svizzera italiana
DTF	Decisioni del Tribunale federale
GDPR	General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati, documento dell'Unione europea.
SSR	Società svizzera di radiotelevisione
DPR	Codice processo penale minorile (Italia)
ASS	Associazione della Stampa Svizzera
SSM	Sindacato svizzero dei mass media
FSG	Federazione svizzera dei giornalisti
CPP	Codice di procedura penale (Codice di diritto processuale penale)
CPP	Codice di diritto processuale penale (in Ticino: Codice di procedura penale)
LAV	Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati
CEDU	Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (o: Umani), Strasburgo

Impressum

Traduzioni a cura di: Natascha Fioretti e Ruben Rossello

Design e impaginazione: Andrea Franchi, Pura

Stampa: Fontana Print SA, Pregassona

Opera distribuita con Licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International 

CC BY-SA 4.0 – creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it

■ Indice

Presentazione

L'Associazione Ticinese dei Giornalisti e la “questione dei nomi”

Roberto Porta, presidente Associazione Ticinese dei Giornalisti (ATG) 4

I.

Comparing Media Systems –

La libertà dei media nella prassi dei diversi sistemi mediatici

Prof. Matthew Hibberd, Università della Svizzera italiana 6

II.

La situazione in Svizzera

Prof. Guido Keel, Zürcher Hochschule für Angewandten Wissenschaften, Winterthur 10

Cinque testimonianze dalla Svizzera italiana 18

A. Anna Bernasconi, giornalista RSI 19

B. Laura Bernasconi, Servizio giuridico RSI 20

C. Bruno Costantini, vicedirettore del “Corriere del Ticino” 21

D. Andrea Manna, vicedirettore de “laRegione” 22

E. Luca Allidi, Avvocato 24

III.

La situazione in Italia

Dr. Philip Di Salvo, IMEG, Università della Svizzera italiana 26

Due testimonianze dall'Italia 32

A. Caterina Malavenda, giurista 33

B. Luca Rinaldi, giornalista 34

IV.

I modelli europei che limitano la diffusione dell'identità delle persone indagate o imputate

Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich, Università di Roma Tre 36

V.

La prassi del Consiglio svizzero della stampa

Enrico Morresi 44

VI.

Valutazioni e proposte

Prof. Matthew Hibberd, Università della Svizzera italiana 58

Autori

Schede biografiche 62

■ Presentazione

L'ATG e la “questione dei nomi”

di Roberto Porta

Presidente dell'Associazione Ticinese dei Giornalisti

ABSTRACT

Il presidente dell'Associazione Ticinese dei Giornalisti introduce il Rapporto promosso dal Comitato dell'ATG in seguito a un mandato ricevuto dall'assemblea e redatto in stretta collaborazione con l'Istituto di Media e Giornalismo e l'Osservatorio di giornalismo dell'Università della Svizzera italiana. Oltre alle analisi condotte da specialisti di rango universitario – in cui si fa cenno ai principi di libertà contenuti nelle Carte dei Diritti Umani – il Rapporto fa posto a interviste che descrivono le difficoltà incontrate dai media quando è in causa la menzione dei nomi, problema fatto più acuto dall'avvento dei media digitali. Sono messi a confronto il diritto svizzero e la giurisprudenza del Consiglio svizzero della stampa con la legislazione e la pratica dei Paesi confinanti, in primo luogo l'Italia, e con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

FR

RESUMÉ

Le Président de l'Association Tessinoise des Journalistes préface le Rapport qui a été parrainé par cette association et réalisé en collaboration avec l'Institut des médias et du journalisme de l'Université de la Suisse Italienne et son Observatoire du journalisme. Ce rapport regroupe les analyses de plusieurs spécialistes de niveau universitaire, qui font référence aux principes de liberté contenus dans les Chartes des Droits de l'homme; il relaie en outre des interviews avec des journalistes qui décrivent leurs difficultés quotidiennes face à la question de la mention des noms, un problème rendu encore plus évident par le phénomène des soi-disant réseaux sociaux. Le rapport compare le droit suisse et la jurisprudence du Conseil suisse de la presse avec la législation et l'usage dans les pays qui entourent la Suisse, avant tout l'Italie – et avec la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme.

DE

ZUSAMMENFASSUNG

Der Präsident der Tessiner impressum-Sektion *Associazione Ticinese dei Giornalisti* leitet den vom ATG-Vorstand geförderten Bericht ein, der nach der Mandatserteilung durch die Delegiertenversammlung in enger Zusammenarbeit mit dem *Institute of Media and Journalism* und dem Journalismus-Observatorium der Universität der italienischen Schweiz verfasst wurde. Neben den von ranghohen fachlichen Experten durchgeführten Analysen, die auf die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankerten Grundfreiheiten Bezug nehmen, bietet der Bericht auch Raum für Interviews, die mit der Namensnennung verbundene Schwierigkeiten in der Berichterstattung thematisieren, eine Problematik, die mit dem Aufkommen der sozialen Medien an Dringlichkeit gewonnen hat. Das Schweizer Recht und der Journalistenkodex des Schweizer Presserats werden mit den Gesetzen und der Praxis der angrenzenden Länder – allen voran Italien –, sowie mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte verglichen.

Vale subito la pena di sottolinearlo: non stiamo parlando di una questione marginale ma di un argomento che emerge regolarmente nella quotidianità delle nostre redazioni. La pubblicazione del nome di una persona coinvolta in un incidente o sospettata di aver commesso un reato è un rompicapo che attanaglia i giornalisti da ormai troppo tempo. Per questo l'Associazione Ticinese dei Giornalisti, sollecitata dalla propria assemblea, è passata all'azione e presenta un'analisi della situazione per sensibilizzare l'opinione pubblica e, in particolare, il mondo della politica. Lo scopo principale è quello di riuscire a modificare l'articolo 74, capoverso 4 del Codice di procedura penale che impedisce molto spesso – troppe volte secondo noi – la pubblicazione del nome di persone coinvolte in fatti di cronaca. La goccia che ha fatto traboccare il vaso risale all'aprile del 2019, quando una giovane ragazza inglese venne uccisa in un albergo di Locarno. Una vicenda di cui parlarono anche quotidiani e siti internet stranieri, in primo luogo britannici, e che venne ripresa da parecchi social media. Al di fuori dei nostri confini nazionali il nome della vittima e alcune sue fotografie furono pubblicati senza esitazione. In Svizzera questo non avvenne perché le norme in materia lo impediscono.

I giornalisti ticinesi, e svizzeri in generale, si sono dunque trovati in una situazione a dir poco paradossale: la stampa internazionale parlava di questo caso facendo nomi e cognomi, quella locale ha dovuto tacerli. Un fatto emblematico che spiega come nel nostro Paese il giornalista rischi troppo spesso di trovarsi con le mani legate e di subire una situazione di innegabile svantaggio rispetto a quanto hanno il diritto di fare colleghi di altri Paesi. In questa circostanza, ma anche in molte altre, il professionista locale si è visto scavalcare anche dai social media: liberi, loro, di pubblicare – a volte a dire il vero con poco senso del pudore – costretto, il cronista, a parlare genericamente di “ragazza inglese”. Da notare

che nel mese di settembre la Pretura penale di Bellinzona ha comunque assolto un giornalista di Tio/20 minuti dall'accusa di aver fatto i nomi di questo caso e pubblicato delle foto, reperibili sui social, della vittima, un verdetto motivato dal fatto che un giornalista ha il diritto di divulgare fatti già pubblicati dalla rete internet e dai social media. Non ha violato, come chiedeva l'accusa, l'articolo 293 C.P ovvero “la pubblicazione di informazioni ufficiali segrete”. Al di là del caso specifico, così comunque non si può continuare, anche perché assistiamo regolarmente a situazioni davvero paradossali, con quotidiani che parlano di incidenti con vittime, senza poter fare il nome, ma poi, persino nella stessa edizione, le generalità delle persone coinvolte appaiono nelle pagine degli annunci mortuari. Una situazione di censura imposta per legge che si subisce anche quando la cronaca porta il giornalista a parlare di procedimenti giudiziari. Pure in questi casi nel Paese le voci corrono, i social media ne parlano e i giornalisti invece devono limitarsi alle generalità, costretti a utilizzare formule artificiose per descrivere la persona al centro di una determinata vicenda. Una situazione che va cambiata, questo perché va meglio garantito il diritto di cronaca in sé, accordando al giornalista e alla sua etica professionale la facoltà di scegliere se pubblicare o no i nomi delle vittime di un incidente o degli autori di un reato.

Per questo l'ATG – in collaborazione con l'Istituto di Media e Giornalismo e l'Osservatorio europeo di giornalismo dell'Università della Svizzera italiana - vi presenta questa analisi e le possibili vie da percorrere per un'estensione della libertà di cronaca dei giornalisti. Non c'è solo l'opzione di una modifica dell'articolo 74.4 del Codice di procedura penale, v'è anche la possibilità di far leva sull'articolo 72, che accorda un certo margine di manovra ai cantoni in questa materia. Si tratta in ogni caso di una riforma che andrebbe a tutto vantaggio, in definitiva, del pubblico e della trasparenza delle nostre società. ■

Comparing Media Systems – La libertà dei media nella prassi dei diversi sistemi mediatici

Prof. Matthew Hibberd

Università della Svizzera italiana

ABSTRACT

Il ciclo di notizie di 24 ore, l'emergenza dei *social media* e le modifiche fondamentali alla professione hanno sollevato questioni chiave relative alle libertà fondamentali nelle democrazie europee. Tra i temi sollevati è la responsabilità dei giornalisti e della loro professione di sostenere le libertà di espressione fondamentali rispettando al contempo il diritto alla *privacy*. La situazione tra le nazioni europee è complessa se si ritengono i tre modelli di giornalismo evidenziati da Daniel Hallin e Paolo Mancini nel loro libro del 2004 sul rapporto tra i sistemi della comunicazione di massa e quelli della politica. A che cosa dovrebbe essere data la priorità: al diritto, al rispetto della *privacy* di un sospetto, o alla speranza di raccogliere più prove nel caso? In questo rapporto si evidenzia che l'inizio dell'era dei media digitali, soprattutto dei *social networks*, suggerisce una critica alle disposizioni giuridiche che tendono a dare la priorità alla *privacy* al di sopra della libertà di espressione.

FR

RESUMÉ

Le flux continuuel de nouvelles 24h sur 24, le succès des *réseaux sociaux* et les changements importants dans la profession de journaliste ont soulevé des questions essentielles en ce qui concerne l'exercice des libertés fondamentales dans les démocraties occidentales. Parmi celles-ci, on peut citer la responsabilité des journalistes de savoir gérer l'équilibre entre liberté d'expression et le droit d'autrui à une vie privée. Dans les pays européens la situation est complexe si on considère les trois modèles de journalisme mis en lumière par Daniel Hallin et Paolo Mancini, dans leur livre publié en 2004 sur le rapport entre les systèmes de la communication de masse et ceux de la politique. Quel critère doit prévaloir ? Le droit au respect de la sphère privée d'une personne soupçonnée d'une infraction pénale ou l'espoir de trouver davantage de preuves dans un cas précis ? Dans ce rapport, on met en évidence, comment, à l'ère des médias digitaux, en particulier les *réseaux sociaux*, il implique de considérer de manière critique les dispositions juridiques qui on fait prévaloir jusqu'ici le respect de la vie privée face à la liberté d'expression.

DE

ZUSAMMENFASSUNG

Der 24-Stunden Nachrichtenzyklus, das Aufkommen der sozialen Medien und die tiefgreifenden Veränderungen der beruflichen Tätigkeit haben grundsätzliche Fragen bezüglich der Grundfreiheiten in den europäischen Demokratien aufgeworfen. So wird unter anderem auf die Verantwortung der Journalist*innen und ihres Berufs hingewiesen, die Meinungsäußerungsfreiheit zu unterstützen und gleichzeitig das Recht auf Privatsphäre zu gewährleisten. Stützt man sich auf die drei von Daniel Hallin und Paolo Mancini in ihrem 2004 veröffentlichten Buch über das Verhältnis zwischen Massenmedien und Politik beschriebenen Modelle, wird ersichtlich, wie komplex die Lage zwischen den europäischen Staaten ist. Sollte dem Gesetz, dem Recht auf Privatsphäre des Täters oder der Hoffnung, dass sich die Beweise erhärten, Vorrang gegeben werden? In diesem Bericht wird aufgezeigt, wie mit dem Aufkommen des digitalen Zeitalters – und insbesondere der sozialen Medien –, zunehmend Rechtsbestimmungen in Frage gestellt werden, die den Schutz der Privatsphäre tendenziell höher gewichten als die Meinungsäußerungsfreiheit.

Gli ultimi decenni hanno visto ciò che può essere generalmente compreso come la mediatizzazione delle società, mentre il processo o il capitalismo globale si espande e si sviluppa. L'eminente accademico John Corner (2018), lo descrive come "la penetrazione sociale più profonda dei modi di consapevolezza dei media e relazione con i media, a seguito del riconoscimento che ora viviamo "nei media" anziché "conviverci".

Questa dimensione delle relazioni con i media e la società ha avuto un impatto a tutti i livelli, specialmente nella pratica giornalistica contemporanea. Il ciclo di notizie di 24 ore, l'emergenza dei *social media* e le modifiche fondamentali alla professione hanno sollevato questioni chiave relative alle libertà fondamentali nelle democrazie europee. Tra i temi sollevati c'è la responsabilità dei giornalisti e della loro professione di sostenere le libertà di espressione fondamentali per la gestione di qualsiasi democrazia, rispettando al contempo il diritto di tutti alla *privacy* e alla tutela della vita familiare. Nell'epoca quasi 'orwelliana' del Grande Fratello, con la sua sorveglianza 24-ore e divulgazione attraverso i media e le forme dei social media, come possiamo garantire diritti che confliggono tra loro? (Berlin, 1956). Un'area che ha causato disaccordi internazionali negli ultimi anni riguarda quando citare per nome o meno individui, gruppi e aziende nei media. La menzione del nome della persona oggetto di una notizia (vittima di incidente, vittima o autore di reato) può essere di interesse pubblico generale e riconosciuto, ma vi possono essere ragioni valide per l'omissione: per esempio quando si tratta di minorenni, o per motivi di rispetto della *privacy*. È importante che i media rispettino le leggi e i codici: locali, nazionali e internazionali, quando decidono di citare per nome una persona nei media. Detto questo, due punti di vista opposti sono emersi negli ultimi tempi in relazione a questo problema. Da un lato, il campo poco regolato dei nuovi *social* dimostra che la libertà di

espressione può essere usata per denunciare corruzione e negligenza, in particolare tra l'élite politica ed economica o le grandi aziende. D'altra parte, come si possono proteggere i cittadini dall'essere nominati e messi alla berlina? Come tutelare il rispetto della *privacy*?

La situazione tra le nazioni europee è più complessa se si ritengono i tre modelli di giornalismo evidenziati da Daniel Hallin e Paolo Mancini nel loro libro del 2004 sul rapporto tra sistema della comunicazione di massa e sistema della politica. I tre modelli "rispondono alle caratteristiche di sviluppo nazionali delle istituzioni statali e politiche, alle abitudini e ai consumi culturali, all'evoluzione dell'economia di mercato, alla professionalizzazione del giornalismo, all'intervento dello Stato nel sistema dei media". L'Italia fa parte dei Paesi "meridionali" dell'Europa e si caratterizza per un modello definito "pluralista polarizzato", o "mediterraneo", "caratterizzato da una stampa d'élite, debole e molto parallela al sistema politico, da una grande diffusione dei media elettronici, da una scarsa professionalizzazione giornalistica e da un elevato intervento dello Stato nel settore". I Paesi appartenenti a un secondo gruppo, definito 'democratico corporativo' - comprendente i Paesi scandinavi, la Germania e la Svizzera, insieme a quelli dell'Europa centrale - "condividono una buona diffusione della stampa, un sostanziale equilibrio tra questa e la televisione, un buon livello professionale giornalistico, un alto parallelismo tra media e politica e ancora un alto intervento dello Stato nel sistema dei media".

Per evidenziare le differenze tra i Paesi appartenenti a questi tre gruppi nella divulgazione dei nomi da parte dei media, basta pensare al recente caso (giugno 2020) accaduto in Germania: quello di "Christian B.", accusato di aver rapito e ucciso la bambina Madeleine McCann in Portogallo nel 2007. Le leggi tedesche sulla *privacy* hanno impedito la divulgazione del suo nome, ma in altre parti d'Europa le generalità del sospetto sono state pub-

blicate, insieme a foto e a particolari di altri reati. A che cosa dovrebbe essere data la priorità: al diritto al rispetto della *privacy* di un sospetto o alla speranza di raccogliere più prove nel caso? In questo rapporto si evidenzia che l'inizio dell'era dei media digitali, soprattutto dei *social networks*, suggerisce una critica alle disposizioni giuridiche che tendono a dare la priorità alla *privacy* al di sopra della libertà di espressione.

Questo rapporto pone a confronto il modello svizzero, fortemente influenzato dal modello giuridico e massmediale germanico, con la situazione in Italia. La legislazione svizzera e la pratica dei tribunali svizzeri sono messi a confronto con la Dichiarazione dei Diritti Umani e con interviste a giornalisti e giuristi attivi. La ricerca è strutturata in tre parti e un'appendice. Nella prima parte, Guido Keel illustra la situazione in Svizzera. Nella seconda, Philip di Salvo sottolinea che nei media italiani sono a confronto due principi democratici fon-

damentali: la libertà di espressione e il diritto alla *privacy*: si cerca di garantire spazi di movimento ai giornalisti e contemporaneamente protezione ai cittadini che potrebbero diventare indebitamente oggetto di copertura mediatica. Nella terza parte, il giurista Vincenzo Zeno-Zencovich pone il problema a confronto con la legislazione europea e in particolare con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani. Nell'Appendice (poiché non più di diritto si tratta ma di autoregolamentazione della categoria giornalistica), Enrico Morresi descrive e critica la prassi del Consiglio Svizzero della Stampa.

La ricerca utilizza metodologie di ricerca qualitativa e interviste con diversi attori-chiave, ponendo a confronto leggi e documenti. L'obiettivo non è rappresentare equamente l'opinione pubblica o degli esperti sul tema ma offrire elementi di riflessione su un argomento di evidente importanza. ■

Riferimenti bibliografici

Berlin, I., (1956) *The Age of Enlightenment. The Eighteenth-Century Philosophers selected with Introduction and interpretative Commentary*, New-York-Oxford, New American Library-Oxford University Press. Riedizione: Oxford, Oxford University Press, 1979.

Bobbio N. (2006), *Liberalismo e democrazia*, Signorelli, Milano

Corner, J., (2018) 'Mediatization': *Media Theory's Word of the Decade*, Media Theory, Vol. 2 No. 2.

Hallin, D.C. e Mancini, P. (2004) *Comparing Media Systems. Three Models of Media and Politics*. Cambridge, University Press. Traduzione italiana: Id., *Modelli di giornalismo. Mass media e politica nelle democrazie occidentali*, Laterza, Roma-Bari, 2004.

La situazione in Svizzera

Prof. Guido Keel

Zürcher Hochschule für Angewandten Wissenschaften, Winterthur

ABSTRACT

L'Autore pone a confronto due interessi essenziali: il diritto all'informazione e il rispetto della sfera privata, come sono regolati dalla legislazione svizzera e come sono vissuti nella pratica della professione. In una prima parte si passano in rassegna le norme di legge contenute nel Codice civile (le sfere della vita privata) e nel Codice penale (diffamazione e calunnia), successivamente le norme di etica dei media elaborate dal Consiglio svizzero della stampa. Nella seconda parte si riferisce il contenuto di due lunghe interviste, con un giornalista esperto e con un giurista. L'esperto legale ritiene adeguate le norme vigenti in Svizzera ma ammette che la tendenza degli ultimi vent'anni è verso un eccesso di cautela. Il giornalista constata che la gente reagisce in modo sempre più aggressivo quando è criticata per nome. L'avvento dell'informatica ha esasperato la situazione. Il giornale, una volta letto, finiva chissà dove: oggi il dato su Google rimane per sempre. Il giurista rileva infine che l'omissione del nome può essere decisa per dare rilievo a cose più essenziali: il problema di fondo può essere più importante da menzionare del fatto stesso.

FR

RESUMÉ

L'auteur compare deux intérêts essentiels : le droit à l'information et le respect de la sphère privée ; il mène son analyse selon la législation suisse et selon la pratique professionnelle des médias suisses. Dans la première partie du chapitre, on considère toutes les dispositions légales du Code civil (la protection de la sphère privée) et du Code pénal (diffamation et calomnie) et finalement les normes d'éthique de la profession élaborées par le Conseil suisse de la presse. La deuxième partie est constituée de deux longues interviews avec un journaliste suisse confirmé et avec un juriste. Celui-ci considère comme adéquates les normes suisses en matière, tout en remarquant que dans les dernières années on assiste à un excès de prudence. Le journaliste constate que les gens réagissent de plus en plus de façon agressive quand on les mentionne avec leur nom dans les médias. L'importance des médias électroniques a fait empirer la situation : désormais avec Google les noms mentionnés par les médias restent facilement accessibles pour toujours. Enfin, le juriste met en évidence que l'omission du nom peut s'avérer nécessaire en fonction du contexte, quand prime le cas d'espèce.

DE

ZUSAMMENFASSUNG

Zwei grundlegende Interessen werden einander durch den Autor gegenübergestellt: Das Recht auf Information und die Achtung der Privatsphäre, so wie sie durch die schweizerische Gesetzgebung geregelt sind, und die Art und Weise, wie in der Berufspraxis mit diesen umgegangen wird. In einem ersten Teil wird ein Überblick über die Normen des Zivilgesetzbuchs (die verschiedenen Bereiche der Privatsphäre) und des Strafgesetzbuchs (Üble Nachrede und Verleumdung) gegeben, anschliessend werden die vom Schweizer Presserat erarbeiteten ethischen Richtlinien für die Berichterstattung resümiert. Im zweiten Teil werden zwei lange Interviews mit einem erfahrenen Journalisten und einem Juristen wiedergegeben. Der Rechtsexperte hält die in der Schweiz geltenden Vorschriften für angemessen, macht in den letzten Jahren jedoch eine Tendenz zu einer übermässigen Vorsicht aus. Der Journalist stellt fest, dass die Reaktionen auf Namensnennungen zunehmend aggressiv ausfallen. Einmal gelesen, geriet eine Zeitung früher schnell in Vergessenheit; heute werden die Daten von Google für immer aufbewahrt. Schliesslich wird vom Juristen betont, dass das Weglassen eines Namens dazu beitragen kann, das Wesentliche hervorzuheben, da eine grundsätzliche Problematik durchaus relevanter als der konkrete Sachverhalt sein kann.

1. Introduzione

La possibilità di identificare una persona citandone il nome in cronaca è un tema delicato in rapporto tanto alla legge quanto al giudizio morale. Il dilemma di fondo dipende da un contrasto di interessi. Su un fronte è posto il grande pubblico, in particolare gli utenti dei media, che di una vicenda vuole conoscere quanti più particolari possibile. L'esercizio del giornalismo discende dal principio che l'informazione è fondata sulla libertà di espressione menzionata all'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani sancita dall'ONU nel 1948: "Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere". D'altra parte, l'individuo ha diritto alla protezione della sua sfera privata in quanto parte del proprio essere, come attesta un altro articolo della "Dichiarazione", l'articolo 12: "Nessun individuo potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni".

Queste definizioni essenziali e immutabili del diritto alla libertà di espressione da un lato e alla protezione della propria sfera privata dall'altro sono descritte a livello europeo nel Rapporto del prof. Zeno-Zencovich. Per la Svizzera la libertà di espressione e la protezione dei diritti essenziali dei media sono esplicitati agli artt. 16 e 17 della Costituzione, mentre la tutela della sfera privata è definita come segue dall'art. 13, primo cpv.: "Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni"; e al secondo cpv.: "Ognuno ha il diritto di essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali". Tali disposizioni si riflettono sia nel Codice civile sia nel Codice penale. Infine, esse trovano riscontro alla cifra 7 della Dichiarazione dei doveri del giornalista, ove il dilemma tra il diritto alla protezione della sfera privata e il diritto del pubblico all'informazione è definito come segue: "[il giornalista] rispetta la vita privata delle persone, quando l'interesse pubblico non esiga il contrario".

Il dilemma si presenta ogni giorno nella pratica pro-

fessionale, quando devono essere posti a confronto due interessi contrapposti. Il presente rapporto intende mostrare come le norme legali e le norme etiche si presentano ai giornalisti attivi in Svizzera, descrivendo il punto di vista di un giornalista esperto e quello di uno specialista di questioni etiche e legali. Nell'ordinamento giuridico svizzero le disposizioni di legge sulla protezione della personalità tutelano sia gli individui sia le persone giuridiche (tali, per esempio, le organizzazioni o le imprese) quando si occupano di proteggere la loro buona reputazione, la loro sfera privata, il diritto alla propria immagine, e di contrastare la diffamazione e la calunnia eventualmente diffuse da un'informazione non veritiera.

2. Il Codice civile (CCS)

L'art. 28 del Codice civile introdotto nel 1912 (CCS) tutela chi è illecitamente leso nella sua personalità contro chiunque partecipi all'offesa. La lesione è definita genericamente illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse predominante pubblico o privato, oppure dalla legge. Gli articoli sono molto importanti per la pratica giornalistica. Gli interessi della parte lesa sono messi a confronto con la libertà dei media di informare. Come detto, va risolta la contraddizione tra la tutela della sfera privata e la libertà di opinione, come pure i diritti della stampa libera di informare il pubblico. Sia la legislazione sia il tipo di media affermatasi in Svizzera presentano molte analogie con la situazione vigente nei Paesi di lingua tedesca: in Germania e in Austria specialmente, e ciò – come anticipato nell'introduzione – giustifica l'interrogativo se una protezione troppo severa degli interessi privati non abbia troppo duramente ristretto alcune libertà mediatiche essenziali, in particolare nella citazione dei nomi.

3. Le sfere della vita privata

Nella pratica legale della protezione della personalità si distinguono tre sfere: la sfera pubblica, la sfera privata e la sfera intima. La sfera pubblica riguarda le attività che la persona svolge in luoghi pubblici a tutti accessibili.

Situazioni relative a questa sfera possono essere liberamente riferite. La sfera privata comprende le informazioni di cui l'individuo intende far parte soltanto ad amici stretti o membri della famiglia. La sfera intima copre quel che l'individuo intende sottrarre alla conoscenza di ogni estraneo, per esempio informazioni circa la propria salute o le tendenze sessuali. La pratica legale (Zölch-Zulauf, 54) distingue inoltre fra tre ulteriori categorie: persone che ricoprono una carica pubblica, persone che fanno parte della storia contemporanea, e semplici cittadini. Questa suddivisione è il risultato della convinzione che le persone coinvolte nella vita pubblica debbano tollerare più delle altre le intromissioni nei loro diritti della personalità (Stefani 2001, 46).

E tuttavia, i confini tra le tre categorie rimangono imprecisi. Un politico è normalmente titolare di un pubblico mandato, per cui è come tale soggetto allo sguardo del pubblico. La categoria può essere estesa ai funzionari di alto rango. Gente famosa è quella che agisce in pubblico e attira l'attenzione dell'opinione pubblica: come tali possono essere considerati gli uomini di scienza famosi, gli attori, gli sportivi o i protagonisti della vita economica, culturale, religiosa. Così pure, persone che sia pure temporaneamente si espongono alla pubblica attenzione per un'occasione specifica possono essere considerate di rilevanza pubblica: i criminali, per esempio. Comunque sia, soprattutto le persone sospette o inquisite hanno il diritto di essere considerate innocenti fino al giudizio di un tribunale. Quanto più, dunque, una persona è "pubblica", tanto più è giuridicamente ammesso che sia oggetto dell'informazione. E tuttavia anche i politici o altre figure pubbliche hanno diritto alla protezione della loro sfera intima.

4. Il Codice penale – Diffamazione e calunnia

Molti articoli del Codice penale (da 173 a 178) si occupano dei reati di diffamazione e calunnia, mentre manca ogni accenno alla menzione dei nomi nelle cronache giornalistiche. Le norme in atto generalmente proteggono gli individui contro addebiti o affermazioni che costituiscano discredito dell'onore o della reputazione. Rispetto al Codice civile è più ristretta la definizione della reputazione di una persona. Mentre il Codice civile si occupa della reputazione sociale dell'individuo, quello penale si interessa unicamente della sua reputazione morale, in quanto sia attaccata. I giornalisti sono tutelati se possono provare di avere avuto buone ragioni per ritenere che le loro asserzioni hanno una base solida oppure assumibile come vera.

Una legislazione più recente, in particolare la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV, del 23.3.2007), da alcuni autori (Schaffner-Hess, 2009) è stata ritenuta restrittiva. Dalla discussione che ho avuto con Georg Gremmelspacher, terzo dei miei intervistati e persona di lunga esperienza circa la legislazione sui media, emerge che la legge in questione non ha praticamente avuto impatto pratico. Commento questa osservazione alla Sezione 5 del mio Rapporto.

5. Il diritto processuale penale

In Svizzera, il "Codice di diritto processuale penale"¹ ("Strafprozessordnung"), introdotto nel 2011 a disciplina della procedura delle corti penali, si occupa anche della pubblicità dei procedimenti, dell'obbligo di riservatezza e della cronaca giudiziaria. Circa la menzione dei nomi sulla stampa, l'art. 73 prescrive che "i membri delle autorità penali, i loro collaboratori e i periti nominati dall'autorità penale serbano il segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività ufficiale". Tuttavia, l'art. 74 (cfr. il testo integrale a pag. 24) prevede alcune eccezioni, citando tre ragioni per cui l'informazione può essere data al pubblico: affinché la popolazione collabori all'inchiesta, per mettere in guardia o tranquillizzare la popolazione, per rettificare notizie o voci inesatte, ma anche (di particolare interesse per i giornalisti) se "la particolare importanza del caso" lo richiede.

Nel giugno 2019, il consigliere agli Stati Fabio Abate aveva presentato una mozione per chiedere una revisione dell'art. 74, argomentando che le disposizioni sull'identificazione delle persone implicate in casi penali sono troppo restrittive. Tali nomi sono spesso diffusi dai *social media* oppure dalla stampa estera quando sono pronunciati in occasione di un dibattito. Il Consiglio federale, nella sua risposta, argomentava che la normativa "pondera giustamente i diversi e a volte divergenti interessi in gioco". "Proprio i media sociali imporrebbero di aumentare la protezione dei diritti della personalità piuttosto che di indebolirla: è ben diverso se l'identità è resa pubblica dai media o dalle autorità". Né gli autori della dottrina né la giurisprudenza deplorano un'eccessiva severità della normativa attuale chiedendone un allentamento. Il 26 settembre, il Consiglio degli Stati accettava tuttavia la mozione con 22 voti contro 15. Trasmessa al Consiglio nazionale, parere negativo esprimevano sia

¹

Nella volgata ticinese questa legge è quasi sempre citata con la vecchia denominazione: "Codice di procedura penale".

il Consiglio federale sia la Commissione giuridica. Quattro oratori si pronunciarono alla tribuna a sostegno della mozione, la votazione per appello nominale ne sancì l'affossamento definitivo con 132 voti contro 52 durante la prima sessione parlamentare del 2020 conclusasi il 20 marzo in piena emergenza COVID-19.

6. Norme europee

Tra le decisioni a livello europeo (della Corte europea di Strasburgo) che hanno avuto effetto sulla legislazione circa i media in Svizzera si può citare quella relativa alle foto scattate nel caso della principessa Carolina di Monaco (CEDU, Sentenza Nr. 59320/00 Alex Springer c. Germania), che stabilisce un grado di protezione anche per le persone celebri. Fu una sentenza, come pure l'eco avuta nel diritto tedesco, che suscitò molto interesse anche in Svizzera, ma di cui è mancata un'applicazione puntuale nella legislazione (Zulauf e Sieber, 2018, p. 4).

7. L'etica dei media

Le norme etiche per i media sono contenute, in Svizzera, nella "Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti" pubblicata dal Consiglio Svizzero della Stampa (presserat.ch). Benché le norme del codice non siano giuridicamente vincolanti, le prese di posizione del Consiglio sono oggetto di molta attenzione, perlomeno tra i giornalisti di professione. La "Dichiarazione" descrive in 11 articoli i doveri del giornalista. L'art. 7 prescrive il rispetto della vita privata delle persone, "quando un prevalente interesse pubblico non esiga il contrario". Nelle Direttive allegate alla Dichiarazione, il principio è declinato in paragrafi specifici. Particolare riguardo è dovuto ai bambini (Direttiva 7.3) e ai congiunti (Direttiva 7.4).

La Direttiva 7.2. (Identificazione) prescrive che "se l'interesse alla protezione della sfera privata delle persone prevale sull'interesse del pubblico all'identificazione, il giornalista rinuncia alla pubblicazione dei nomi e di altre indicazioni che la consentano a estranei o a persone non appartenenti alla famiglia o al loro ambiente sociale e professionale, e ne verrebbero pertanto informati solo dai media". Cinque eccezioni specifiche sono consentite: - se, in rapporto all'oggetto del servizio, la persona appare in pubblico o acconsente in altro modo alla pubblicazione; - se la persona è comunemente nota all'opinione pubblica e il servizio si riferisce a tale sua condizione; - se riveste una carica politica oppure una funzione dirigente nello Stato o nella società e il servizio si riferisce a tale sua condizione; - se la menzione del

nome è necessaria per evitare un equivoco pregiudizievole a terzi; - se la menzione del nome o l'identificazione è in altro modo giustificata da un interesse pubblico prevalente".

8. Dalle interviste

8.1 Pareri diversi

Allo scopo di rilevare l'importanza che nella pratica giornalistica si assegna alle norme legali e deontologiche, abbiamo effettuato due interviste nella parte di lingua tedesca della Svizzera: una con un giurista che tiene lezioni a una scuola di giornalismo e una a un giornalista di lunga esperienza di un quotidiano svizzero. Va notato a questo punto che, mentre i giuristi sono stati subito disposti a esprimere un parere sul problema della menzione dei nomi, i giornalisti si sono dimostrati più riluttanti. Molti di questi, in particolare appartenenti alla stampa più a sensazione, si sono mostrati molto esitanti nel dirci il loro parere sul punto preciso dei nomi, al punto che molti hanno finito per ritirare le dichiarazioni che avevano fatto. Discutendo con loro abbiamo capito che toccare il tasto dei nomi era intervenire su un punto molto sensibile, numerose essendo le noie che avevano avuto sul punto preciso. I giornalisti ritengono che neppure la critica mediatica li difenda quando essi espongono al pubblico quel che il pubblico ha pure il diritto di sapere. La protezione della personalità è spesso lo schermo dietro il quale si nasconde la preoccupazione circa l'indagine stessa. La minaccia di sanzioni legali e di risarcimenti costosi è divenuta lo strumento abituale per intimidire e mettere a tacere i cronisti che indagano. Per finire, un giornalista ha accettato di essere intervistato, ma solo a condizione di rimanere anonimo. A quel punto ho deciso di tacere il nome anche del giurista che mi aveva dato l'intervista.

8.2. Critica delle norme legali

Nel corso delle mie interviste, le norme legali evocate circa la menzione dei nomi sono state l'art. 28 del Codice civile, gli art. 173ss del Codice penale circa l'onore e la dignità personali e la legge federale contro la concorrenza sleale. In punto all'art. 28 del Codice civile, il giurista intervistato rileva che la menzione del nome è lecita quando è coperta dal consenso della parte lesa, se esiste una base legale per tale menzione o un interesse pubblico predominante. Circa le norme del Codice penale, l'esperto sottolinea che il giornalista può difendersi invocando la buona fede e di aver agito correttamente secondo le regole della deontologia. Sono eccezioni - insi-

ste il giurista – che consentono al giornalista di operare senza continuamente preoccuparsi del codice penale.

Esiste però un terzo aspetto degno di nota circa i nomi: la legge contro la concorrenza sleale. Questa legge in generale punisce chi cita il nome del concorrente per screditarlo. Ne deriva per il giornalista un principio di prudenza quando si tratta di citare nomi o ragioni sociali: le conseguenze economiche possono essere devastanti. Questo aspetto preoccupa l'esperto, anche perché manca giurisprudenza in materia e le redazioni sono poste di fronte a prospettive incerte. Si parla poco di questo argomento, ma è causa di una diffusa autocensura nell'informazione economica. Il punto della concorrenza sleale, nelle mie interviste, è stato sollevato soltanto dal giurista: il giornalista non ne ha parlato affatto. Il giornalista intervistato sostiene che il senso (e non tanto la norma specifica) degli articoli del codice è sempre presente all'attenzione della redazione: "È un personaggio pubblico? Possiamo fare il nome? Diciamo di che cosa lo si accusa? Lo stiamo degradando nella pubblica considerazione? Per quali ragioni? Ragioni forti? È provato? C'è un processo? Abbiamo le prove?". E ancora: "Circa le accuse indirette: è l'intervistato che accusa un'altra persona? Come giornale, saremmo responsabili per averle pubblicate! Questo talvolta sfugge alla nostra attenzione. Ma i capi-servizio ci raccomandano sempre: avete controllato? Siete sicuri di avere le prove di tutto?" Circa la concorrenza sleale, il giornalista intervistato afferma che, pur non avendo mai avuto esperienza diretta di un caso, la redazione in generale ci sta attenta.

8.3 L'autodisciplina

Come prima istanza, l'esperto legale cita gli ombudsmen, presenti tanto sul fronte della stampa quanto sul fronte dei media pubblici. Esistono anche uffici di mediazione, che in genere si riferiscono alle norme etiche conosciute. In secondo luogo, l'esperto cita le direttive interne, a suo parere poco considerate. "Nelle discussioni sull'etica, tanto individuali quanto collettive, questo tipo di documento potrebbe essere più usato per difendere la libertà del giornalista. Io dico sempre ai miei studenti che il primo testo con cui confrontarsi sono le regole interne, almeno per conoscerle se esistono o per constatare che non ve ne sono. Perlomeno, nella discussione su quel che si fa e quel che non si fa, un simile documento avrebbe il vantaggio di oggettivare il caso". Come esempio circa la menzione dei nomi, l'esperto cita le Norme editoriali della SRF – la radio e televisione di servizio pubblico di lingua tedesca –, in cui è precisato: "Il colpevole non deve essere citato per nome". In terzo luogo, l'esperto cita, come fonte per ogni altro caso

di autodisciplina, le norme vigenti del Consiglio svizzero della stampa. Il giornalista cita il codice del Consiglio svizzero della stampa ma aggiunge che, nella pratica quotidiana, entrambe le fonti (legali e deontologiche) sono prese in considerazione insieme. Quale importi di più, dipende dal caso concreto. Abbiamo una notizia: lo diamo il nome, lo diciamo di che cosa è accusato, come potremmo difenderci se reclamano?

8.4 Come evitare l'identificazione

Se non si vuole rischiare una violazione della sfera privata di una persona, in genere si prescinde dall'identificarla. Bisogna stare attenti che il nome non sia conosciuto se non da una stretta cerchia di persone a vicine all'interessato. Vi sono molti modi per anonimizzare un personaggio: usare un nome fittizio, citare solo le iniziali... Quanto alle foto, è diffusa l'abitudine di cancellare i tratti del volto o di porre una strisciolina nera sugli occhi: quantomeno, si dà al lettore un'idea della persona di cui si tratta. In ogni caso, occorre che l'identificazione non sia possibile a terzi. In concreto, si decide caso per caso.

8.5 Nel contesto legale

Come l'esperto sottolinea, trattandosi dell'applicazione delle norme del Codice civile, l'intervento del giudice può accertare l'illiceità della violazione, vietare o far cessare una lesione in atto, stabilire un risarcimento del danno causato, fino alla consegna di un illecito utile conseguito.

Se competente è il foro penale, le sanzioni possono andare dalla multa a una condanna iscritta nel casellario giudiziale. L'esperto aggiunge che quest'ultima sanzione è ritenuta la più temuta dalle redazioni. Numerosi i casi in cui la si è applicata: due concernevano il giornalista della "Weltwoche" Philip Gut, nel primo la denunciante era la deputata Jolanda Spiess-Hegglin, nel secondo i docenti universitari Philipp Sarasin e Svenja Goltermann. In entrambi questi casi, il giornalista fu ritenuto colpevole di aver violato la sfera privata degli individui, in quello di Sarasin entravano in linea di conto sia il codice civile sia quello penale. La "Weltwoche" fu condannata a versare un risarcimento ai due docenti (sia pure non in forma di compensazione), alla cancellazione dagli archivi del giornale degli articoli in causa, nonché a chiedere l'identico provvedimento all'archivio di Swiss Media e a quello di Google. In un altro caso tipico, quello dell'assassinio di Rapperswil, è accaduto che un giornalista del "Blick" ha menzionato il nome del sospettato nell'articolo che dava notizia della condanna. La situazione era particolare, nel senso che, inavvertitamente, il

nome era “scappato” a un magistrato durante il dibattimento. Il Consiglio della stampa in quel caso è stato severo: il dovere del giornalista era comunque quello di non citare il nome (30/2019).

L'esperto cita anche il caso di persone consenzienti a che i media citassero il loro nome: anzi, che volevano fosse citato. Un caso importante è quello di Brian, un giovane che sotto lo pseudonimo “Carlos” aveva acquisito una certa notorietà nella Svizzera di lingua tedesca per avere infranto in vari modi la legge: era stato condannato e obbligato a seguire un programma di ri-socializzazione. Fu il suo patrocinatore a chiedere ai media di usare il suo vero nome invece dello pseudonimo “Carlos” – che tutti inizialmente avevano adottato per uno scrupolo di privacy.

Tra esperti di diritto dei media si discute molto circa la possibilità di obbligare alla consegna dei profitti conseguiti a danno delle persone citate per nome. È ancora incerto se, nel caso di Jolanda Spiess-Heggelin (cfr. p. 52), contro Ringier si inizierà o meno una battaglia legale. Sarebbe la prima volta che una corte è chiamata a stabilire quanto valga in denaro il vantaggio che la casa editrice potrebbe aver conseguito violando illegalmente la sfera privata di una persona. Si conoscono casi di case editrici chiamate a risarcire un danno provocato dalla pubblicazione, per esempio quello del padre della tennista Patty Schnyder contro il “Blick”: ma la soluzione fu trovata in sede extragiudiziale, con impegno delle due parti a non divulgare il contenuto dell'accordo. Anche nel caso Hirschmann c. Tamedia le due parti si accordarono per una soluzione extragiudiziale che prevedeva un risarcimento a Hirschmann e la pubblicazione di un comunicato di scuse da parte della casa editrice. Si chiudeva, nel caso specifico, una lunga controversia, lasciando però in sospeso l'interrogativo se e in che misura l'editore debba consegnare l'indebito profitto conseguito con la violazione della sfera privata.

8.6 Nella pratica giornalistica

Nella pratica quotidiana del giornalista, il quesito da sciogliere è se la persona in causa sia da considerare o no una “persona pubblica”. Come detto dianzi, distinguere tra “persone che fanno parte della storia contemporanea” e semplici privati cittadini non è facilissimo. Il giornalista da me intervistato è stato esplicito: “Quando una persona è ‘pubblica’? Non è il bianco che si distingue dal nero: importa sapere qual è l'importanza che riveste secondo la funzione che svolge, se è pubblica, a che livello, da quanto tempo svolge tale funzione, se è un incarico politico, se la persona è nota ai media, se con questi era in rapporto, quanto, come?” Il nostro in-

terlocutore sottolinea che i casi più difficili riguardano le persone di media importanza, secondo quanto tempo sono in funzione, o se non lo sono più, se hanno già avuto contatti con i media, se no. Problemi da risolvere caso per caso, i più difficili essendo quelli che toccano i livelli medi di un'impresa: non impiegati qualunque, ma capi di secondo, terzo, quarto livello, secondo quante volte i media si sono occupati di loro prima che emergesse l'accusa più importante. “Se è il direttore, è chiaro. Ma i capi di medio livello?”

8.7 Chi decide in redazione

Secondo il giornalista mio interlocutore, è una scala che comporta molti livelli. Anzitutto quello dell'autore del servizio, che può essere a favore o contro la menzione del nome. Se nell'articolo sono menzionate accuse precise, un nuovo livello può essere la verifica della solidità delle medesime: hai le prove, quali? Fino a questo punto la discussione si svolge tra l'autore, il redattore di giornata o di settimana, il capo-rubrica e magari il consulente legale del giornale. Se la situazione è incerta, si chiama il redattore-capo. La scelta emerge da una riunione “ad hoc”: “Tutti sono in chiaro su come la faccenda si mette dal punto di vista legale ed etico, anche se il solo a riferirsi a una precisa disposizione di legge è l'avvocato. La cosa più importante a questo stadio della decisione – riferisce ancora il giornalista interpellato – è l'esser messi a conoscenza di elementi di giudizio su cui non si aveva riflettuto prima, magari uno solo ma che si rivela essere il più importante. E qui cominciano i guai”.

Secondo il giornalista da me interpellato, negli ultimi anni è cresciuta tra i colleghi la consapevolezza di che cosa significhi essere citato per nome. “La gente si rende conto che ormai il nome è su Google: era già così dieci anni fa, ma adesso fa più male. Il giornale, una volta letto, in passato finiva chissà dove o perduto in un archivio: oggi basta una semplice ricerca in internet, e il nome salta fuori. Questo cambia anche la discussione. La gente reagisce in modo sempre più aggressivo quando è criticata per nome. E questo ci obbliga a riflettere circa le nostre regole”. Il giornalista ricorda casi in cui il dato è stato rimosso da una pubblicazione risalente a molti anni prima. “Rimane il problema di fondo se l'archivio elettronico di un giornale debba essere regolarmente ripulito”. Ecco perché la gente è diventata più sensibile alla pubblicazione dei nomi. “Non è detto che ci querelino, ma è un fatto che da tempo alcuni studi legali si siano specializzati a trovare il modo di specularci sopra”.

8.8 La legislazione vigente

L'esperto legale che ho consultato ritiene adeguate le norme vigenti in Svizzera, specialmente nel codice civile e in quello penale. Le restrizioni alla pratica giornalistica non sono eccessive. "La linea si pone dove c'è interesse pubblico: il principio è chiaro anche ai giornalisti. Le norme legali e quelle deontologiche coincidono su questo punto. Circa la legge sulla concorrenza sleale l'esperto auspica una più precisa definizione del quadro legale. "Le esenzioni di cui godono i giornalisti non sono chiare. Ho l'impressione che ognuno stia un po' sulle sue, perché le conseguenze possono essere severe in caso di pratica illegale. L'impressione mia è che i giornalisti si attestino sul sicuro... Ritengo che sarebbe utile se a sostegno di un'eccezione concessa ai giornalisti fosse riconosciuto nel codice penale il principio della buona fede". Se si stesse a questo principio, se un giornalista ha creduto di agire secondo la legge ma in realtà non è così, si eviterebbe almeno l'azione giudiziaria. "Il giornalista lavora sotto lo stimolo della fretta, gli errori possono accadere: ma in quanto dimostra di avere agito secondo le norme deontologiche, non dovrebbe incorrere in un processo a causa della legge sulla concorrenza sleale".

Un altro settore che meriterebbe un chiarimento è quello della consegna del profitto. Certamente, il giornale non dovrebbe trarre profitto economico dalla scelta di citare un nome. Offrire le prove di quanto sopra non dovrebbe essere difficile per il giornalista, semmai per il giornale, visto che molte pubblicazioni della violazione di diritti privati fanno una speculazione anche commerciale. Gli editori lo sanno ed è per questo che puntano a un aggiustamento extra-giudiziale che eviti di incomodare un tribunale o due. Si spera, per esempio, che Jolanda Spiess-Heggelin aderisca a una soluzione di questo tipo, visto che intende solo affermare un principio,

non trarne un utile economico. "La legge è quella - conclude l'esperto - adesso bisogna mettersi d'accordo per chiarire l'applicazione una volta per tutte".

Il giornalista intervistato considera troppo restrittiva la legislazione in materia. "Negli ultimi tempi i giornalisti si sono accontentati di troppo poco. Lo si constata a vari livelli, quando per esempio si tratta di autorizzare un'intervista, oppure quando l'articolo dev'essere mostrato in anticipo alle persone di cui si parla. Su questi punti, i media hanno perso terreno. Posso capire - continua - che le conseguenze di una pubblicazione possono essere molto più pesanti di una volta: ma penso anche che i giornalisti abbiano il diritto di riferire le cose come stanno". Il mio interlocutore considera, per esempio, la legislazione vigente in America come più liberale. "Ognuno è trattato in modo uguale, sia il poveraccio ai margini della società sia il poliziotto che fa il suo mestiere. Questo può essere terribile per la persona, si può rovinare la vita di qualcuno. Noi invece tendiamo a essere poco curiosi. Anch'io avrei qualche caso da narrare, in cui poi mi sono pentito di non aver dato il nome perché un avvocato mi intimava di tacerlo...". Il problema, secondo il mio interlocutore, non sta tanto nei codici quanto nella realtà in cui bisogna battersi per descrivere un caso in un contesto legale ancora accettabile. Tutto ciò implica un enorme spreco di energia: penso a quando devo mettere o non mettere il nome di un alto funzionario... I giornali devono agire responsabilmente. La categoria si sforza di mettere a punto direttive e di farle osservare: "il Consiglio della stampa è utile, ma non può andare oltre le regole di base. Sono i giornali, le redazioni, i responsabili della pratica quotidiana. L'unica norma con cui il mio interlocutore ha avuto dei problemi è il divieto di pubblicare documenti bancari, a causa della protezione della personalità.

9. Giudizio complessivo

A giudizio dell'esperto consultato, la tendenza degli ultimi vent'anni nella vita pubblica in Svizzera va verso un eccesso di cautela. Lo si constata anche in molti casi sottoposti al Consiglio svizzero della stampa. Nuove norme circa la "privacy" ce ne sono state poche. La mozione Abate approvata dal Consiglio degli Stati sollecitava una revisione del diritto processuale penale ma il Consiglio federale, nell'ottobre 2019, è stato del parere che i cambiamenti proposti sono marginali e che le norme in vigore risultano applicate in modo efficace, negando con ciò che sia necessaria una revisione degli artt. 71 e 74, quelli che si occupano della pubblicità dei processi e del segreto istruttorio. E il Consiglio Nazionale ha accettato questa opinione, respingendo la mozione.

Le norme sulla protezione della sfera privata si rivelano comunque, in genere, restrittive, a scapito dei giornalisti. "Negli anni 80, quando si trattava di Werner Ferrari, l'omicida di un ragazzo, non si è neppure discusso se fosse giusto darne il nome sulla stampa". E così capitò con il pedofilo René Osterwalder, il cui nome è uscito ben prima del suo arresto. "La società - dice il nostro interlocutore - qualche volta ha bisogno di sapere di chi si sta parlando per valutare fino in fondo la gravità dell'atto compiuto. È il caso del pilota della Germanwings, che voleva sopprimere se stesso facendo precipitare l'aereo. Certamente, i congiunti devono essere i primi informati, ma quando la famiglia è stata messa al corrente è legittimo anche l'interesse pubblico a conoscere il nome senza interferire con questo nel procedimento giudiziario". Non si parla di terroristi, di cui è tipico l'interesse ad attirare l'attenzione. In questo caso, evitare di pubblicare il nome significa proteggere sia le vittime sia la società, non tanto il terrorista. E quando la tragedia appartiene al passato, tacere il nome del terrorista può aiutare la sua risocializzazione quando avrà scontato la pena. L'omissione del nome può essere decisa per dare rilievo a cose più importanti: il problema di fondo può essere più importante da menzionare dell'autore del fatto stesso. ■

Riferimenti

Consiglio svizzero della stampa: www.presserat.ch

Zulauf R., Sieber M., *Die Person der Zeitgeschichte: Entstehen oder entsorgen?* in "Medialex" 2017, 3, 2-5.

II. La situazione in Svizzera

Cinque testimonianze dalla Svizzera italiana

ABSTRACT

La parte di analisi dedicata alla Svizzera di questo rapporto è integrata da una serie di testimonianze di giornalisti professionisti attivi in Ticino e completata dall'opinione di un giurista. Dapprima due interviste: con **Anna Bernasconi**, giornalista della Radio della Svizzera italiana, e con **Laura Bernasconi**, giurista presso il Servizio giuridico della medesima emittente. Il terzo contributo è a firma di **Bruno Costantini**, vicedirettore del "Corriere del Ticino" e offre una prospettiva storica sull'evoluzione della cronaca in Svizzera. Il quarto è firmato da **Andrea Manna**, vicedirettore de "laRegione", circa le conseguenze del diritto vigente sul lavoro di tutti i giorni. L'ultimo contributo è una critica svolta dal penalista avv. **Luca Allidi** alle norme che, già discutibili per sé, impediscono ai giornalisti di fare bene il loro mestiere.

FR

RESUMÉ

Les analyses de ce Rapport dédiées à la situation suisse se complètent avec les témoignages de plusieurs journalistes professionnels actifs au Tessin et de deux juristes. Anna Bernasconi est journaliste d'enquête à la Télévision de la Suisse Italienne, tandis que Laura Bernasconi est une juriste active auprès de la même institution. Bruno Costantini est directeur adjoint du quotidien « Corriere del Ticino » : il esquisse une perspective historique de l'évolution du journalisme de chronique. Andrea Manna, directeur adjoint du quotidien « la Regione » nous parle des conséquences des normes juridiques suisses actuelles sur le travail des journalistes. Finalement, Me Luca Allidi, un avocat pénal qui s'est beaucoup occupé du droit des médias, nous explique de façon critique les normes qui empêchent souvent aux journalistes de travailler de façon optimale.

DE

ZUSAMMENFASSUNG

Das der Schweiz gewidmete Kapitel dieses Berichts besteht aus einer Reihe von Erfahrungsberichten von professionellen Journalist*innen, die im Tessin tätig sind; diese werden von einer Einschätzung eines Juristen ergänzt. Zunächst werden je ein Interview mit Anna Bernasconi – Journalistin beim italienischsprachigen Radio der Schweiz –, und Laura Bernasconi, Juristin am Rechtsdienst desselben Senders, wiedergegeben. Der dritte, von Bruno Costantini verfasste Beitrag – Vizedirektor des *Corriere del Ticino* –, fasst die Entwicklung der Schweizer Berichterstattung aus einer historischen Perspektive zusammen. Im vierten Beitrag thematisiert Andrea Manna, Vizedirektor von *laRegione*, die Auswirkungen des geltenden Rechts auf die tägliche Arbeit. Der letzte Beitrag besteht aus einer Kritik des Strafrechtlers RA Luca Allidi, der die geltenden Rechtsvorschriften nicht nur an sich schon als fragwürdig erachtet, sondern auch der Ansicht ist, diese würden es den Journalist*innen verunmöglichen, ihre Arbeit richtig auszuführen.

A. Intervista ad Anna Bernasconi, giornalista d'inchiesta RSI

a cura di Philip Di Salvo

Quali sono le le norme, a livello di legge e di autoregolamentazione, che dovete seguire quando si tratta di decidere se citare qualcuno per nome?

“La regola di base è che non possiamo fare un nomi se non si tratta di personalità pubbliche. Sotto il cappello di ‘personalità pubbliche’ rientrano sia politici sia persone con ruoli molto di rilievo, come, ad esempio, i direttori di banca. Teoricamente noi non possiamo fare il nome né di persone oggetto di indagine, né di persone che hanno subito condanne. Sulla carta le regole sono quindi molto restrittive. Tale quadro viene ovviamente meno quando una persona ci dà il consenso a essere citata, altrimenti in linea generale non è possibile farlo. Secondo la mia esperienza, nell’ambito delle inchieste in pratica si tende a valutare internamente anche altri aspetti, che vengono soppesati con la produzione e con il servizio giuridico. Il Codice civile svizzero tutela il diritto alla *privacy* con la normativa sulla protezione dei dati. Chi si occupa di inchieste e di approfondimenti normalmente ha più tempo per analizzare le questioni legali, rispetto a chi si occupa di cronaca. A influire sono le implicazioni di interesse pubblico, un elemento che può entrare in gioco. Le condizioni che dobbiamo affrontare noi che ci occupiamo di inchieste sono normalmente diverse rispetto a quelle in cui opera chi fa cronaca, la notizia è integrata da un nome e un cognome”.

Quale sarebbe il valore aggiunto insito nel poter citare direttamente il nome di qualcuno?

“È la possibilità di fornire un’informazione di utilità pubblica, se si tratta di una persona che è responsabile di un determinato reato connesso nello svolgimento delle proprie funzioni, per esempio. È certamente di utilità pubblica che un fatto del genere si sappia, ma questo può avvenire solo se la persona in oggetto ha già un profilo pubblico. Faccio un esempio in cui sono stata pienamente in disaccordo. In una inchiesta non si era potuto fare il nome di un noto imprenditore, quando questa persona era stata citata in un caso di un illecito per una costruzione su una spiaggetta. In quel caso si era scelto di non citarne il nome perché evidentemente non si era ritenuto che si trattasse di una figura pubblica. Io personalmente penso che questo limiti invece la libertà del servizio pubblico, dato che quella persona ha in realtà

una funzione pubblica chiara, nel senso che detiene tantissime attività molto importanti a Lugano. Penso che in quel caso fosse assolutamente di utilità pubblica poter citare il nome di questa persona”.

Qual è il processo decisionale che avviene in redazione quando si tratta di citare un nome? Vi sono questioni etiche sollevate in quelle circostanze?

“Cambiano tantissimo a seconda del contesto, e vengono valutate caso per caso. Non esiste un tema uguale all’altro o un’inchiesta uguale a un’altra. Di base, di nuovo, consideriamo se fare il nome abbia una funzione di utilità pubblica. Per esempio, nei casi di reati sessuali o di pedofilia, temi su cui ho realizzato tanti lavori, io stessa non ho potuto fare il nome della persona su cui avevo comunque basato tutto il lavoro, ho potuto usare solo le iniziali, ed era già tanto. In quei casi ci siamo appellati, sì, alla regola di base - perché l’interessato non era una persona pubblica - ma poi anche alla protezione delle eventuali vittime o dei familiari che avrebbero potuto essere coinvolti da un tale impatto mediatico. Ogni caso è unico: nei casi di pedofilia, di solito, si pensa sempre che il nome non si possa fare per proteggere le vittime, soprattutto quando queste sono i figli, per esempio. Per quanto riguarda le inchieste di tipo finanziario, invece, a volte si decide di fare un nome perché vi è un interesse pubblico superiore. Abbiamo deciso di farlo, ad esempio, nell’ambito di un’inchiesta che ho svolto su un truffatore abile a convincere le persone che potevano essere curate con un suo metodo. Inutile aggiungere che rischiavano di morire. In quel caso abbiamo deciso invece di fare il nome e di parlarne, e anche addirittura di usare i contenuti della videocamera nascoste che avevo usato. Sono convinta ci fosse un interesse pubblico superiore nel far sapere cosa realmente facesse questa persona. Quindi dipende veramente tanto dalla tipologia di caso”.

E la decisione di non citare qualcuno per nome? Si basa su norme o leggi che vi bloccano espressamente dall’intervenire in quel senso?

“Se si sta puramente alla legge, quando si cita un nome si potrebbe incorrere nel reato di diffamazione. Ma non credo che alla fine la scelta sia dettata dalla paura di ricevere una denuncia di calunnia o di diffamazione, mol-

to più invece dalla volontà di essere ritenuti in qualche modo autorevoli e in linea con un certo codice etico. Non è quindi tanto la paura di incorrere in una denuncia, anche perché sono pochissime quelle per diffamazione. Ma è più la volontà di tenere un linea editoriale – che si può condividere o meno, certamente – una scelta di tipo etico”.

Ritiene che il contesto legale svizzero sia troppo restrittivo per i giornalisti e che essi abbiano pochi spazi di manovra? O al contrario ritiene che le norme vigenti siano equilibrate e consentano di lavorare in modo ottimale?

“Paragonate al panorama internazionale, le norme svizzere appaiono fortemente restrittive. Se mi confronto con colleghi in altri Paesi appaiono quasi ridicole, nel senso che i nomi altrove vengono fatti e spesso basta essere sottoposti a indagine per venire citati, senza tenere in considerazione lo *status* pubblico o meno, per quasi

tutti i tipi di reati. A volte fa ridere il fatto che su un caso transfrontaliero che riguarda Svizzera, Italia e Sudamerica un nome venga dato in Italia e in Sudamerica ma non in Svizzera. Questa restrizione non riguarda solo i nomi, ma anche alcuni dettagli degli incarti: spesso la cronaca in Svizzera è quasi solo un comunicato stampa molto stringato. Devo dire, però, che non sempre condivido le scelte degli altri Paesi, o la possibilità di buttare in prima pagina una persona che è solo sottoposta a indagine. Se guardo ai colleghi di altri Paesi, vedo che non hanno questo tipo di problemi, però non sempre ritengo sia giusto il modo in cui operano. Anche se dobbiamo vivere questo stato di cose con più frustrazione, alla fine avere tutti questi paletti incoraggia a lavorare bene, perché se una cosa viene detta è perché si hanno cento documentazioni alle spalle su cui basarsi. In un clima più permissivo capirebbe di spingersi a sostenere anche cose non troppo documentate. Quindi ci può anche essere un vantaggio”. ■

B. Intervista a Laura Bernasconi, giurista RSI

a cura di Philip Di Salvo

Quali norme regolano in Svizzera il lavoro dei giornalisti per quanto riguarda la citazione dei nomi di persone?

“Prima di tutto il Codice civile, con l’Art. 28, che protegge la personalità e l’onore delle persone, tra cui il fatto di non essere pubblicamente ‘messi alla gogna’. Questo avviene, in particolare, quando si tratta di procedimenti penali o comunque di reati e vi è la possibilità di diventare di dominio pubblico con il proprio nome e cognome. Poi si ha il Codice penale, con il reato di diffamazione, riferito a quando si raccontano fatti che poi risultano non veri. Si gioca, quindi, tra il piano civile e quello penale. Inoltre, si fa riferimento a tutto il codice deontologico del giornalismo che prevede una serie di norme in cui si dice espressamente che la cronaca giudiziaria dev’essere fatta in modo anonimo, senza citare nomi e cognomi oppure fornire dettagli che permettano di arrivare a identificare una persona”.

Cosa prevedono i codici deontologici vigenti per i giornalisti svizzeri?

“Il codice deontologico impone che quando si accusa qualcuno di un comportamento scorretto occorre sentire queste persone, le quali hanno il diritto di esprimersi

e di fornire la loro versione dei fatti. Alla RSI il rispetto di queste norme è prima di tutto garantito anche dal Servizio giuridico, che si occupa di seguire i giornalisti nella produzione dei loro servizi, al fine di verificare il rispetto delle norme del codice deontologico, del codice civile e di quello penale. Sostanzialmente, poi, i codici deontologici prevedono la rappresentazione oggettiva dei fatti, da svolgere nel modo più neutro possibile. I codici impongono di non tralasciare eventuali brani di inchiesta che si vengono a scoprire, anche se potrebbero sembrare un po’ scomodi. Detto in altro modo, di raccontare tutto quello che si è scoperto. Tutto questo rientra chiaramente nelle norme che un giornalista deve seguire. Nella cronaca giudiziaria quel tipo di cronaca va fatta in modo anonimo”.

Sono previste sanzioni o penalità per i giornalisti che commettono qualcosa di irregolare nel contesto della citazione di un nome?

“Se siamo nell’ambito deontologico no, spetta al datore di lavoro eventualmente emettere una sanzione contro un giornalista che non rispettasse una norma volontariamente. Nell’ambito civile vi è tutta la procedura giudiziaria, per cui si può arrivare a una condanna, ma in

questi casi non ne risponde il giornalista ma la testata. Nel penale è invece il giornalista a essere accusato direttamente e se si arriva alla condanna è lui a rispondere”.

È frequente che ci siano cause intentate per la citazione di un nome, o è uno scenario raro in Svizzera? Penso, ad esempio in Italia, alla questione delle “querelle temerarie” che vengono usate come strumento quasi intimidatorio nei confronti dei giornalisti.

“Forse non tanto come in Italia, comunque succede spesso e volentieri anche in Svizzera. Qui esiste un provvedimento che si chiama ‘supercautelare’, che consente a un giudice di bloccare i servizi prima ancora della messa in onda. Fornisco un esempio: sto lavorando a un servizio di inchiesta o di cronaca giudiziaria, la deontologia vuole che vada a sentire le parti coinvolte. Se, avviso di star uscendo con determinate informazioni, e che saranno fatti dei nomi, la parte coinvolta se non è d’accordo può andare dal giudice per chiedere il blocco della diffusione. Spesso e volentieri, poi, il giudice stabilisce che è possibile dare la notizia, perché è di interesse pubblico, ma impone di darla senza nome perché non

ritiene di interesse pubblico precisare che a essere sotto inchiesta è il Signor X o il Signor Y. Questo strumento viene usato spesso e volentieri: prima, non dopo, la pubblicazione”.

Come valuta le norme svizzere in relazione alle libertà dei giornalisti? Sono troppo stringenti?

“Per la nostra attività quotidiana sono davvero troppo strette. Possiamo fare il nome di qualcuno solo se questa persona è già un personaggio pubblico o è effettivamente già noto. Se non se ne è mai parlato prima, o se la persona non fa politica e non è conosciuta, allora non possiamo farne il nome. Questo ci procura gravi problemi, perché non si riesce a costruire un pezzo che stia in piedi. D’altro canto ho la sensazione che abbiamo spesso la tendenza a fare più *gossip* che informazione, quindi ben vengano norme strette. “Non siamo il “Blick”, siamo la RSI e non facciamo pettegolezzo”. Però è vero che spesso e volentieri passiamo le giornate a discutere dell’opportunità di fare un nome: talvolta non sono le norme che fanno problema, ci fa comodo poter dire che la legislazione svizzera non ce lo permette”. ■

C. Cronache a confronto, cento anni fa si osava di più

di Bruno Costantini, vicedirettore del Corriere del Ticino

Il *Corriere del Ticino* ha una rubrica quotidiana che ripropone pari pari le notizie pubblicate sul giornale lo stesso giorno di cent’anni fa. Allora negli episodi di cronaca erano sempre riportati nomi e cognomi dei protagonisti, sia dei fatti più rilevanti sia di quelli più marginali: dal feroce delinquente al ladro di galline, dalla signora insultata al mercato da un ubriaco molesto al turista d’Oltralpe morto durante una gita. In redazione ci sorprendiamo sempre nel leggere notizie che, un secolo dopo, ingabbiati nell’articolo 74 del Codice di procedura penale (cfr. a p. 24), ci paiono quasi frutto di un giornalismo spregiudicato. È il mondo alla rovescia, se pensiamo all’evoluzione tecnologica che ha rivoluzionato la diffusione delle informazioni.

Fermi restando gli inviolabili principi di protezione delle vittime, di presunzione di innocenza e di rispetto delle persone e del segreto istruttorio che ogni cronista, soprattutto di nera e giudiziaria, ben conosce, il pro-

blema della pubblicazione dei nomi unicamente con il formale consenso delle persone interessate non solo complica il lavoro delle redazioni ma talvolta ci copre di ridicolo. Persino uomini di legge come l’ex procuratore generale John Noseda, con il quale si è più volte discusso della questione, ammettono che l’applicazione estensiva del Codice di procedura penale è una stortura giuridica con effetti controproducenti sulla qualità stessa dell’informazione. È chiaro che, in uno Stato di diritto, se una legge esiste va rispettata: altrimenti, se la si giudica inadeguata, va democraticamente cambiata (o si crea consapevolmente il caso e si va per tribunali – ma chi, oltre alle rogne quotidiane, si vuole tirare addosso anche questa dall’esito incerto? – oppure ancora si va per tentativi, magari casuali, sperando di farla franca). Cambiare le regole attraverso i canali istituzionali legislativi è sicuramente il percorso più solido e trasparente. E il cambiamento è necessario se valutiamo gli effetti pratici

dell'attuale normativa, ormai estranea alla realtà di Internet e dei *social* dove tutti comunicano a livello globale scavalcando disposizioni legislative che oltretutto sono diverse fra un Paese e l'altro.

Di esempi ce ne sono tanti. Fra questi, quello del delitto di Stabio avvenuto nel 2016, uno dei più gravi fatti di cronaca nera degli ultimi anni. Il nome dell'assassino e della vittima vennero subito fatti dai media d'oltre confine; da noi, nel rispetto dell'articolo 74 del Codice di procedura penale, molto più tardi, illegalmente, al momento dell'atto d'accusa e del processo. Il rispetto dell'articolo 74 ha prodotto una situazione ridicola: non solo i media ticinesi hanno continuato a tacere il nome dell'imputato quando ormai tutti lo conoscevano, via Italia e via social, ma negli approfondimenti giornalistici sul caso sono stati forniti tanti e tali dettagli sulla vita dell'"anonimo" arrestato (condannato anche per malversazioni ai danni del datore di lavoro) e della sua "anonima" vittima, che di anonimo c'è rimasto ben poco. Il pubblico ticinese che cosa avrà pensato? Che i nostri media, per chissà quale intervento di chissà quali poteri forti, hanno taciuto il nome per proteggere l'autore del delitto? È anche una questione di credibilità, che crea imbarazzo nelle redazioni.

C'è poi la zona grigia delle circostanze in cui non c'è

una procedura penale. È il caso ad esempio di taluni incidenti. Per estensione va applicato l'articolo 74? In teoria parrebbe di no, ma nella pratica, nel dubbio, spesso lo si applica. Anche queste sono situazioni che avrebbero bisogno di un chiarimento netto. Un esempio, recente, è quello della morte di un parapendista del Locarnese. Il suo nome è stato taciuto da quasi tutti i media, mentre nella Rete è circolato sin da subito ed è apparso negli annunci funebri dei due quotidiani. In memoria dell'uomo e per aiutare finanziariamente la sua famiglia, è stata persino organizzata una manifestazione benefica, ovviamente con nome e cognome.

In conclusione, non si tratta di saziare curiosità morbose e pettegole mettendo in piazza di tutto, di più e di peggio (a quello pensa già la Rete), ma di poter meglio circostanziare fatti e protagonisti dei quali si riferisce, in particolare nei casi più rilevanti che toccano la vita della comunità, pur nel rispetto dell'inviolabilità dei principi di cui sopra. Non rimpiango i tempi in cui il cronista aveva l'ingrato compito di andare a casa dei parenti a elemosinare la foto della vittima e bisogna ammettere che il giusto equilibrio fra i diversi diritti in gioco non è semplice da trovare: però è un fatto che l'attuale quadro legislativo produce paradossi e incongruenze sempre meno comprensibili. ■

D. Cronaca nera e giudiziaria: un percorso a ostacoli (legislativi)

di Andrea Manna, vicedirettore de "laRegione"

La procedura penale unificata sul piano federale si appresta a festeggiare i suoi primi dieci anni. Ma per noi cronisti c'è poco da festeggiare. La nostra convivenza con il Codice di diritto processuale penale è difficile. Lo è sin dall'entrata in vigore, nel gennaio 2011, di questo testo legislativo ipergarantista. Ed è una convivenza viepiù difficile con il trascorrere del tempo. Alla luce della diffusione dei canali digitali di comunicazione (i *social*) e dello sviluppo, sempre *online*, di siti di testate giornalistiche che, salvo rarissime eccezioni, puntano sull'immediatezza dell'informazione, le norme, perlomeno una parte di esse, riguardanti i rapporti fra autorità giudiziarie e redazioni, appaiono anacronistiche e di riflesso castranti per i media. In altre parole, limitano di fatto la 'libertà d'opinione e d'informazione' sancita dall'articolo 16 della Costituzione elvetica. Insomma, in Svizzera occuparsi di cronaca nera - riferendo per esempio di

una rapina o di un omicidio (incidenti della circolazione compresi) - e di cronaca giudiziaria, riferendo delle varie fasi di un procedimento penale o di processi, è parecchio complicato. E richiede, per evitare errori, la conoscenza delle principali disposizioni del Codice nonché una collaudata rete di fonti/contatti, che si costruisce però in anni di mestiere, per la verifica (incrociata) della veridicità di notizie apprese.

È un percorso a ostacoli. Uno di questi è rappresentato dall'articolo 74 ("Informazione del pubblico", cfr. p. 24) del Codice di procedura penale, segnatamente dal suo capoverso 4, secondo cui "qualora sia coinvolta una vittima, le autorità e i privati possono, al di fuori di una procedura giudiziaria pubblica, divulgarne l'identità o informazioni che ne consentano l'identificazione soltanto se: a) la collaborazione della popolazione è necessaria per fare luce su crimini o per la ricerca di indiziati;

oppure b) la vittima o, se deceduta, i suoi congiunti vi acconsentono". E qui cominciano i problemi. Non sempre si riesce a contattare i familiari in tempo utile (i giornali cartacei a una data ora devono essere stampati). E non sempre i parenti acconsentono alla divulgazione delle generalità. Non basta: un lontano cugino della persona morta o gravemente ferita in un incidente stradale è autorizzato a dare luce verde alla pubblicazione di nome e cognome del o della parente? E allora che fare se la vittima è/era una persona che ricopre/ricopriva una carica politica o è/era un alto funzionario di un Comune oppure del Cantone? Che fare se la vittima gode(va) di una certa notorietà per i suoi successi artistici oppure imprenditoriali? Pubblicare il nome, con il rischio di subire un procedimento penale, o non pubblicare e dare così un'informazione giornalmisticamente monca? Il paradossoso: è successo che media di altri Paesi, dove non vigono restrizioni simili alle nostre, pubblicassero le generalità (e le foto) di connazionali vittime di disgrazie o di crimini in Svizzera oppure di cittadini svizzeri vittime di gravi aggressioni fisiche in quei Paesi o sul territorio elvetico, ma i cui corpi privi di vita sono stati ritrovati all'estero dove li avevano trasportati e occultati gli autori dei reati (il delitto di Stabio).

C'è di più. Il primo capoverso dell'articolo 74 stabilisce che "Il pubblico ministero e il giudice e, con il loro consenso, la polizia possono informare il pubblico su procedimenti pendenti se è necessario: (...) d. data la particolare importanza del caso". D'accordo, ma quali sono i criteri sui quali magistratura e forze dell'ordine si basano per considerare particolarmente importante un caso? Fino a oggi al Parlamento federale qualsiasi tentativo di allentare il 74 è fallito (vedi mozione Abate).

Non agevola il lavoro del giornalista neppure l'articolo 293, non del Codice di procedura bensì del Codice penale. Il 293, che suona come una minaccia nei confronti del cronista-segugio, tratta della "Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete" e recita: "Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa". Secondo capoverso: "La complicità è punibile". Terzo: "L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione". Nel loro recente saggio "La cronaca giudiziaria ticinese" (Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2020), Davide Cerutti e Francesco Lepori definiscono il 293 "un articolo controverso, sia dal punto di vista 'storico' sia 'concettuale' ". Peraltro è già capitato che fossero gli imputati a pubblicare sui *social* atti istruttori, come i verbali d'interrogatorio che li concernevano e nei quali venivano menzionate le generalità anche di altre

persone coinvolte a vario titolo nel medesimo procedimento penale.

Torniamo al Codice di procedura penale. Altri limiti alla libertà di stampa. L'articolo 71, per esempio, riguarda le riprese audiovisive: "Non sono permesse riprese visive o sonore all'interno dell'edificio del tribunale, nonché riprese di atti procedurali eseguiti in altro luogo. I trasgressori possono essere puniti con la multa disciplinare di cui all'articolo 64 capoverso 1. Le riprese non autorizzate possono essere sequestrate". Vita difficile quella del giornalista.

Da noi le conferenze stampa indette da magistratura e polizia, durante le quali il cronista può porre domande o chiedere chiarimenti, sono purtroppo l'eccezione. La regola oggi, anche per vicende di una determinata rilevanza, sono i comunicati stampa. Comunicati solitamente di poche, pochissime righe - nulla a che vedere con quelli, dettagliati, diramati in Italia, quasi sempre al termine di conferenze stampa, dalla Guardia di finanza, dai Carabinieri o dalla Polizia di Stato - che si concludono con la frase di rito: 'Non verranno rilasciate ulteriori informazioni'. Le ulteriori informazioni se le deve procurare il cronista, che non sempre è un giornalista di lungo corso. L'operazione comporta tuttavia un duplice rischio. Il primo è di pubblicare informazioni destituite di fondamento in quanto non (sufficientemente) verificate. Il secondo è di pubblicare informazioni, sì, vere, ma la cui divulgazione potrebbe compromettere sviluppi ed esito dell'inchiesta giudiziaria. Da alcuni anni Polizia cantonale e Ministero pubblico dispongono di addetti stampa. I quali sono però fra l'incudine (gli inquirenti) e il martello (i giornalisti) e non tutti e ventuno i procuratori, procuratore generale incluso, concepiscono l'informazione al pubblico allo stesso modo.

Si stava meglio prima del 2011, quando il codice di procedura penale era cantonale? Per certi versi sì. Un solo esempio: se l'accusato veniva rinviato alle Assise criminali - parliamo dunque di illeciti gravi - per essere processato, facevamo di regola il suo nome nel resoconto del dibattimento. Se compariva alle Correzionali, no. A meno che non fosse un personaggio pubblico. Era la prassi. Una prassi chiara. Altri tempi. ■

E. Pubblicare il nome della vittima è un reato penale?

di Luca Allidi, avvocato

L'art. 74 cpv. 4 CPP¹, che sancisce il divieto di rivelare l'identità della vittima di un reato (salvo in casi del tutto particolari) è una norma che mira a tutelare la vittima, così come già l'art. 34 vLAV². A dispetto della sua collocazione, che sotto il profilo sistematico appare assai infelice, il cpv. 4 dell'art. 74 CPP ha in realtà ben poche affinità con l'istituto del segreto istruttorio codificato all'art. 73 CPP. Non ne condivide l'ispirazione, la logica e nemmeno la *ratio legis*.

Il segreto istruttorio ai sensi dell'art. 73 CPP si rifà alla nozione di segreto del diritto penale (art. 320 CP), ovvero al concetto di segreto materiale. Esso presuppone in particolare la ricorrenza di un interesse degno di protezione a che il segreto sia mantenuto tale e, soprattutto, presuppone che l'informazione sia effettivamente segreta. L'obbligo di segretezza viene infatti a cadere laddove si tratti di fatti accessibili ad una vasta schiera di persone. Titolari dell'obbligo al segreto sono i membri dell'autorità penale. Il dovere di segretezza sussiste solo relativamente a circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro mansioni ufficiali. Si tratta, in altre parole, di un obbligo di carattere puramente funzionale, che incombe solo a soggetti che agiscono all'interno, ovvero al servizio dell'autorità penale. I rappresentanti delle parti,

rispettivamente il difensore, non vi sono di conseguenza assoggettati. Giusta l'art. 73 cpv. 2 CP, ricorrendo circostanze particolari, è facoltà del titolare dell'inchiesta estendere il dovere di segretezza anche ad altre persone che partecipano al procedimento (in particolare ai testimoni), sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Ciò non vale tuttavia per l'accusato e per il suo difensore (cfr. Saxer, *Basler Kommentar*, massime 8-13 ad art. 73 CPP).

Neppure a terze persone, segnatamente ai giornalisti, può essere esteso l'obbligo di segretezza (cfr. *ibidem*, massima 13 ad art. 73 CPP). Ora, alla luce del quadro giuridico appena illustrato, non è pensabile che, in relazione al segreto istruttorio (la cui ragion d'essere risiede *in primis* nella garanzia del buon funzionamento e delle finalità dell'inchiesta penale), una parte (la vittima) possa ciò che neppure il titolare dell'inchiesta può, ovvero assoggettare terze persone al segreto istruttorio. In altre parole, il fatto che un giornalista violi l'art. 74 cpv. 4 CPP, pubblicando il nome di una vittima senza preventivo consenso non è suscettibile di trasformare l'identità della vittima in un segreto istruttorio e, di conseguenza, di rendere il giornalista punibile ai sensi dell'art. 293 CP.

Non a caso, nel commentare l'art. 73 CPP sul *Basler Kommentar*, il prof. Ulrich Saxer rileva giustamente che la violazione del segreto istruttorio sancito dall'art. 73 CPP da parte dei media ha per conseguenza la punibilità ai sensi dell'art. 293 CP (cfr. *ibidem*), mentre lo stesso autore non giunge alla medesima conclusione per quel che riguarda la violazione dell'art. 74 cpv. 4 CPP, al riguardo del quale si limita a commentare "*sehr weit geht Abs. 4 insoweit, als nicht nur Strafbehörden, sondern auch Private an die Geheimnisverpflichtung gebunden sind*" (cfr. *op.cit.*, massima 27 ad art. 74 CPP).

Già sotto il regime della vecchia LAV (1991), il Consiglio federale aveva avuto modo di sottolineare come "*Besondere Sanktionen bei der Verletzung des Artikels sollen auf Bundesebene nicht vorgesehen werden, da einerseits die Rechtsmittel von Artikel 28 ff. des Zivilgesetzbuches zur Verfügung stehen und Bund und Kantone andererseits die Möglichkeit haben, im Rahmen der Regelung der Gerichtsberichterstattung die nötigen Sanktionen, wie beispielsweise den Ausschluss von den Gerichtsverhandlungen, oder den Entzug der Akkreditierung vorzusehen.*" (Messaggio LAV (1991) BBl 1990 II 981). Questo discorso vale ora a maggior ragione, ritenuto che il (nuovo) CPP ha senz'altro inasprito le regole che disciplinano diritti

1

Art. 74 del Codice di procedura penale – Informazione del pubblico

1. Il pubblico ministero e il giudice e, con il loro consenso, la polizia possono informare il pubblico su un procedimento pendente se è necessario:
 - a. affinché la popolazione collabori a far luce su reati o alla ricerca di indiziati
 - b. per mettere in guardia o tranquillizzare la popolazione
 - c. per rettificare notizie o voci inesatte
 - d. data la particolare importanza del caso.
2. La polizia, senza far nomi, può inoltre informare il pubblico di propria iniziativa su incidenti e reati
3. Il pubblico è informato rispettando il principio della presunzione di innocenza e i diritti delle personalità degli interessati
4. Qualora sia coinvolta una vittima, le autorità e i privati possono, al di fuori di una procedura giudiziaria pubblica, divulgare l'identità o informazioni che ne consentono l'identificazione soltanto se
 - a. la collaborazione della popolazione è necessaria per far luce su crimini o per la ricerca di indiziati, oppure la vittima o, se deceduta, i suoi congiunti vi acconsentano.

2

Si tratta degli artt. da 34 a 44 della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), non più materialmente in vigore dal 2011 in quanto compresi nell'art. 34 del Codice di procedura penale.

e doveri degli organi di stampa nell'ambito del procedimento penale (cfr., ad esempio, gli art. 64, 71, 72 CPP).

Posto come sia assai difficile immaginare un caso in cui la rivelazione dell'identità della vittima sia suscettibile di pregiudicare un interesse *pubblico*, segnatamente di compromettere il buon funzionamento e l'esito di un'inchiesta, la legittima tutela dei diritti della vittima è ampiamente garantita dal diritto *privato*, e meglio dal largo spettro di azioni offerte dall'art. 28a CC. La punibilità ai sensi del diritto penale (art. 293 CP) di un giornalista reo di aver pubblicato il nome di una vittima senza preventivo consenso in dispregio dell'art. 74 cpv. 4 CPP si scontra poi con temi e problemi di ordine pratico (per non dire con il buon senso). Basti considerare che, giusta l'art. 74 cpv. 4 CPP, prima di pubblicare il nome della vittima di un reato, il giornalista deve preoccuparsi di *"eine schriftliche oder protokollarsich festgehaltene Einwilligung im Anschluss an eine detaillierte Aufklärung über Art und Umfang der geplanten Orientierung der Öffentlichkeit einzuholen"* (cfr. Saxer, *Basler Kommentar*, massima 28 ad art. 74 CPP).

Traduciamo un simile precetto in pratica, nella realtà quotidiana di una redazione di un giornale ticinese. Ipotizziamo che alle 21.00 di un giorno qualsiasi un noto esponente della politica cantonale venga assassinato. Il giornalista che vuole fare il suo dovere (e non vuole "bucare" una notizia tanto importante quanto grave), ma che neppure vuole incorrere in una condanna penale, dovrebbe recarsi dai parenti della vittima e farsi rilasciare un'autorizzazione scritta, il tutto dopo aver spiegato loro nel dettaglio contenuto ed impostazione dell'articolo che intende pubblicare? Oppure, se il giornalista è persona rispettosa e non se la sente proprio di importunare i famigliari in un momento tanto delicato, il suo giornale dovrebbe uscire con il titolo d'apertura: *"noto politico ticinese assassinato"*? E i cittadini ticinesi dovrebbero leggere la stampa italiana per capire quale noto politico ticinese è stato assassinato? Davvero voleva questo il legislatore federale quando ha pensato e concepito l'art. 74 cpv. 4 CPP? Come può un simile scenario conciliarsi con uno stato di diritto, che vuole riconoscere nella stampa e nella libertà di stampa (art. 17 Cost. Fed.) *"tragende Grundlagen der schweizerischen Demokratie"* (DTF 98 Ia 73, 80)?

Rapporti tra Magistratura e stampa

Portando alle estreme conseguenze i ragionamenti di quanti privilegiano un'interpretazione il più possibile rigorosa e restrittiva del *segreto istruttorio*, si giunge in buona sostanza alla conclusione che, in presenza di reati (vale a dire nell'ambito della cronaca giudiziaria o nera che dir si voglia), ritenuto che ogni dettaglio relativo alla

vicenda è, almeno sotto il profilo teorico, (anche) segreto istruttorio, ovvero oggetto di *"ein Vorgang, in welchem Sachverhalte ermittelt werden"*, il giornalista ha diritto di pubblicare unicamente quanto risulta dai comunicati stampa della Polizia o del Ministero Pubblico.

Neppure questo scenario pare conciliabile con uno stato di diritto, che riconosce alla stampa anche la funzione di *"public watchdog"* (cfr. Jörg Paul Müller, *Grundrechte in der Schweiz*, 3. edizione, Berna 1999, pag. 296), ossia di *"cane da guardia"* delle istituzioni (ma nel senso di guardiano e garante della trasparenza dell'attività pubblica; e non - come diceva Enzo Biagi - di "fedele custode dell'impenetrabilità delle stanze del potere ..."). Come può la stampa farsi garante del corretto funzionamento delle istituzioni in uno stato in cui dell'agire delle istituzioni possono riferire solo le istituzioni stesse?

In conclusione, mi permetto un suggerimento personale riguardo al rapporto tra Magistratura e stampa in Ticino. Mi pare di capire che la Magistratura si pone nei confronti della stampa, ispirandosi al principio *"ti dico ciò che puoi dire"*. A mio modesto parere, sarebbe invece molto più costruttivo per entrambi cercare di mettersi l'un l'altra nelle migliori condizioni per fare bene il proprio lavoro, rispettando cioè al meglio i rispettivi ruoli e doveri. In tal senso, sarebbe molto più efficace - specie nell'interesse della migliore tutela delle esigenze dell'inchiesta penale - che la Magistratura, laddove giustificato, chiedesse alla stampa di *non* riferire su determinate circostanze, in quanto suscettibili di compromettere il buon esito dell'inchiesta (anziché, *"ti dico ciò che puoi dire"*, *"ti dico ciò che non devi assolutamente dire, e te ne spiego le ragioni"*). L'esperienza insegna infatti che i divieti generalizzati sono assai meno efficaci di quelli puntuali. In un contesto sociale in cui le indiscrezioni e le rivelazioni (anche e soprattutto da parte di pubblici funzionari) sembrano ormai diventate una disfunzione cronica, il *"tutto vietato"* rischia di tradursi presto e facilmente in *"niente vietato"*.

Sarebbe davvero buona cosa che su questi temi si riesca a fare la massima chiarezza. Il tutto, semplicemente, per aiutare ogni operatore, sull'uno e sull'altro fronte, a fare bene il suo dovere. ■

Riferimenti bibliografici

E. Salmina, *Il processo come notizia. Riprese audiovisive del dibattimento, cronaca giudiziaria, informazione del pubblico da parte delle autorità e obbligo al segreto nella nuova procedura penale federale*, in A.A. *Il Codice di diritto processuale penale svizzero. Atti della giornata di studio del 23 ottobre 2009*, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, Helbling Lichtenhahn, Collation latine, 2010, pp.125-147.

E. Salmina, *Art. 74, Informazione del pubblico*, in: P. Bernasconi et Al., *Commentario. Codice svizzero di procedura penale (CCP)*, Dike Verlag AG, Zürich/St. Gallen, 2010, pp. 167 ss.

La situazione in Italia

a cura di **Philip Di Salvo**

Università della Svizzera italiana (USI)

ABSTRACT

La Costituzione italiana afferma la libertà di informazione e la libertà dei cittadini di essere informati, nonché l'impossibilità di opporre limitazioni o censure alla stampa. Dal 2003 è in vigore un "Codice in materia di protezione dei dati personali" (o "Codice Privacy"), aggiornato l'ultima volta nel 2018. In linea di principio, ai giornalisti è consentito il trattamento di dati personali o sensibili, compresi i nomi di persone, senza che sia necessario ottenere il loro consenso. Nelle allegate "Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" si stabilisce il principio della liceità nella raccolta dei dati ma anche quello dell'essenzialità dell'informazione. La citazione di nomi di minori è vietata. Le norme professionali e deontologiche sono incluse nel "Testo unico dei doveri del giornalista" adottato dall'Ordine nazionale dei giornalisti nel 2016, che comprende anche norme relative al "diritto all'oblio". Sanzioni sono previste da parte degli organismi professionali in caso di violazione.

FR

RESUMÉ

La Constitution italienne de 1946 établit la liberté d'information et la liberté des citoyens à être informés et interdit par principe toute limitation ou censure de la presse. Depuis 2003, il est entré en vigueur un Code de protection des données personnelles (« Codice in materia di protezione dei dati personali »), mis à jour en 2018. En principe, les journalistes peuvent traiter les données personnelles ou sensibles, y compris citer les noms des individus, sans nécessité d'obtenir leur consentement. Dans les « Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica » (Règles déontologiques sur le traitement des données personnelles pour la profession de journaliste), en annexe, on établit le principe de la liceité de récolter des données, mais on affirme aussi celui de l'essentialité de l'information. La citation des noms des mineurs est interdite. Toutes les normes professionnelles et déontologiques sont regroupées dans le « Testo unico dei doveri del giornalista » (Texte unique des devoirs des journalistes) adopté par l'Ordre national des journalistes en 2016, qui comprend aussi les normes relatives au droit à l'oubli. En cas de violation de ces normes, des sanctions sont prévues par les organisations professionnelles.

DE

ZUSAMMENFASSUNG

Die italienische Verfassung garantiert die Medien- und Informationsfreiheit der Bürger*innen, und verbietet, die Presse auf irgendeine Art und Weise einzuschränken oder zu zensieren. Seit dem Jahr 2003 ist die zuletzt 2018 aktualisierte „Bestimmung zum Schutz personenbezogener Daten“ („Codice in materia di protezione dei dati personali“ oder „Privacy-Kodex“) in Kraft. Grundsätzlich ist den Journalist*innen die Verwendung personenbezogener oder sensibler Daten einschliesslich Personennamen erlaubt, ohne dass dafür das Einverständnis der Betroffenen einzuholen ist. Im angehängten „Pflichtenkodex über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Ausübung der journalistischen Tätigkeit“ („Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica“) wird der Grundsatz der Zulässigkeit des Zusammentragens von Daten, aber auch der Beschränkung auf die wesentlichen Informationen festgehalten. Die Namensnennung von Minderjährigen ist verboten. Die beruflichen Richtlinien und geltenden Regeln finden sich im 2016 vom italienischen Journalistenverband angenommenen „Pflichtenkodex der Journalisten“ („Testo unico dei doveri del giornalista“), der auch Richtlinien in Bezug auf das „Recht auf Vergessen“ beinhaltet. Im Falle von Verstössen sind Sanktionen durch die Organisation vorgesehen.

1. Informazione e privacy nell'ordinamento italiano

In Italia, è la stessa Costituzione, con il suo articolo 21, a garantire la libertà di informazione per chi attivamente la realizza e, al contempo, la libertà di essere informati per tutti i cittadini e le cittadine. In linea di principio, l'articolo 21 sancisce anche l'impossibilità di opporre limitazioni o censure alla stampa. L'unico riferimento a restrizioni alla pubblicazione per gli organi di stampa che emerge dalla Carta costituzionale è quello al "buon costume", un elemento che, in ogni caso, non consentirebbe l'attuazione di qualsiasi forma di "meccanismo di controllo preventivo", data la certificazione inclusa negli altri commi dell'Articolo 21 della non possibilità di limitare la stampa (Cuniberti, 2011). Per altro, la discussione su cosa costituisca il "buon costume" citato nella Carta costituzionale è tutt'ora aperta e si tende, di norma, a considerare il concetto come "elastico, indeterminato, che necessita sempre di una lettura legata al tempo e ai mutamenti della sensibilità sociale" (Malavenda et al., 2012, p. 31). Complessivamente, la giurisprudenza costituzionale italiana è giunta a far coincidere il riferimento al "buon costume" con il rispetto dei "valori universali che costituiscono il minimo comune denominatore delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea", come ribadito già nel 2000 anche da un giudizio della Corte Costituzionale italiana (Malavenda et al., 2012, p. 33). In linea di principio, si può concludere che gli spazi di movimento dell'informazione in Italia sono limitati al non calpestamento di altri diritti o doveri costituzionalmente espressi (oltre che vari interessi collettivi o pubblici), tra cui vi sono anche i "diritti alla personalità" e, conseguentemente, quelli afferenti alla sfera della *privacy*.

La Costituzione italiana non include invece espliciti riferimenti al concetto di *privacy* nei suoi articoli, essendo la Carta stata promulgata in un'epoca storica - il 1947 - in cui l'attenzione sul tema non era ancora forte né sentita a livello politico e culturale (Saetta, 2012). Di norma, si tende a considerare come rilevanti in materia di *privacy* alcuni riferimenti in vari articoli della Carta che, a posteriori, possono avere attinenza per quanto riguarda questo ambito. In particolare, si fa riferimento all'articolo 2, che sancisce il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo come il più attinente ai temi della protezione della sfera personale, in quanto il diritto alla *privacy* è chiaramente da considerarsi tra questi, come sancito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.38

già nel 1973 (Saetta, 2012). Il diritto alla *privacy* in Italia è invece tutelato dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" (o "Codice Privacy") entrato in vigore nel 2003 con il Decreto legislativo n.196, che è andato a sostituire la precedente legge 675 in vigore in materia dal 1996. Il "Codice Privacy" è stato poi aggiornato un'ultima volta nel 2018 con il Decreto legislativo n.101, che ha adeguato la normativa nazionale italiana ai contenuti del "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR), adottato nel 2016 in tutta l'Unione europea.

La citazione di un nome di persona in un contenuto giornalistico è da considerarsi quindi come un trattamento di dati personali a tutti gli effetti ed equiparabile, di conseguenza, all'utilizzo in contenuti giornalistici di altre tipologie di dati personali, come immagini, dati medici o altro, di persone fisiche che possono andare a intaccare la sfera della loro "riservatezza". In concordanza con l'Articolo 85 del GDPR, che sancisce come gli Stati membri debbano prevedere "esenzioni o deroghe" in relazioni "a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria" per il trattamento dei dati, questo è da considerarsi sostanzialmente libero per i giornalisti in Italia (Saetta, 2019). Di conseguenza, in linea di principio, ai giornalisti è consentito il trattamento di dati personali o sensibili, compresi i nomi di persone, senza che sia necessario ottenere il consenso per il loro trattamento, come invece previsto per altre finalità non soggette a deroghe speciali. Il trattamento di dati personali specifico da parte dei giornalisti, per scopi di cronaca in relazioni a fatti di interesse pubblico deve avvenire in ogni caso nel rispetto di due principi fondamentali, sanciti dalla "Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" allegate proprio al "Codice Privacy". Queste regole rappresentano anche le norme più rilevanti in materia di trattamento di dati personali nel contesto giornalistico. I due principi fondamentali, ribaditi anche nelle "Regole deontologiche" in oggetto sono:

- 1) Il principio di liceità della raccolta dei dati
- 2) Il principio di essenzialità dell'informazione

Il primo principio, quello di "liceità", riguarda le modalità procedurali con cui i giornalisti ottengono i dati per-

sonali da utilizzare nei loro contenuti e fa riferimento, in senso più ampio, alle norme incluse nel GDPR in materia di trattamento lecito e corretto dei dati personali e, nello specifico, nelle Carte deontologiche e alle norme specifiche per quanto attiene la professione giornalistica. Il principio di “essenzialità”, invece, si presta a maggiori interpretazioni. Questo principio prevede infatti che i dati personali inclusi in contenuti giornalistici siano solo quelli necessari a rendere una notizia “comprensibile” a chi la legge. In senso più pratico, ai giornalisti è di conseguenza data la possibilità di utilizzare dati personali nei loro contenuti solo se questi sono effettivamente essenziali alla comunicazione della notizia stessa. Come vedremo nella sezione dedicata alle interviste con gli esperti interpellati per questo *report*, questo principio lascia ampi spazi di discussione e discrezionalità in merito a cosa costituisca un elemento “essenziale” per la trasmissione di una notizia e come i diversi interessi in gioco – quello del giornalista, il cui intento è informare e quello della persona oggetto della notizia – possano divergere proprio in merito all’attribuzione dell’essenzialità a specifici dati personali e al loro valore in fatto di notiziabilità.

2. Giornalismo e privacy: le norme principali

Le “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica” incluse nel “Codice Privacy” si applicano ai “giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica”. In primis, il testo fissa i principi cui si faceva riferimento nella precedente sezione. In particolare, per quanto concerne quello di “essenzialità dell’informazione”, l’Art. 6 indica che:

1. *La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.*
2. *La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.*
3. *Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.*

Per quanto concerne la citazione di nomi di persone, vi sono in questo testo i primi espliciti riferimenti: l’Artico-

lo 7 vieta espressamente, infatti, la citazione di nomi di minori in qualsiasi caso, almeno che questo non avvenga “nell’interesse oggettivo del minore”, come sarebbe nel caso, ad esempio, di bambini scomparsi. L’Articolo 5, invece, oltre a sancire la possibilità, solo ed esclusivamente nel rispetto dei principi precedentemente esposti, di raccogliere dati personali

“atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale”

Sancisce anche come ai giornalisti non sia consentito pubblicare riferimenti “a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti”, riferimenti da intendersi estesi anche ai loro nomi. Per quanto riguarda la tutela della riservatezza e della sfera personale delle persone, invece, le Regole prevedono altre norme. In primis, la tutela del domicilio delle persone (Articolo 3), che si estende ai “luoghi di cura, detenzione o riabilitazione”. Il già citato Articolo 6 sancisce il rispetto della sfera privata anche delle persone pubblicamente note o che esercitano funzioni pubbliche se le notizie che li riguardano o i loro dati personali “non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”. L’Articolo 8, invece, riguarda espressamente la dignità della persona e indica come

“il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine”

L’Articolo 12, infine, fa riferimento alla tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali, stabilendo come, nell’ambito delle attività giornalistiche e del diritto di cronaca, non valgono le limitazioni previste dall’Articolo 10 del GDPR, che prevede invece come il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza debba avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica. Allo stesso modo, per i giornalisti, non valgono le limitazioni previste anche dall’art. 2-octies del “Codice Privacy”. In sostanza, nella fattispecie della copertura giornalistica di casi giudiziari, a prevalere deve essere il diritto di cronaca, previo il rispetto del principio di essenzialità dell’informazione e l’interesse pubblico della notizia o altre specifiche situazioni di limitazione. È quindi possibile

pubblicare i nomi di persone indagate o arrestate quando questi sono di interesse pubblico e se non esistono specifici divieti di identificazione o necessità particolari di riservatezza. Tra queste limitazioni, ad esempio, l'Articolo 329 del Codice di procedura penale italiano vieta la pubblicazione degli atti giudiziari coperti da segreto istruttorio, quelli ovvero "coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari" o secretati per decisione motivata del Pubblico ministero. Sul punto del segreto istruttorio si è espressa anche la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nel 2013, con una sentenza su un caso svizzero, ribadendo le limitazioni in queste circostanze (Castellaneta, 2017):

"la Corte europea che non ritiene conforme alla Convenzione un divieto assoluto circa la pubblicazione di atti coperti da segreto laddove vi sia un interesse pubblico per la notizia, ma considera compatibile con il diritto convenzionale un intervento delle autorità nazionali che sanzionano la violazione del segreto istruttorio solo se manca l'interesse della collettività e se il giornalista compromette la privacy di vittime minorenni"

Altri limitazioni sono previste a loro volta dal Codice di procedura penale e riguardano situazioni che potrebbero sussistere, in particolare, nell'esercizio del diritto di cronaca. Il Codice penale, con il suo Articolo 734 bis, vieta, ad esempio, la pubblicazione delle generalità di persone vittime di violenza sessuale. La legge 194 del 1978 sull'interruzione di gravidanza impone invece la riservatezza per le persone coinvolte in questi casi, mentre vigono anche dei vincoli di riservatezza sui casi di adozione e per le vittime di Aids.

3. L'autoregolamentazione dei giornalisti

Le norme professionali e deontologiche per i giornalisti italiani sono incluse nel "Testo unico dei doveri del giornalista" dell'Ordine nazionale dei giornalisti, approvato nel 2016. Il testo è andato a riunire vari altri documenti deontologici tematici pubblicati in precedenza e ha recepito le norme prima racchiuse nelle seguenti Carte e Codici tematici o più settoriali: Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa; Carta dei doveri dell'informazione economica; Carta di Firenze; Carta di Milano; Carta di Perugia; Carta di Roma; Carta di Treviso; Carta informazione e pubblicità; Carta informazione e sondaggi; Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche; Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive e

del Decalogo del giornalismo sportivo. Del "Testo unico" fanno parte anche le "Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" allegate al "Codice Privacy" cui è stata dedicata la precedente sezione.

Il "Testo Unico" ribadisce i ruoli fondamentali della stampa libera nell'ordinamento italiano e nella democrazia, stabilendone i principi. I suoi vari articoli stabiliscono i perimetri di azione dei giornalisti e i principi deontologici su cui si fonda l'azione giornalistica. Quelli più vicini al tema in oggetto di questo *report* sono trattati dall'Articolo 3, dedicato a 'Identità personale e diritto all'oblio'. L'Articolo sancisce anche a livello deontologico alcune limitazioni già emerse da altre norme citate in precedenza, tra cui:

- e) non pubblica i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime.
- f) non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso in cui si metta a rischio la loro incolumità; non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l'identificazione o l'individuazione della residenza.
- g) presta cautela nel diffondere ogni elemento che possa condurre all'identificazione dei collaboratori dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l'incolumità loro e delle famiglie.

Per quanto riguarda, invece, il diritto all'oblio, il testo include questi passaggi:

- a) rispetta il diritto all'identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell'informazione;
- b) nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l'incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell'interessato e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età;

L'Articolo 4 rimanda, invece, nella sua interezza, per quanto riguarda la tutela della privacy, alle norme incluse nelle regole deontologiche per i giornalisti del "Codice Privacy", già trattate. Il Codice 5, dedicato invece alla tutela dei minori, fa riferimento alla "Carta di Treviso" espressamente dedicata a questo tema, in cui si legge, in fatto di citazione di nomi:

- 2) *va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;*
- 3) *va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;*

L'articolo 7 è espressamente incentrato sulla rappresentazione degli stranieri e impone la

- b) tutela l'identità e l'immagine, non consentendo l'identificazione della persona, dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle vittime della tratta e dei migranti che accettano di esporsi ai media.*

L'articolo 8, invece, riguarda la cronaca giudiziaria, che offre diversi elementi più complessi dal punto di vista della riservatezza. In questo caso il "Testo Unico" include due riferimenti espliciti alla citazione di nomi, imponendo al giornalista:

- b) la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale;*
- c) evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d'indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti;*

L'ultimo articolo del "Testo Unico", invece, rimanda alle sanzioni previste per i giornalisti che violano le norme qui previste, facendo riferimento alla legge 69 del 1963, che si occupa dell'ordinamento della professione giornalistica in Italia.

4. Le possibili sanzioni per i giornalisti

Le norme qui discusse, sia quelle di legge che quelle deontologiche, in Italia si applicano a chiunque eserciti attività giornalistiche e valgono quindi per gli iscritti agli albi professionali e per chi esercita la professione in

modo occasionale. Il Decreto legislativo n. 101 del 2018, quello che ha adeguato il "Codice Privacy" italiano al GDPR, nel suo comma 4, stabilisce come il trattamento lecito dei dati da parte dei giornalisti, per essere ritenuto tale, passi inderogabilmente dal rispetto delle regole deontologiche specifiche. Conseguentemente, la violazione delle regole deontologiche può significare un illecito trattamento dei dati personali: in quel caso le sanzioni deontologiche si applicano solo agli iscritti agli Albi professionali, ma eventuali riscontrate violazioni possono essere contestate a chiunque eserciti attività giornalistiche. In primis, le sanzioni professionali previste dal "Testo Unico dei doveri del giornalista" e dalla legge n. 69 del 1963 sono queste, in ordine di gravità:

a) L'avvertimento.

L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri. Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine. L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario. Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

b) La censura

La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

c) La sospensione

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

d) La radiazione

La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro.

L'illecito trattamento di dati personali è tutelato dal "Codice Privacy" ed è dettagliato al suo articolo 167. La norma punisce chiunque utilizzi dati personali al fine di arrecare danno a qualcuno o ottenere profitti e il reato è procedibile d'ufficio, senza che sia necessaria la querela da parte della parte lesa. Se sono escluse fattispecie più gravi, il reato è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi. Nella sezione dedicata alla inter-

viste vedremo come il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche o di informazioni non sia, secondo la giurisprudenza, da considerarsi un'attività che possa attenersi a queste due specificazioni. Di conseguenza, questo elemento scongiura potenzialità penali ai danni dei giornalisti che trattassero dati personali in modo illegittimo. Restano aperte, invece, le possibilità di risarcimento danni ottenibili in sede civile.

Una menzione in questa sede spetta anche alla "Diffamazione a mezzo stampa", un'aggravante della diffamazione semplice prevista dall'Articolo 595 del Codice penale italiano che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni o una multa non inferiore a 516 euro. Contrariamente all'illecito trattamento di dati personali, il reato di diffamazione a mezzo stampa è procedibile solo previa querela da parte della persona offesa. Un individuo citato per nome in un articolo giudicato diffamante potrebbe quindi decidere di tutelarsi querelando un giornalista o una testata. Inoltre, in caso di condanna, per la diffamazione a mezzo stampa è prevista, dall'Articolo 12 della legge 47 del 1948, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, anche una somma a titolo di riparazione per la persona che ha presentato querela. La prassi giuridica, in queste circostanze, si avvale di consuetudine di un sistema di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, per il quale - nella presoché totale casistica - le condanne non portano quasi mai al carcere, ma a pene pecuniarie (Malavenda et al., 2012, pp. 46-51). Inoltre, è bene ricordare che, escluse le ipotesi di concorso nel reato, il Direttore o Vicedirettore responsabile di una testata giornalistica può essere soggetto a pena quando non esercita il controllo necessario a bloccare la pubblicazione di contenuti giudicati offensivi, come previsto dall'Art. 57 del Codice penale. In Italia la diffamazione a mezzo stampa è un tema sempre caldo. In particolare si discute da anni attorno alle cosiddette "querelle temerarie" e al loro impatto sul lavoro dei giornalisti meno tutelati, come i freelance:

"L'Ordine dei giornalisti ha denunciato più volte questo stato di cose sostenendo che il ricorso a citazioni civili per il risarcimento danni a cifre iperboliche, fuori di ogni razionale previsione logico-giuridica, costituisce vera e propria intimidazione nei confronti, non tanto degli editori, quanto dei giornalisti che spesso rischiano di pagare in proprio somme assolutamente non rapportabili alle loro retribuzioni" (Partipilo e Falcone, 2009, p. 174)

Le "querelle temerarie" - termine non codificato nel diritto, ma entrato nel gergo professionale - sono quelle presentate senza che si manifestino le condizioni o senza che i reati contestati siano stati effettivamente com-

messi. L'intento può quindi assumere chiari contorni intimidatori a danni dei giornalisti, cui viene imposta la pressione psicologica e i costi di una possibile battaglia legale. In sostanza le "querelle temerarie" rappresentano un estremo in cui gli strumenti giuridici possano essere utilizzati per scoraggiare un giornalista dal lavorare su uno specifico tema o indurlo al silenzio, una circostanza purtroppo frequente per i giornalisti *freelance* o precari (De Simone, 2017). Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi all'anno 2017, oltre il 70% delle querelle per diffamazione a mezzo stampa vengono archiviate o non mandate a processo già nella fase preliminare, a conferma di come la pratica sia purtroppo frequente. Al momento della stesura di questo *report*, è in discussione al Senato un nuovo disegno di legge per l'introduzione di "un comma all'Articolo 96 del Codice di procedura penale per prevedere una ipotesi di responsabilità aggravata civile per chi, in malafede o colpa grave, attiva un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa. Il provvedimento ha l'obiettivo di tutelare i giornalisti da azioni giudiziarie per diffamazione che hanno come unico obiettivo quello di intimidirlo e farlo tacere." ■

(Cottone, 2020)

Riferimenti bibliografici

Castellaneta, M. (2017), *Segreto istruttorio e libertà di stampa: la Cedu fissa i limiti per i giornalisti*. Disponibile da: www.marinacastellaneta.it/blog/segreto-istruttorio-e-liberta-di-stampa-la-cedu-fissa-i-limiti-per-i-giornalisti.html.

Cottone, N. (2020), *Diffamazione a mezzo stampa: in arrivo la legge sulle liti temerarie*. In "Il Sole 24 Ore", 16 gennaio. Disponibile da: www.ilsole24ore.com/art/diffamazione-mezzo-stampa-arrivo-legge-liti-temerarie-ACCv3PCB.

Cuniberti, M. (2011). *Il limite del buon costume*. In: Cuniberti, M., Lamarque, E., Tonoletti, B., Vigevari, G.E., Viviani Schlein, M.P. (a cura di) *Percorsi di diritto dell'informazione* (III ed.), Torino: Giappichelli, p. 33-46.

De Simone, A. (2017). *In difesa dei giornalisti (precari), contro le querelle usate come arma*. "Valigia Blu", 1. marzo. Disponibile da: www.valigiablu.it/querelle-temerarie-giornalismo/.

Malavenda C., Melzi D'Eril C., e Vigevari G.E. (2012). *Le regole dei giornalisti: Istruzioni per un mestiere pericoloso*, Il Mulino, Bologna.

Partipilo, M. e Falcone, V. (2009) (a cura di). *Il diritto del giornalista*, Centro di documentazione giornalistica, Roma.

Saetta, B. (2012). *Privacy o diritto alla riservatezza e protezione dei dati personali*. Brunosaetta.it. Disponibile da: brunosaetta.it/privacy-o-diritto-alla-riservatezza-e-protezione-dei-dati-personali.html.

Saetta, B. (2019). *Privacy e giornalismo*. Brunosaetta.it. Disponibile da: protezionedatipersonali.it/privacy-e-giornalismo.

■ Due testimonianze dall'Italia

a cura di Philip Di Salvo

Università della Svizzera italiana (USI)

ABSTRACT

Dall'intervista all'avv. Malavenda risalta che dal principio del rispetto dell'essenzialità, iscritto nella legge, non derivano obblighi precisi per la citazione dei nomi in cronaca, e neppure per quanto concerne l'immagine delle persone. È invece regolato in modo efficace il diritto all'oblio. Il trattamento illecito di dati personali difficilmente in Italia potrebbe esporre il giornalista a sanzioni penali. Secondo il giornalista Luca Rinaldi, è frequente il ricorso alla querela da parte della persona citata a scopo soprattutto intimidatorio. Vigè però in sostanza un regime abbastanza tranquillo e sostanzialmente condiviso. Anche il giornalista ritiene che il criterio della rilevanza pubblica della persona citata sia un criterio accettabile. Anche il diritto di replica si è rivelato uno strumento utile nel senso del rispetto della persona citata.

FR

RESUMÉ

L'avocat Malavenda nous explique comment, en Italie, le principe d'une information essentielle est prévu par la loi ; mais ce principe n'implique pas d'obligation précise, tant en ce qui concerne la citation des noms que pour la protection des personnes. Au contraire, le droit à l'oubli est efficacement réglé. Tout ceci a pour conséquence que l'utilisation et la diffusion de données personnelles amènent bien difficilement les journalistes à être condamnés par le droit pénal. Selon le journaliste Luca Rinaldi, les plaintes pénales n'ont souvent qu'un but intimidant. Mais en réalité, en Italie, on vit une situation assez sereine, vu que les différentes parties en cause partagent les mêmes principes : d'une part, les journalistes acceptent le critère de la pertinence publique des personnes citées. D'autre part, le droit de réponse a fourni un outil valable pour défendre le respect de la personne citée dans les médias.

DE

ZUSAMMENFASSUNG

Aus dem Interview mit dem RA Malavenda geht hervor, dass vom gesetzlich verankerten Prinzip der Beschränkung auf das Wesentliche keine konkreten Verpflichtungen bezüglich der Namensnennung oder dem Abbilden von Personen abgeleitet werden können. Das Recht auf Vergessen hingegen ist wirksam geregelt. In Italien würde das widerrechtliche Verwenden personenbezogener Daten die Journalist*in kaum vor strafrechtliche Sanktionen stellen. Gemäss dem Journalisten Luca Rinaldi greifen betroffene Personen vor allem zu Einschüchterungszwecken auf das rechtliche Mittel der Strafanzeige zurück. Zurzeit ist die Situation grundsätzlich jedoch eher ruhig und ausgeglichen. Auch der Journalist hält das Kriterium des öffentlichen Interesses der genannten Person für sinnvoll. Das Recht auf Gegendarstellung hat sich ebenfalls als nützliches Instrument erwiesen, um die mit Namen genannte Person zu schützen.

Questo Rapporto, come già per la parte dedicata alla Svizzera, oltre all'analisi delle norme previste nell'ordinamento italiano attinenti alla citazione di nomi di persone in articoli giornalistici, si basa sui contributi di due esperti: una giurista e un giornalista di inchiesta specializzato in cronaca giudiziaria: l'avv. Caterina Malavenda, specializzata in tematiche giornalistiche e diritto dell'informazione, e il giornalista Luca Rinaldi, membro dell'*Investigative Reporting Project Italy* (IRPI) e firma del "Corriere della Sera" e di altre testate italiane. ■

lizzato in cronaca giudiziaria: l'avv. Caterina Malavenda, specializzata in tematiche giornalistiche e diritto dell'informazione, e il giornalista Luca Rinaldi, membro dell'*Investigative Reporting Project Italy* (IRPI) e firma del "Corriere della Sera" e di altre testate italiane. ■

A. Intervista a Caterina Malavenda, avvocato

Partendo dalle norme vigenti e dai loro principi, secondo l'avv. Malavenda, rimangono diversi punti di incertezza, in particolare per quanto riguarda il principio di essenzialità dell'informazione, ritenuto eccessivamente vago:

"Il codice deontologico dice che i dati possono essere trattati senza consenso se sono essenziali per l'informazione. I giornalisti possono quindi citare il nome e cognome di una persona, la sua immagine, i suoi dati giudiziari, sanitari o altro se questo è essenziale per l'informazione che si accingono a dare. Quello di essenzialità è però un concetto che ognuno interpreta a modo suo. Di norma i giornalisti lo fanno in maniera estensiva, e i giudici in modo restrittivo. Quindi non c'è un unico criterio di essenzialità."

Dalle norme sul trattamento dei dati emerge uno spunto – spesso sottovalutato – interessante in materia di diritto all'oblio e la sua tutela nelle norme italiane:

"Nel diffondere un dato personale, che deve essere sempre attuale, bisogna tener conto anche del tempo trascorso. Ora il diritto all'oblio è stato codificato a livello europeo, ma in Italia siamo stati i primi a trattarlo, già in tempi di carta stampata, dicendo che non è possibile riesumare una vicenda antica se non c'è una ragione contingente e attuale, a meno che la persona interessata non sia per qualche ragione o nota o diventata oggetto di cronaca contingente. Altrimenti l'oblio impone di rimuovere e di de-indicizzare gli articoli in rete lasciandoli solo nell'archivio storico dei giornali e di aggiornare i dati alla luce dell'evoluzione degli eventi. A emergere è una sorta di attenzione al dato nel suo sviluppo progressivo."

Dal punto di vista dell'avv. Malavenda, questo potrebbe, potenzialmente, sollevare un problema di archiviazione di fatti storici e di reperibilità degli articoli più datati:

"Il rischio concreto è che possa esserci qualche sentenza che sostenga come gli articoli debbano essere rimossi persino dagli archivi dei giornali. Se dovesse accadere qual-

cosa di simile ci sarebbero dei buchi della memoria sui fatti più antichi."

Dal punto di vista delle sanzioni, l'avv. Malavenda sottolinea come in Italia il trattamento illecito di dati personali difficilmente potrebbe portare un giornalista ad affrontare questioni penali:

"Nel nostro sistema di diritto penale lo sfruttamento dei dati personali senza consenso o in maniera illecita è sanzionato solo se si riscontra un dolo specifico, ovvero se viene fatto per arrecare un danno o per ricavarne un profitto. La giurisprudenza ha però escluso che la cronaca possa essere considerata una forma di profitto. Se quindi si usa un dato a fini informativi non si è penalmente sanzionabili e si risponde solo civilmente, con un aggravio. Nella nostra normativa, il trattamento dei dati contro la legge è considerato attività pericolosa, quindi l'onere di prova che non vi sia stato l'episodio incombe su chi l'ha causato e non su chi lo rivendica. Nel caso dei dati, l'onere di provare che il danno non c'è stato incombe quindi su chi è chiamato a risarcire. Civilmente in Italia non c'è un tetto massimo per la richiesta di danni, sono i tribunali a calmierare, ma le cifre possibili oscillano tra i 5 e i 50mila euro"

Da un punto di vista complessivo, l'avv. Malavenda giudica in questo modo le norme italiane che intervengono nel lavoro dei giornalisti nelle circostanze della potenziale citazione di un nome:

"Il sistema giudiziario in Italia funziona a fisarmonica. Vi sono i periodi in cui va per la maggiore la cronaca e altri in cui si propende per l'oblio. Si è vista prima una espansione eccessiva delle possibilità di cronaca, poi, al contrario, una preponderanza per l'oblio dei dati personali. Ora la situazione è più equilibrata e vige un regime abbastanza tranquillo e sostanzialmente condiviso, ma senza certezze. È possibile, infatti, citare un dato con la certezza che sia essenziale, ma l'altra parte potrebbe verificare il contrario. E su questo punto credo che ci vorrebbe qualche messa a punto ulteriore perché la decisione rimane troppo facoltativa." ■

B. Intervista a Luca Rinaldi, giornalista

Con il secondo interlocutore si è analizzata la questione della citazione di nomi in articoli giornalistici da un punto di vista più pratico e attinente alla sua esperienza di giornalista di cronaca - principalmente giudiziaria - e di inchiesta. In primis, emerge chiaramente il valore intrinseco connesso alla citazione di un nome in un contenuto giornalistico:

“Il tema è quello della rilevanza pubblica del nome citato. Pertanto, se si decide di citare - in un caso di corruzione, ad esempio - un funzionario che svolge un ruolo sensibile all'interno di quello specifico caso, il nome è probabilmente meritevole di una citazione. Invece, se il nome fosse quello di una persona che è venuta in contatto con un determinato contesto ma non ha partecipato materialmente alla commissione di un reato o di un presunto illecito, la citazione del nome diventa superflua. Ci sono delle zone grigie, comunque, ma il nostro compito è quello di fare i giornalisti, non i magistrati. La citazione di un nome fatta troppo a cuor leggero può portare a conseguenze dal punto di vista penale. Pertanto, occorre disporre sempre di un corpus di documenti e prove su cui basarsi piuttosto forte prima di andare a citare un nome in un articolo”

Al fine di mettersi al riparo da una possibile querela da parte di una persona citata per nome, continua Rinaldi, è buona pratica per i giornalisti prendere delle precauzioni prima di citare un nome, specialmente in termini di diritto di replica:

“Ovviamente ci si pone tutte le domande del caso in termini di possibili querele o richieste di risarcimento danni. Si tende quindi sempre a chiedere una versione, una replica, o un commento anche alle persone che vengono citate, specialmente se queste non sono riconducibili direttamente a fatti criminosi. Quando si ha a disposizione una replica da parte delle persone citate è più semplice andare a nominare qualcuno. Il diritto di replica è un passaggio che dà una grande libertà di movimento, per quanto sia certamente un impiccio nella fase di scrittura e in quella di ricerca”

Il profilo della diffamazione rimane però quello che più preoccupa i giornalisti in queste circostanze:

“Sicuramente i profili della diffamazione sono quelli più importanti. Spesso nelle cause per diffamazione il querelante contesta la pubblica rilevanza della sua posizione,

per cui spesso la causa di diffamazione si gioca proprio sul fatto che la citazione fatta sia di una persona con una rilevanza pubblica o meno. Questo può essere il discrimine tra una richiesta di archiviazione o un rinvio a giudizio nella fase delle indagini preliminari. La rilevanza pubblica è quindi il discrimine fondamentale per la citazione di un nome e non a caso è spesso quello che viene contestato. Simile è il caso dell'accostamento di due nomi nello stesso contesto. Ad esempio, sono stato chiamato in causa da una persona che sosteneva di essere stata diffamata dall'essere accostata a Marcello Dell'Utri. Questo è uno scenario molto frequente. Mi è capitato anche di recente, con un caso di richiesta di mediazione, perché una persona si era risentita per essere stata tirata in causa nello stesso contesto di Matteo Renzi”

Ci sono comunque diversi aspetti che intervengono quando si tratta di decidere se dare pubblicità a un nome, oppure no, una volta stabilito di trovarsi all'interno dei paletti previsti dalle norme. Secondo Rinaldi esistono anche altri elementi da comprovare:

“Nel momento in cui si decide di citare un nome a giocare un ruolo importante è il fatto che la persona in oggetto abbia partecipato in maniera non solo figurativa agli eventi. Può succedere, ad esempio, che qualcuno possa comparire in un'intercettazione telefonica o possa essere coinvolto da un magistrato che segue una sua convinzione. Il fatto di trovare qualcuno nominato all'interno di un brogliaccio fa certamente nascere un sospetto, ma non giustifica il fatto che io vada a nominare espressamente questa persona. Alla fine bisogna guardare effettivamente a quanto si ha già in termini di evidenza, specialmente se si ha un track record abbastanza corposo attorno a un nome. Si può concludere che la decisione arriva dopo aver collezionato non solo una serie di episodi, ma quando viene fuori la classica bandierina rossa”

A livello di pratica, Rinaldi sottolinea le differenze di approccio e sensibilità che è possibile incontrare in redazioni di taglio differente, tra la cronaca - che lavora sul quotidiano - e l'inchiesta, che spesso opera su temi e tempistiche meno strette:

“Ho la fortuna di aver vissuto un po' tutti i contesti giornalistici, dalla redazione dove si fa la cronaca quotidiana, fino a situazioni dove c'è più contesto da costruire, dove il lavoro è più complesso e viene svolto anche con meno

pressione dal punto di vista del tempo e del dover necessariamente vendere a tutti i costi una storia o una vicenda più o meno pruriginosa. L'esperienza del quotidiano mi insegna che su queste decisioni non c'è grosso dibattito, per quanto riguarda il nostro Paese: più uno è disgraziato meno dibattito c'è. In sostanza, di un Mario Rossi si tende a mettere il nome. Mentre invece, quando si va a incrociare un livello di potere più alto, il livello di dibattito si alza anche all'interno della redazione dei quotidiani [...] Diversamente invece, lavorando in contesti più complessi e investigativi, si ha uno standard più strutturato, prima di decidere di andare a citare un nome. Naturalmente è una cosa dettata anche dai tempi e da esigenze differenti però diciamo che ci sono questi due piani."

Dal punto di vista del giudizio sulle norme, l'opinione di Rinaldi, basata sulla sua esperienza diretta, è positiva nei confronti delle norme esistenti ma più critica nei

confronti della facilità con cui si possa essere querelati per la semplice citazione di un nome e all'utilizzo "temerario" delle querele, come si accennava nelle sezioni precedenti:

"Rispetto al prendersi la libertà di fare un nome, non c'è nessun tipo di norma che ci dica di non poter, ad esempio, fare un nome prima della fine di un processo. Da quel punto di vista non ci sono grosse limitazioni. La questione però sorge quando fare un nome costa una querela. A quel punto scatta l'utilizzo intimidatorio della querela. È frequente che un tribunale faccia una diffida sullo scrivere su un tema durante le indagini preliminari, che possono durare anche 3/4 anni. La querela è però sbilanciata a carico dei giornalisti. La richiesta di risarcimento danni è meno comune perché richiede alla parte lesa di provare il danno subito in sede civile. Dal punto di vista del penale, invece, è proprio un attimo". ■

I modelli europei che limitano la diffusione dell'identità delle persone indagate o imputate

Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich

Università di Roma Tre

ABSTRACT

Il contributo del prof. Zeno-Zencovich mette dapprima in evidenza le restrizioni alla pubblicazione dell'identità di persone indagate o imputate, previste in Germania, in Austria e in Svizzera, sia a livello legislativo sia in quello dei codici professionali. In Francia manca una normativa in materia e in Italia non esiste alcun divieto alla pubblicazione del nominativo, salvo il caso di imputati minorenni e di vittime di aggressioni sessuali. La Convenzione Europea dei Diritti Umani prevede all'art. 10 il principio e i limiti della libertà d'espressione e di stampa. Scarsa è la giurisprudenza. La relazione descrive I pochi casi giudicati dalla Corte, nessuno dei quali riguarda la Svizzera. È richiamata infine una Raccomandazione del 2003 del Consiglio d'Europa su "Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali".

FR

RESUMÉ

L'analyse du prof. Zeno-Zencovich met en évidence les restrictions prévues en Allemagne et en Autriche à propos de la publication des noms des personnes, objet d'une enquête pénale ou d'un procès. Au contraire, en France, il n'y a pas de législation en la matière, tandis qu'en Italie, il n'existe aucune interdiction pour la publication des noms, sauf s'ils concernent des mineurs et des victimes d'agressions sexuelles. La Convention Européenne des Droits de l'Homme prévoit dans son art. 10 le principe de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, avec des limites. La jurisprudence de cet article est très limitée : le prof. Zencovich décrit les cas jugés par la Cour. Aucun de ces cas ne concerne la Suisse. Enfin, on cite une Recommandation de 2003 du Conseil de l'Europe sur les principes relatifs aux informations fournies à travers les moyens de communication lors de procédure pénales.

DE

ZUSAMMENFASSUNG

Der Beitrag von Prof. Zeno-Zencovich hebt zunächst die Restriktionen betreffend der Veröffentlichung der Identität von beschuldigten oder angeklagten Personen hervor, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowohl auf Gesetzesebene, als auch in den Berufskodizes vorgesehen sind. In Frankreich fehlt eine solche Regelung, und Italien kennt kein Verbot der Namensnennung – ausgenommen sind minderjährige Angeklagte und Opfer von sexuellen Übergriffen. Die europäische Menschenrechtskonvention sieht in Art. 10 den Grundsatz und die Grenzen der Meinungsäußerungs- und Pressefreiheit vor. Es gibt wenig Rechtsprechung dazu. Der Bericht beschreibt die wenigen vom Gericht behandelten Fälle; keiner davon betrifft die Schweiz. Schliesslich wird auf die „Empfehlung zur Verbreitung von Informationen und Meinungen seitens der Medien im Zusammenhang mit Strafverfahren“ des Europarats aus dem Jahr 2003 verwiesen.

Va in primo luogo evidenziato come la prassi esistente in Svizzera di vietare, in linea di principio, la pubblicazione della identità di persone indagate o imputate sia comune a quella esistente in Germania e in Austria¹. Vi è dunque una forte circolazione del modello, facilitato dalla comunanza di lingua in questa area.

In **Germania** la soluzione è di natura giurisprudenziale e affermata ripetutamente dal *Bundesgerichtshof* (BGH) e confermata dalla Corte Costituzionale (*BVerfG*) nella sua decisione del 5.6.1973².

Secondo tale supremo consesso *“l’interesse a ricevere l’informazione non è assoluto. L’importanza centrale del diritto della personalità richiede non solo rispetto della sfera intima e inviolabile [della persona accusata], ma an-*

che una stretta osservanza del principio di proporzionalità. L’invasione della sfera personale è limitata al bisogno di soddisfare adeguatamente l’interesse [del pubblico] a ricevere l’informazione, mentre il danno arrecato alla persona accusata deve essere proporzionato alla gravità del reato o alla sua importanza per il pubblico. Di conseguenza, non è sempre consentito diffondere il nome o l’immagine o usare altri mezzi per identificare la persona”.

Il BGH in questa operazione di bilanciamento ha ritenuto che la diffusione sia lecita quando, esemplificativamente, l’accusa riguardi un reato grave e non uno di minore entità; quando la persona accusata sia una “figura pubblica”; quando il nome della persona accusata è già nel dominio pubblico³.

1

In generale si rinvia per l’approfondita analisi comparata del tema a: G. Resta, *Trial by Media as a Legal Problem. A Comparative Analysis*, Napoli 2009, p. 130 ss.; e ID, *Dignità, persona, mercati*, Torino 2014, p. 213 ss.; nonché, volendo, V. Zeno-Zencovich, *Comunicazione, reputazione, sanzione*, in *Dir. informazione e informatica* 2007, 263 (con particolare riferimento alle “reputational sanctions”).

2

Germania. *BVerfG*, Urteil vom 05.06.1973 - 1 BvR 536/72 (ed il commento di E-J. Lampe, *Der Straftäter als “Person der Zeitgeschichte”*, in 26 *NJW* 217 (1973)

3

BGH 7.12.1999, in 53 *NJW* 1036 (2000); BGH 15.11.2005, in 59 *NJW* 599 (2006). In dottrina v. G. Müller, *Probleme der Gerichtsberichterstattung*, in 60 *NJW* 1617 (2007); M. Löffler, R. Ricker, *Handbuch des Presserechts*, Monaco 2005, p. 328 s.

A seguito di tale orientamento giurisprudenziale l'art. 8.1. delle Linee-guida contenute nel *PresseKodex* emanato dal Consiglio della Stampa tedesca stabilisce che, come regola generale, gli organi di stampa "non devono pubblicare alcuna informazione a carattere verbale o figurativo che permetta l'identificazione della vittima o degli autori di un reato"⁴.

4

Richtlinie 8.1 – Kriminalberichterstattung

(1) An der Information über Straftaten, Ermittlungs- und Gerichtsverfahren besteht ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit. Es ist Aufgabe der Presse, darüber zu berichten.

(2) Die Presse veröffentlicht dabei Namen, Fotos und andere Angaben, durch die Verdächtige oder Täter identifizierbar werden könnten, nur dann, wenn das berechtigte Interesse der Öffentlichkeit im Einzelfall die schutzwürdigen Interessen von Betroffenen überwiegt. Bei der Abwägung sind insbesondere zu berücksichtigen: die Intensität des Tatverdachts, die Schwere des Vorwurfs, der Verfahrensstand, der Bekanntheitsgrad des Verdächtigen oder Täters, das frühere Verhalten des Verdächtigen oder Täters und die Intensität, mit der er die Öffentlichkeit sucht.

Für ein überwiegendes öffentliches Interesse spricht in der Regel, wenn

- eine außergewöhnlich schwere oder in ihrer Art und Dimension besondere Straftat vorliegt,
- ein Zusammenhang bzw. Widerspruch besteht zwischen Amt, Mandat, gesellschaftlicher Rolle oder Funktion einer Person und der ihr zur Last gelegten Tat,
- bei einer prominenten Person ein Zusammenhang besteht zwischen ihrer Stellung und der ihr zur Last gelegten Tat bzw. die ihr zur Last gelegte Tat im Widerspruch steht zu dem Bild, das die Öffentlichkeit von ihr hat,
- eine schwere Tat in aller Öffentlichkeit geschehen ist,
- ein Fahndungsersuchen der Ermittlungsbehörden vorliegt.

Liegen konkrete Anhaltspunkte für eine Schuldunfähigkeit des Verdächtigen oder Täters vor, soll auf eine identifizierende Berichterstattung verzichtet werden.

(3) Wenn erneut über ein zurückliegendes Strafverfahren berichtet wird, sollen im Interesse der Resozialisierung in der Regel Namensnennung und Fotoveröffentlichung des Täters unterbleiben. Das Resozialisierungsinteresse wiegt umso schwerer, je länger eine Verurteilung zurückliegt.

(4) Über Personen, die an der Rechtspflege beteiligt sind, wie z. B. Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Sachverständige, darf in der Regel identifizierend berichtet werden, wenn sie ihre Funktion ausüben.

Bei Zeugen sind Namensnennung und Fotoveröffentlichung in der Regel unzulässig.

In **Austria** l'art. 7a del Mediengesetz⁵ prevede che il nome e l'immagine di una persona vittima o sospettata di un reato non possano essere pubblicati "ogni qualvolta ciò determini la lesione di interessi meritevoli di tutela del soggetto e non sussiste un interesse pubblico predominante, in considerazione dello status dell'individuo o di altre circostanze".

5

Austria. Bundesgesetz vom 12. Juni 1981 über die Presse und andere publizistische Medien (Mediengesetz - MedienG)

§ 7a Schutz vor Bekanntgabe der Identität in besonderen Fällen:

(1) Werden in einem Medium der Name, das Bild oder andere Angaben veröffentlicht, die geeignet sind, in einem nicht unmittelbar informierten größeren Personenkreis zum Bekanntwerden der Identität einer Person zu führen, die

1. Opfer einer gerichtlich strafbaren Handlung geworden ist oder
2. einer gerichtlich strafbaren Handlung verdächtig ist oder wegen einer solchen verurteilt wurde oder
3. als Auskunftsperson vor einem Untersuchungsausschuss des Nationalrates angehört wurde, und werden hiedurch schutzwürdige Interessen dieser Person verletzt, ohne dass wegen deren Stellung in der Öffentlichkeit, wegen eines sonstigen Zusammenhanges mit dem öffentlichen Leben oder aus anderen Gründen ein überwiegendes Interesse der Öffentlichkeit an der Veröffentlichung dieser Angaben bestanden hat, so hat der Betroffene gegen den Medieninhaber Anspruch auf Entschädigung für die erlittene Kränkung. Der Entschädigungsbetrag darf 20 000 Euro nicht übersteigen; im Übrigen ist § 6 Abs. 1 zweiter Satz anzuwenden.

(2) Schutzwürdige Interessen des Betroffenen werden jedenfalls verletzt, wenn die Veröffentlichung

1. im Fall des Abs. 1 Z 1 geeignet ist, einen Eingriff in den höchstpersönlichen Lebensbereich oder eine Bloßstellung des Opfers herbeizuführen,
2. im Fall des Abs. 1 Z 2 sich auf einen Jugendlichen oder bloß auf ein Vergehen bezieht oder das Fortkommen des Betroffenen unverhältnismäßig beeinträchtigen kann.

(3) Der Anspruch nach Abs. 1 besteht nicht, wenn

1. es sich um einen wahrheitsgetreuen Bericht über eine Verhandlung in einer öffentlichen Sitzung des Nationalrates, des Bundesrates, der Bundesversammlung, eines Landtages oder eines Ausschusses eines dieser allgemeinen Vertretungskörper handelt,
2. die Veröffentlichung der Angaben zur Person amtlich veranlaßt war, insbesondere für Zwecke der Strafrechtspflege oder der Sicherheitspolizei,
3. der Betroffene mit der Veröffentlichung einverstanden war oder diese auf einer Mitteilung des Betroffenen gegenüber einem Medium beruht
4. es sich um eine unmittelbare Ausstrahlung im Rundfunk (Live-Sendung) handelt, ohne daß ein Mitarbeiter oder Beauftragter des Rundfunks die gebotene journalistische Sorgfalt außer acht gelassen hat, oder
5. es sich um die Abrufbarkeit auf einer Website handelt, ohne dass der Medieninhaber oder einer seiner Mitarbeiter oder Beauftragten die gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen hat.

La norma indica peraltro alcune priorità: l'interesse all'anonimizzazione prevale quando la diffusione delle generalità del soggetto interferirebbe con la sua vita strettamente privata, oppure quando si tratta di un reato minore, oppure potrebbe pregiudicare sproporzionalmente l'inserimento sociale del soggetto.

Lo stesso articolo in ogni caso prevede casi di divieto assoluto di pubblicazione o con riferimento alla identità della vittima o quando le persone coinvolte sono minori di età. In caso di violazione è previsto un risarcimento fino ad un massimo di € 20.000 e ai sensi dell'articolo 78 della legge sulla proprietà intellettuale può essere inibita la pubblicazione dell'immagine.

In **Francia**, invece, manca una normativa in materia e la giurisprudenza appare negare un diritto all'anonimizzazione, a meno che non vi sia un grave *vulnus* alla presunzione di innocenza⁶.

6

Francia. V. Cass. civ. 20.6.2002, n. 11916, G.L. c. France 2 : « *Le fait de divulguer le nom d'une personne majeure inculpée ou mise en examen n'est interdit par aucun texte. Il est permis de rendre compte des affaires judiciaires en cours d'instruction dès lors que les journalistes n'assortissent la relation des faits d'aucun commentaire de nature à révéler un préjugé de leur part quant à la culpabilité de la personne en cause. L'utilisation du mode conditionnel et l'absence de tout caractère désobligeant ou tendancieux dans la présentation et le traitement des éléments de la mise en cause excluent toute atteinte à la présomption d'innocence de la personne concernée* ».

In **Italia** non c'è alcun divieto alla pubblicazione del nominativo di persona coinvolte in reati, se non con riferimento a imputati minorenni (art. 13 del DPR 22.9.1988, n. 448 e art. 50 D. Lgs. 30.6.2003, n. 196) e a vittime di reati sessuali (art. 734 bis cod. pen.).⁷

7

Risultano anche altri Codici deontologici giornalistici che trattano il tema della pubblicizzazione del nome di persone coinvolte in reati i testi (nella traduzione inglese) sono tratti dai siti "EthicNet-Journalism Ethics" e "Accountable Journalism".

Danimarca: *"The name or any other identification of a suspect or an accused should be omitted if no public interest calls for the publication of the name. Caution should be exercised in publishing statements to the effect that information has been laid with the police against a person mentioned by name. Such information should as a rule not be published until the information laid has resulted in the intervention of the police or the prosecution. However, this rule shall not apply to statements referred to by the person informed against, or if the information laid is already widely known or is of considerable public interest, or if under the existing circumstances it must be assumed that the information laid was well-founded."*

Finlandia: *"31. The name, photograph or other identifying facts of a person convicted of a crime may be published, unless it is viewed as clearly excessive in terms of the position or action of that individual. The journalist must be particularly careful not to disclose the identity of a minor or person found to be criminally unaccountable.*

32. Carefulness is required when presenting information that may lead to the identification of the subject in cases where the subject is only considered a suspect or has been charged.

33. Information about the convicted, charged or suspected individual should not be published if it may reveal the identity of the victim of a highly sensitive crime.

34. The identity of a victim of a highly sensitive crime must be protected, unless the matter is of considerable public interest."

Norvegia: *"4.7. Be cautious in the use of names and photographs and other clear identifiers of persons in referring to contentious or punishable matters. Special caution should be exercised when reporting cases at the early stage of investigation, cases concerning young offenders and cases in which an identifying report may place an unreasonable burden on a third party. Identification must be founded on a legitimate need for information. It may, for instance, be legitimate to identify someone where there is imminent danger of assault on defenceless individuals, in the case of serious and repeated crimes, if the identity or social position of the subject is patently relevant to the case being reported on, or where identification protects the innocent from exposure to unjustified suspicion."*

Svezia: *"7. Consider carefully any publicity which could violate the privacy and integrity of individuals. Refrain from such publicity unless the public interest obviously demands public scrutiny"*

1. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo (CEDU)

Com'è noto, l'art. 10 (*Libertà di espressione*) della Convenzione Europea dei Diritti Umani statuisce che:

1. *Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.*
2. *L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.*

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull'art. 10 è amplissima ma le decisioni che riguardano la pubblicazione del nome degli accusati di un reato sono davvero poche. Nel caso *News Verlags GmbH & Co. KG c. Austria* dell'11.1.2000 veniva contestata l'applicazione dell'art. 7a del *PressG* Austriaco, con riferimento alla pubblicazione dell'immagine di taluni sospettati di atti di terrorismo.

La Corte, analizzando le varie giustificazioni adottate dal governo austriaco, ha riconosciuto che (§ 43) l'ingerenza sulla libertà d'espressione era prevista dalla legge e che (§ 46) essa mirava a perseguire obiettivi legittimi ai sensi del secondo comma dell'art. 10 CEDU. Sul punto

se l'ingerenza fosse "necessaria in una società democratica" la CEDU conclude (§§ 58/60) nel senso della violazione. Tuttavia, la motivazione è quantomeno perplessa: « 58. *La Cour admet qu'il peut y avoir de bonnes raisons d'interdire de publier la photo d'un suspect par elle-même, selon la nature de l'infraction en cause et les circonstances particulières de l'affaire. C'est ainsi qu'a raisonné la Cour suprême lorsqu'elle a déclaré que même la publication d'une photo accompagnée d'une déclaration exposant correctement les faits était susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée. La cour d'appel de Vienne n'a toutefois invoqué aucun motif en ce sens. Elle n'a pas non plus, contrairement au tribunal de commerce de Vienne, procédé à la mise en balance de l'intérêt de B. à voir protéger sa photo et de celui du public à la voir paraître, alors que l'article 78 de la loi sur le copyright l'exige, ainsi que le Gouvernement l'a indiqué. Cela est d'autant plus surprenant que la publication de la photo d'un suspect n'est pas interdite de manière générale par l'article 7a de la loi sur les médias sauf si le suspect est un mineur ou s'il s'agit de simples délits, mais est précisément fonction de la mise en balance des intérêts respectifs en jeu. En bref, les motifs invoqués par la cour d'appel de Vienne, quoique « pertinents », ne sont pas « suffisants ».*

« 59. *Certes, comme l'a fait remarquer le Gouvernement, les décisions d'interdiction n'ont nullement restreint le droit de la société requérante à publier des commentaires sur la procédure pénale dirigée contre B. Elles ont cependant limité son choix quant au mode de présentation de ses comptes rendus, puisqu'il n'est pas contesté que les autres médias étaient libres de continuer à publier la photo de B. tout au long de la procédure pénale en question. Dans ces conditions, et eu égard à la conclusion des juridictions internes selon laquelle ce n'était pas les photos utilisées par la société requérante en elles-mêmes mais leur publication en liaison avec le texte qui portait atteinte aux droits de B., la Cour juge que l'interdiction totale de publier la photo de B. allait au-delà de ce qui était*

nécessaire pour protéger B. de la diffamation et d'une atteinte à son droit d'être présumé innocent. Dès lors, il n'existait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les décisions d'interdiction prononcées par la cour d'appel de Vienne et les buts légitimes visés ».

Nel caso *Sciacca c. Italia* dell'11.1.2005 al contrario di quello precedente, non è l'organo di informazione a doversi della violazione dell'art. 10 CEDU, bensì è la persona accusata, la cui fotografia era stata diffusa dalla Procura della Repubblica di Siracusa, a contestare la violazione dell'art. 8 CEDU, posto a tutela della vita privata⁸. Secondo la Corte di Strasburgo (§§ 29 e 30) vi era stata violazione in quanto la diffusione "non era prevista dalla legge".

« 29. *Sur l'existence d'une ingérence, la Cour rappelle que la notion de vie privée comprend des éléments se rapportant au droit à l'image d'une personne et que la publication d'une photographie relève de la vie privée (Von Hannover, précité, §§ 50-53). Elle a également donné des indications quant à l'étendue de la sphère de la vie privée et constaté qu'il existe « une zone d'interaction entre l'individu et des tiers qui, même dans un contexte public, peut relever de la « vie privée » (ibidem). Le caractère de « personne ordinaire » de la présente requérante élargit cette zone d'interaction susceptible de relever de la vie privée, et le fait que l'intéressée était l'objet de poursuites pénales ne saurait restreindre le champ de cette protection. En conséquence, la Cour conclut qu'il y a eu ingérence.*

30. *En ce qui concerne le respect de la condition selon laquelle l'ingérence doit être « prévue par la loi », la Cour constate que la requérante a contesté l'observation de cette condition sans être démentie par le Gouvernement. Sur la base des informations dont elle dispose, la Cour estime que la matière n'était pas régie par une « loi » répondant aux critères fixés par la jurisprudence de la Cour, mais plutôt par une pratique. En outre, la Cour note que l'exception au secret des actes des investigations préliminaires prévue à l'article 329 § 2 du code de procédure pé-*

nale concerne la seule hypothèse de la publication d'un acte d'enquête pour les besoins de la continuation de celle-ci. Or cela n'était pas le cas en l'espèce.

La Cour arrive donc à la conclusion qu'il n'a pas été démontré devant elle que l'ingérence était prévue par la loi. »

Al contrario, la stessa Corte nel caso *Fuchsmann c. Germania* del 19.10.2017, adita per una supposta violazione dell'art. 8 CEDU in relazione alla pubblicazione del nome di un imprenditore coinvolto in un'indagine per corruzione, ha statuito che nel caso specifico (§ 37):

“Der Gerichtshof schließt sich der Schlussfolgerung des Oberlandesgerichts an, dass der Artikel zu einer Debatte von öffentlichem Interesse beigetragen hat und ein öffentliches Interesse an der mutmaßlichen Beteiligung des Beschwerdeführers und dessen namentlicher Nennung bestanden hat.”

Aggiungendo, adesivamente (§ 38) che:

“Das Oberlandesgericht hat ferner befunden, dass auch an der Veröffentlichung des Artikels im Online-Archiv der Tageszeitung ein öffentliches Interesse bestanden habe. Zur Begründung hat es angeführt, dass die Öffentlichkeit nicht nur ein Interesse an einer Berichterstattung über aktuelle Geschehnisse habe, sondern auch an der Möglichkeit, wichtige vergangene Ereignisse zu recherchieren.”

Inoltre, il soggetto era una "figura pubblica" (§ 41); le notizie diffuse non riguardavano la vita privata del soggetto (§ 51); e le conseguenze della menzione erano limitate (§ 52).

Analoga decisione è stata assunta dalla Corte di Strasburgo nel caso *M.L. e W.W. c. Germania* del 28.6.2018, dove però l'essenza era il diritto all'oblio dei richiedenti, i quali chiedevano l'anonimizzazione dei resoconti attuali di un grave e assai risonante reato (omicidio di un noto attore) per il quale erano stati condannati all'ergastolo. Le Corti di merito tedesche avevano accolto la loro do-

8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. *Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.*
2. *Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.*

manda, ma essa era stata rigettata, con amplissima motivazione, dal BGH. Secondo la Corte di Strasburgo:

«Dans la mesure où les requérants soulignent ne pas demander que les reportages litigieux soient supprimés, mais seulement que leurs noms n'y figurent plus, la Cour note que l'anonymisation d'un reportage constitue certes une mesure moins attentatoire à la liberté d'expression qu'une suppression du reportage tout entier (voir, mutatis mutandis, Times Newspapers Ltd (nos 1 et 2), précité, § 47). Elle rappelle cependant que la manière de traiter un sujet relève de la liberté journalistique et que l'article 10 de la Convention laisse aux journalistes le soin de décider quels détails doivent être publiés pour assurer la crédibilité d'une publication sous réserve que les choix que ceux-ci opèrent à cet égard soient fondés sur les règles d'éthique et de déontologie de leur profession (Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy, précité, § 186). La Cour estime, à l'instar des médias tiers intervenants, que l'inclusion dans un reportage d'éléments individualisés, tel le nom complet de la personne visée, constitue un aspect important du travail de la presse (Fuchsman c. Allemagne, no 71233/13, § 37, 19 octobre 2017), et ce d'autant plus lorsqu'il s'agit de reportages sur des procédures pénales ayant suscité un intérêt considérable. Elle conclut que, dans la présente affaire, la disponibilité des reportages litigieux sur les sites web des médias au moment de l'introduction des demandes des requérants contribuait toujours à un débat d'intérêt général que l'écoulement d'un laps de temps de quelques années n'a pas fait disparaître.»

Nel bilanciare i vari elementi (la gravità del reato connesso; le attività pubbliche dei soggetti per chiedere la riapertura del processo; le conseguenze della diffusio-

ne) la Corte concludeva per la prevalenza del diritto all'informazione.

Per completare il quadro è opportuno menzionare la Raccomandazione 13 (2003) del Consiglio d'Europa sui "Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali".

L'art. 2 ("Presunzione di innocenza") di tale Raccomandazione stabilisce che

"Il rispetto del principio della presunzione di innocenza costituisce parte integrante del diritto ad un giusto processo. Ne consegue che pareri e informazioni relativi a procedimenti penali in corso dovrebbero essere comunicati o diffusi dai mezzi di comunicazione soltanto se ciò non pregiudica la presunzione di innocenza della persona sospettata o imputata di un reato."

L'art. 8 ("Tutela della privacy in rapporto a procedimenti penali in corso") precisa che

"Nel fornire informazioni relative a persone sospettate, imputate o condannate oppure ad altri soggetti coinvolti in procedimenti penali si dovrebbe rispettare il diritto di tali persone alla tutela della privacy, conformemente all'Articolo 8 della Convenzione. Particolare tutela dovrebbe essere fornita ai soggetti coinvolti che siano minori di età e ad altri soggetti vulnerabili, nonché alle vittime, ai testimoni ed ai familiari di persone sospettate, imputate o condannate. In ogni caso, si dovrebbero tenere particolarmente presenti le conseguenze nocive che possono investire le persone di cui al presente Principio a seguito della rivelazione di informazioni tali da consentirne l'identificazione." ■

La menzione dei nomi in cronaca nella prassi del Consiglio svizzero della stampa

di Enrico Morresi

ABSTRACT

Nel secondo dopoguerra le associazioni dei giornalisti in Europa, pur opponendosi a ogni limitazione della loro libertà, si convinsero che occorreva prevenire con l'autodisciplina l'intervento repressivo dei poteri pubblici. La "Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista" fu approvata dalla Federazione svizzera dei giornalisti il 17 giugno 1962; il primo Consiglio svizzero della stampa cominciò a funzionare nel 1967. Da allora il numero delle "prese di posizione" è costantemente aumentato: dalle poche unità dei primi decenni a 84 nel 2020. Le prime risoluzioni a proposito della citazione dei nomi in cronaca risalgono al 1992. Una svolta decisiva avvenne nel 1994, quando venne affermata la regola dell'anonimato, eccettuata una lista di casi in cui la menzione del nome poteva essere ammessa. La dottrina trovò conferma nelle Direttive – che esplicitano il codice secondo la casistica – al punto 7.2. e le regole hanno trovato costante applicazione nelle prese di posizione. L'Autore cita le risoluzioni più importanti, distinguendo i casi afferenti alla sfera giudiziaria o penale e i casi relativi a disgrazie o incidenti. Su questo ultimo punto, nella "Valutazione finale", manifesta il suo dissenso, pur senza mettere in questione l'ottimo lavoro svolto dal Consiglio della stampa.

FR

RESUMÉ

Dans les années '50 et '60 du siècle dernier, dans toute l'Europe, les associations professionnelles de journalistes étaient parvenues à la conviction que, pour éviter l'intervention répressive des pouvoirs publics, il était nécessaire d'agir avec autodiscipline. La Déclaration des devoirs et des droits du journaliste fut approuvée par la Fédération suisse des journalistes le 17 juin 1962 ; le premier Conseil Suisse de la Presse (CSP) a commencé son travail en 1967. Depuis lors, les Prises de position du Conseil ont toujours augmenté, jusqu'à arriver à 84 en 2020. Les premières décisions à propos de la mention des noms remontent à 1992. Le tournant décisif arriva en 1994, quand le CSP se prononça en faveur de la règle de l'anonymat et établit les cas pour lesquels la mention du nom pouvait être admise. Cette décision fondamentale trouva place dans les Directives de la Déclaration des devoirs et des droits du journaliste au point 7.2. Depuis lors, ce principe a été appliqué plusieurs fois par le CSP. L'auteur décrit les décisions les plus importantes : sans cacher sa position critique sur la mention des noms, il estime que le CSP a jusqu'ici réalisé un très bon travail.

DE

ZUSAMMENFASSUNG

Nach dem Zweiten Weltkrieg vertraten die Journalistenverbände in Europa die Ansicht, dass – obwohl sie jedwede Einschränkung ihrer Freiheiten ablehnten – mit Selbstregulierung einem repressiven Eingreifen vonseiten der Behörden entgegenzuwirken sei. Die „Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalisten“ wurde durch den Schweizer Journalistenverband am 17. Juni 1962 angenommen; der erste Schweizer Presserat nahm seinen Betrieb 1967 auf. Von diesem Zeitpunkt an ist die Zahl der Stellungnahmen kontinuierlich angestiegen: von den einzelnen wenigen der ersten Jahrzehnte, bis zu den 84 Stellungnahmen im Jahr 2020. Die ersten Resolutionen betreffend die Namensnennung in der Berichterstattung gehen auf das Jahr 1992 zurück. Eine entscheidende Wende fand 1994 statt, als die Anonymitätsregel eingeführt wurde, die eine bestimmte Anzahl Fälle festlegte, in welchen die Namensnennung erlaubt war. Die Bestimmung wurde durch den Punkt 7.2 der Richtlinien – die die Anwendung des Journalistenkodex auf spezifische Fälle genauer ausführen – bestätigt, und die Regelung wurde in den Stellungnahmen seither konstant angewendet. Der Autor nennt die wichtigsten Stellungnahmen, und unterscheidet dabei zwischen Fällen im Justiz- oder Strafrechtbereich und solchen, die sich auf ein Unglück oder Unfall beziehen. In Bezug auf letztere tut er in seiner abschliessenden Einschätzung seine abweichende Meinung kund, ohne dabei jedoch die ausgezeichnete Arbeit des Presserats in Frage zu stellen.

“Lo studio dei codici in sé può dare un’idea fuorviante dell’oggetto del giornalismo, ma i loro contenuti forniscono una buona approssimazione di cosa si intende che il giornalismo sia tenuto a fare; quanto meno, essi mostrano i valori rivendicati pubblicamente dai media come linee-guida del loro lavoro.”

Denis McQuail, *Sociologia dei media*, il Mulino, 2007.

Il tema del rispetto della persona nei media si pone da quando, nell’Ottocento, fu “inventata” la stampa popolare. Una legislazione repressiva parve all’inizio l’unico mezzo per combattere gli abusi. A lungo i giornalisti si opposero ad ogni limitazione della loro libertà, stentando a riconoscere che contro di essi veniva mobilitandosi non più soltanto la politica ma anche una quota consistente del pubblico. La parte più sensibile della corporazione professionale convinse allora le associazioni professionali che occorreva prevenire con l’autodisciplina l’intervento repressivo dei poteri pubblici, adottando una serie di norme di comportamento che separassero l’uso dall’abuso, salvando il principio della libertà di espressione¹.

1. Le Dichiarazioni dei Doveri del Giornalista

La Federazione internazionale dei giornalisti, con sede a Bruxelles, adottò per prima, nel 1954, un codice (la “Dichiarazione di Bordeaux”), che consisteva in un elenco di “doveri” in sette punti. Nel 1971 le associazioni e i sindacati dei giornalisti dei Paesi della Comunità europea fecero un altro passo avanti firmando una “Dichiarazione di Monaco” (di Baviera) che comprendeva anche una lista di diritti.

In Svizzera, il primo tentativo di autodisciplina risale all’8 novembre 1968, quando l’Assemblea dei delegati

dell’Associazione della Stampa Svizzera (ASS) ammise il principio di un “codice”. Si pose subito il problema del coinvolgimento degli editori. Il rapporto di una commissione presieduta da Paul Grüninger, appoggiandosi al testo di uno studioso tedesco², rispondeva positivamente al quesito se gli editori fossero da includere in una Dichiarazione dei doveri. Prevalse tuttavia, per non coalizzare opposizioni al principio stesso dell’autoregolazione, la decisione di limitarsi alla creazione di una struttura interna all’ASS.

Decisiva fu l’eco positiva che salutò anche in Svizzera la *Dichiarazione di Monaco*. L’assemblea dei delegati dell’ASS del 17 giugno 1972 la fece propria, il codice rimase tuttavia per alcuni anni lettera morta per la mancanza di un organismo deputato a farlo applicare; forse anche perché, alle difficoltà di accordarsi sugli strumenti, si sommava ancora un certo scetticismo circa il principio stesso dell’autocontrollo. Furono le iniziative a livello parlamentare intese a proteggere meglio la sfera privata³ a incoraggiare i giornalisti a chiudere il cerchio. Il 28 giugno 1976 un’assemblea straordinaria dell’ASS approvò la costituzione di un “consiglio della stampa” operativo e il 13 ottobre 1977 furono eletti i primi membri di questo organismo.

Nel Rapporto della Federazione Svizzera dei Giornalisti per il 1978 (l’ASS si era data, nel frattempo, una nuova ragione sociale) si affermava che “gli editori dovrebbero a loro volta redigere una Dichiarazione dei doveri e dei diritti e poi eleggere un organismo destinato a rego-

1

E. Morresi, *Etica della notizia*, Casagrande, Bellinzona, 2004. Bibliografia essenziale: H. Böll, *L’onore perduto di Katharina Blum*, Einaudi, 1974; R. Brancoli, *Il risveglio del guardiano*, Garzanti, Milano, 1994; J. Habermas, *Storia e critica dell’opinione pubblica* (nuova edizione riveduta sull’edizione tedesca del 1990, Laterza, Roma-Bari, 2007); H. Hug, *Wir, die Geier*, Orell Füssli, Zurigo, 1998; N. Luhmann, *La realtà dei mass media*, Franco Angeli, Milano, 2000; D. Mc. Quail, *Sociologia dei media*, il Mulino, Bologna, 2007; G. Pansa, *Carte false*, Rizzoli, 1986; K. Popper, *Cattiva maestra televisione*, Reset, Milano, 1994; V. Roidi, *Coltelli di carta*, Newton Compton, Roma, 1992; M. Schudson, *La scoperta della notizia. Storia sociale della stampa americana*, Liguori, Napoli, 1987; G. Wallraff, *Der Aufmacher. Der Mann, der bei ‘Bild’ Hans Esser war*, Kiepenhauer & Witsch, 1977.

2

“Si definiscono organi di autocontrollo della stampa le istituzioni in cui editori e giornalisti cooperano di propria iniziativa per affermare il ruolo della stampa di fronte allo Stato e alla società – con la salvaguardia, verso l’interno, dell’etica della professione e verso l’esterno difendendo la libertà di stampa” (Martin Löffler, *Presserecht*, 2. Ed. Monaco di Baviera, 1969, vol. I, p. 149.

3

Cfr. E. Morresi, *L’onore della cronaca*, Casagrande, Bellinzona, 2008; pp. 66-68: *Svizzera: la censura è davvero vietata?*

lamentare i rapporti tra loro. Si può ipotizzare che sopra i due consigli si possa creare un Consiglio superiore della Stampa: gli editori ne hanno ammesso il principio, i giornalisti attendono il seguito dei loro lavori". Ma questa prospettiva rimase nel vago e non se ne fece nulla.

2. Il Consiglio svizzero della stampa

L'attività del Consiglio svizzero della stampa conobbe una crescita lenta ma costante. Presieduto fino al 1983 da Felix Stoffel, fino al 1985 da Philippe Golay, fino al 1991 da Bernard Béguin, il Consiglio avrebbe pubblicato la sua prima "presa di posizione"⁴ nel 1983 sul tema dell'embargo, la seconda nel 1987. Da quel punto il numero delle prese di posizione conobbe una crescita costante: tre nel 1988, cinque nel 1989, 10 nel 1990, 7 nel 1991, 9 nel 1992, 8 nel 1993, 9 nel 1994... Nel 1997 (presidente: Roger Blum) si superò per la prima volta la decina (14), nel 2009 (presidente Peter Studer) la cinquantina, nel 2020 (presidente Dominique von Burg) si sono raggiunte le 84 unità.

Dal 2000, una significativa estensione della base del Consiglio indusse a ripensare la struttura dell'organismo di autocontrollo. Al "sistema" avrebbero aderito due nuove associazioni di parte sindacale: l'SSM (Sindacato svizzero dei mass media), che difende gli interessi dei dipendenti della Società Svizzera di Radiotelevisione e delle radio e televisioni locali titolari di una concessione federale, e Comedia, che tutela gli interessi di una parte dei giornalisti della stampa scritta (non tutti sono iscritti a Impressum), inoltre la "Konferenz der Chefredaktoren", che rappresenta quella categoria particolare a mezzo tra la proprietà e la redazione, che tuttavia è responsabile dei contenuti dei giornali. I quattro contraenti diedero vita a una fondazione in cui erano rappresentati secondo il numero delle quote sottoscritte, che fece propria la *Dichiarazione dei doveri e dei diritti* approvata nel 1972. La Fondazione fu presieduta per tre legislature da Enrico Morresi (1999-2011), per le due successive da Bernhard Cathomas (2011-2019), attualmente la presiede Markus Spillmann.

Il Consiglio di fondazione elegge ogni quattro anni il

Consiglio svizzero della stampa operativo, formato da 21 membri che stanno in carica per un massimo di 12 anni: 15 in rappresentanza dei giornalisti e 6 del pubblico (è assicurata la rappresentanza regionale). Lo zurighese Peter Studer ne assunse la presidenza nella prima riunione, il 18 febbraio 2000, dal 2007 al 2020 l'ha presieduto il ginevrino Dominique von Burg. Da rilevare la parte importante svolta dall'avv. Martin Künzi, segretario del Consiglio dal 1991 al 2013, della Fondazione dal 2000. Nella sua seduta costitutiva, il Consiglio decise che la *Dichiarazione dei doveri e dei diritti* sarebbe stata integrata da un documento che la esplicita nei particolari: le *Direttive*, approvate la prima volta nel 2000 e costantemente aggiornate

Il cerchio istituzionale fu esteso nuovamente nel 2008 con l'adesione dell'associazione nazionale degli editori (Stampa Svizzera) e della Società Svizzera di Radiotelevisione (SSR). Da quella data, tutti i media del Paese sono rappresentati nella Fondazione: dalla radiotelevisione nazionale ai grandi e piccoli giornali, con la sola eccezione (che ci si augura provvisoria) delle radio e delle televisioni private: un primato in Europa. Il numero delle prese di posizione era destinato ad aumentare ancora: 70 nel 2008, 66 nel 2009, 65 nel 2010, 72 nel 2011, 78 nel 2012, 73 nel 2013, 44 nel 2014, 60 nel 2015, 51 nel 2016, 53 nel 2017, 62 nel 2018, 84 nel 2020.

3. La protezione della personalità

Per molti anni, fino al 2000, il Consiglio della stampa si era riferito nelle sue Prese di posizione direttamente alla "Dichiarazione" approvata nel 1972. Circa la protezione della personalità, una sola regola di quel documento entrava in considerazione:

"Il giornalista che ricerca, riferisce, commenta fatti e idee ritiene suoi doveri essenziali: [...] 7. Rispettare la vita privata delle persone quando l'interesse pubblico non esiga il contrario, omettere ogni accusa anonima o gratuita."

Due casi e tre prese di posizione orientarono nel 1994 verso una scelta radicale la prassi del Consiglio della

⁴ Curando di distinguersi dal lessico dei tribunali ordinari, il Consiglio della stampa rinuncia a usare termini del linguaggio giudiziario, come "denuncia" o "sentenza". Le richieste d'intervento sono chiamate "reclami", le decisioni sono definite "prese di posizione" (dal tedesco *Stellungnahme* e dal francese *Prise de position*). Osservo che, in italiano, termini come "Risoluzione" (oppure: "Decisione") sarebbero stati preferibili: ma è prevalsa l'esigenza di non lasciare dubbi sul senso della pronuncia.

stampa. Tutte riguardavano casi portati alla luce durante fatti criminosi, inchieste o processi.

3/1994, *Publication des noms dans le competesrendus judiciaires* (Gremaud/"La Suisse". Prise de position du 24 janvier 1994).

Il primo caso prendeva spunto dalla pubblicazione, il 1. settembre 1992, da parte del quotidiano romando "la Suisse", della cronaca di un processo in cui, dell'accusato di una truffa ai danni di un istituto bancario, si davano il nome, l'iniziale del cognome e la foto. Alcuni mesi prima, l'Union romande des éditeurs de journaux et de périodiques (URJ) aveva convocato alcuni direttori di giornali romandi nella prospettiva di sostituire Direttive che risultavano "parzialmente applicate a Ginevra ma abbastanza ampiamente respinte dai giornalisti del resto della Svizzera romanda". Vari membri del Consiglio della stampa furono associati, a titolo individuale, a questi lavori. Il consigliere giuridico dell'URJ fu incaricato di mettere a punto un progetto, che presentò nel maggio del 1993.

Durante l'estate, un gruppo di lavoro del Consiglio svizzero della stampa mandò un questionario sull'argomento a 25 quotidiani, sette settimanali e periodici diversi, radio e televisioni della SSR e private di tutta la Svizzera. La rispondenza fu ritenuta soddisfacente, anche se solo a debole maggioranza (10 risposte contro 9) gli interpellati auspicavano la pubblicazione di Direttive a livello nazionale⁵. Oltre all'invio del questionario alle redazioni, ispirato da un articolo di Denis Barrelet, membro autorevole del Consiglio della stampa, giornalista attivo, professore universitario e autore di un testo di riferimento sul diritto dei media⁶ - il gruppo di lavoro incontrò il presidente e il vicepresidente del Tribunale federale e magistrati di diversi cantoni: vodesi, ginevrini, basilesi e ticinesi, infine propose al Consiglio della stampa una presa di posizione che dava torto al giornale:

"Il Consiglio della stampa constata una violazione della cifra 7 della 'Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista' nel caso di un resoconto apparso ne "la Suisse". È vero che il nome dell'accusato non vi figurava, però era pubblicata la sua fotografia, il che non era giustificato da nessun interesse pubblico preponderante".

5

Un sunto delle risposte ricevute nella Presa di posizione 7/1994.

6

D. Barrelet, *Droit suisse des mass média*, 1960; successivamente ampliato: *Droit de la communication*, Stämpfli Editions SA Berne, 1998.

A p. 4 delle Conclusioni si precisava che "in mancanza di disposizioni specifiche sul trattamento delle notizie di procedimenti penali (*informations judiciaires*)" era parsa auspicabile al Consiglio della stampa la pubblicazione di una serie di raccomandazioni in applicazione della Cifra 7 della *Dichiarazione*. Nell'allegato la nuova dottrina è riassunta in 7 punti. Il primo sottolinea la necessità che il massimo ritegno sia osservato nella pubblicazione dei nomi delle persone implicate in un procedimento giudiziario; il secondo precisa che il nome dell'accusato o del condannato, salvo eccezioni, non sia pubblicato e che il modo di descriverlo da parte del cronista non deve consentire un'identificazione. Il punto 3 prevede quattro deroghe:

(...)

- a) quando [la pubblicazione del nome] è giustificata da un interesse pubblico preponderante,
- b) quando la persona svolge un mandato politico o una funzione pubblica importante e il procedimento a suo carico riguarda atti incompatibili con questa attività,
- c) quando la notorietà delle persone è evidente (la nozione è da valutare in senso restrittivo)
- d) quando la persona stessa rende da sé pubblica la propria identità o accetta esplicitamente che sia divulgata,
- e) quando la pubblicazione è indispensabile per evitare una confusione pregiudizievole per un terzo.

La Presa di posizione 3/1994 reca la data del 24 gennaio 1994.

8/1994, *Namensnennung bei der Berichterstattung über schwere Verbrechen* ("Blick"/Mordfall 'Dario', Presa di posizione del 7 novembre 1994).

Un caso ancora più clamoroso era venuto alla luce, verso la fine dell'anno prima, con la pubblicazione da parte del "Blick", il 17 dicembre 1993, del nome e della foto del sadico uccisore di un tredicenne di Dörfli, nel Canton Sciaffusa. Tutti gli altri media si erano limitati a parlare e scrivere dell'"assassino di Dario" ("*Darios Mörder*"). Il 24 marzo dell'anno seguente le autorità giudiziarie avrebbero dato notizia della confessione, da

parte del criminale incarcerato, di un delitto da lui commesso in precedenza: l'uccisione del ragazzo Stefan B., accaduta dieci anni prima e mai fino a quel momento chiarita. In questo secondo caso dell'autore dei due delitti l'autorità inquirente aveva fatto nome e cognome.

Un progetto di presa di posizione relativo a questo caso fu discusso dal Plenum il 27 giugno a Losanna. Chi scrive, membro del Consiglio della stampa dal 1984, fece valere alcune riserve in sede di entrata in materia e si astenne nel voto finale, chiedendo, con l'appoggio del collega di Consiglio Piergiorgio Baroni, che l'argomento fosse sottoposto a una seconda lettura.

4. Le obiezioni dei media ticinesi

Il 28 settembre 1994, scrissi ai direttori dei quotidiani e ai responsabili della radio e della televisione ticinesi, invitandoli a un incontro informale:

“Le mie obiezioni al progetto licenziato in prima lettura sono sostanziali e formali. La premessa è che il Consiglio della Stampa non deve elaborare una disciplina deontologica talmente distante dalla pratica dei mass media da renderne problematico, se non impossibile, il rispetto. Le nuove norme sulla menzione dei nomi nelle cronache giudiziarie sono, a mio parere, molto restrittive. Esse riflettono l'esperienza dei mass media della Svizzera tedesca e romanda dove (sia pure con importanti eccezioni: il “Blick”) la pratica è molto severa, non certo la situazione in Ticino, dove (anche a causa dell'influenza della stampa italiana) si è molto correvi nella menzione dei nomi”⁷.

La riunione dei rappresentanti dei media ticinesi ebbe luogo il 13 ottobre e l'accoglienza riservata al progetto del Consiglio della Stampa fu negativa:

“Vi è stata unanimità nel ritenere che il Consiglio della Stampa non deve elaborare una disciplina deontologica talmente distante dalla pratica dei mass media da renderne problematico, se non impossibile, il rispetto. Solo la preoccupazione di prevenire con l'autodisciplina un'eventuale restrizione legale ha indotto il gruppo a entrare in materia [...]. In conclusione, i rappresentanti dei media presenti ci hanno invitato a presentare un controprogetto”⁸.

7

Menzione dei nomi nelle cronache giudiziarie, lettera ai responsabili dei media ticinesi (Archivio privato, 28.9.1994).

8

Lettera di Piergiorgio Baroni e di Enrico Morresi al Consiglio della stampa, 25 ottobre 1994, con annesso controprogetto.

Il dibattito che ebbe luogo sulla stampa cantonale nella circostanza merita di essere segnalato⁹

9

Quel dibattito rappresenta un caso di autoriflessione che merita di essere riferito per esteso. Ci si riferisce inizialmente alla pratica degli ultimi anni. Il primo esempio è il suicidio di due giovani in Valle di Blenio accaduto nel febbraio del 1993: ne avevano riferito, il 10 febbraio 1993, il “Giornale del Popolo” (con le foto dei giovani suicidi), “laRegione” e il “Corriere del Ticino”. Il 16 febbraio 1993, il “Giornale del Popolo” pubblicava un mio articolo (“I doveri del giornalista di fronte a casi di suicidio”) in cui ricordavo le norme restrittive emanate dal Consiglio della Stampa per casi analoghi (“Prese di posizione del Consiglio della Stampa 1992”, Friburgo, 1993, p. 128). Dell'anno seguente è il caso di una bimba di quattro anni accoltellata dalla madre, fatto accaduto a Chiasso e riferito dal “Corriere del Ticino” del 6 settembre 1994 con nomi, cognomi e la foto della bimba uccisa, e dal “Giornale del Popolo”, lo stesso giorno, con la foto della casa in cui era avvenuto l'omicidio. La Presa di posizione del Consiglio della stampa è del 7 novembre 1994 (cfr. note 12 e 13). Il 28 ottobre 1995, sollecitata dalla redazione di FAX, (trasmissione di approfondimento della TSI), l'assemblea dell'Associazione Ticinese dei Giornalisti votò un documento di disapprovazione della posizione assunta dall'organo deontologico sulla base di un testo (“Ai colleghi delle redazioni ticinesi”) firmato da Riccardo Fanciola, in cui si concludeva: “Sono queste le ragioni che ci inducono a chiedere che la Presa di posizione 7/94 venga ritirata e ridiscussa. Se ciò non avvenisse, o non fosse possibile, dichiariamo apertamente che non intendiamo assoggettarci alla normativa stilata dal Consiglio della Stampa e, nel caso ciò fosse in contrasto con l'appartenenza alla Federazione svizzera dei giornalisti, quelli fra noi che ne sono membri sono pronti a trarne le conseguenze”. Le posizioni a confronto furono oggetto di una pubblica discussione promossa dall'ATG il 16 gennaio 1995, con la partecipazione del filosofo Franco Zambelloni, dell'ex direttore della “Tribune de Genève” Daniel Cornu, del presidente dell'ATG Saverio Snider, di Riccardo Fanciola e di chi scrive. Due giorni dopo, il 18 gennaio, il “Giornale del Popolo” pubblicò un lungo articolo di Riccardo Fanciola (“Giornalismo ed informazione minacciati da norme troppo restrittive/Il nome celato/Libertà di stampa e privacy a ferri corti”), in cui si sosteneva la tesi che non esistono solo “personaggi pubblici” - che legittimano l'eccezione alla regola dell'anonimato - ma anche “fatti pubblici”. Ad esempio, Fanciola citava il “caso Criscione”, un uomo che nel marzo 1992 aveva ucciso sei persone e ne aveva ferito altrettante, di cui non si sarebbe potuto non citare il nome. Il 5 febbraio 1996, il “Giornale del Popolo”, come tutti gli altri media, pubblicò la notizia di una persona - di cui si dava il nome e la residenza (Chiasso) - deceduta per overdose di eroina su un treno. Il 21 febbraio, l'Assemblea dei genitori di Chiasso rivolgeva al direttore del giornale cattolico una protesta (redatta peraltro in termini molto civili) attestando che una testimone del tragico gesto - la figlia adolescente - frequentava le scuole comunali di Chiasso: “Non era possibile evitare di giungere a questo punto?”. Alla pubblicazione della lettera il redattore del giornale *a.be* faceva seguire un commento in cui, deplorando il “brutto scivolone”, dava notizia che il giornale aveva deciso, autonomamente, “di non pubblicare più i nomi delle persone che muoiono in seguito a un'overdose”. Un anno dopo, il 15 marzo 1997, il direttore del GdP, Giuseppe Zois, reagendo a una lettera di protesta ricevuta dopo la pubblicazione della cronaca di un processo, ricordata l'entrata in vigore della legge federale in aiuto alle vittime di reati, annunciava che il suo giornale non si sarebbe più occupato di processi di questo tipo. Sul tema il giornale cattolico pubblicò articoli di persone vicine al problema: il teologo don Sandro Vitalini (“Non affermati al cuore dai drammi dell'altro”, 22 aprile 1997), il cappuc-

5. Si afferma la nuova dottrina

A Basilea, il 7 novembre 1994, le alternative proposte dai due membri ticinesi del Consiglio della stampa furono tutte respinte¹⁰. Il riassunto premesso alla Presa di posizione 8/1994 non potrebbe essere più esplicito:

“Per quanto ripugnante e nefando possa essere un gesto, anche il suo autore, così come i familiari indirettamente toccati, hanno diritto alla protezione della loro sfera privata.”

E per quanto riguarda il chiarimento del secondo delitto:

“Se nel caso particolare le autorità di procedura penale autorizzano la pubblicazione di un nome, questo non esime i giornalisti dal dovere di valutare autonomamente, secondo criteri di etica professionale, se si giustifichi la menzione del nome”¹¹.

Insieme con la pubblicazione della Presa di posizione sul “caso Dario”, fu decisa quella di un documento più generale sulla pubblicazione dei nomi nei resoconti giudiziari¹²:

cino p. Callisto Caldelari (“Per tutelare chi è vittima”, 29 aprile 1997), lo psicologo Aldo Lafranchi (“Il fattore scabroso”, 13 maggio 1997). Il presidente del Consiglio della Stampa, Roger Blum, fu intervistato da “LaRegione Ticino” il 3 maggio 1997. Lo stesso giornale pubblicò un commento di Eugenio Jelmini, caposervizio alla TSI (“Quella pericolosa tendenza a privilegiare i particolari”). Le ragioni del Consiglio della stampa sono riassunte da un articolo di Roger Blum pubblicato nel numero 2/95 della rivista “Plädoyer” (“Gegen Enthüllung durch Blossstellen”) in risposta a una critica di Simon Canonica (“Reduktion auf Politiker zu eng”). Un mio ultimo tentativo di indurre il Consiglio della stampa a modificare la prassi stabilita nel 1994, contenuto in una lettera del 23 ottobre 1999 a Roger Blum, non ebbe seguito. Il tema fu affrontato nuovamente in un pubblico dibattito svoltosi a Lugano il 24 settembre 1999 per iniziativa della Commissione permanente di coordinamento per l’aiuto alle vittime di reati e dell’Associazione Ticinese dei Giornalisti ATG (il mio contributo: “Mass media e vittime di reati”, nel mio Archivio personale).

10

Protokoll der Presseratssitzung vom 7. November, 11.15 Uhr, im Hotel Victoria, Basel (Archivio privato).

11

8/1994: Namensnennung bei der Berichterstattung über schwere Verbrechen (‘Blick’ / Mordfall ‘Dario’), vom 7. November 1994.

12

7/1994: Publication des noms dans les comptes-rendus judiciaires, du 7 novembre 1994.

7/1994, Publications des noms dans les comptes-rendus judiciaires (Presa di posizione del 7 novembre 1994).

Si fa dapprima ampio riferimento alla prassi dei media svizzeri risultante dalle ricerche effettuate e si condensano le riflessioni del Consiglio in 13 punti (*Considérants*). Si ritiene che la pubblicazione di raccomandazioni sul tema dei nomi in cronaca “non è soltanto utile ma necessaria”, poiché “è grande la tentazione di allinearsi sul comportamento dei più lassisti” (p.1). Citati il Preambolo della “Dichiarazione dei doveri e dei diritti” (in cui è sancito “il diritto del pubblico a conoscere i fatti e le opinioni”) e la Cifra 7 della medesima, circa il rispetto della sfera privata delle persone (p. 2), si afferma che l’anonimato nei resoconti giudiziari è la regola (pp. 4 e 5) e dal p. 6 si enumerano le eccezioni da tenere in conto, però, “restrittivamente” (“*l’on doit être, d’une manière générale, restrictif dans leur admission*”). L’eccezione è ammessa quando si tratta di casi “*particulièrement graves*” in cui sono coinvolte persone pubbliche oppure quando la pubblicazione possa avere valore di prevenzione (ma “*une publication, dans ces cas également, ne se justifie que lorsqu’il y a mise en danger effectif du public*”). Al p. 7 è prevista l’eccezione anche nel caso di infedeltà alla funzione da parte di dipendenti pubblici.

Nelle “Conclusioni” le eccezioni alla regola dell’anonimato sono precisate in quattro punti:

- a) *lorsq’un intérêt public prépondérant le justifie;*
- b) *lorsque la personne exerce un mandat politique ou une fonction politique importante et qu’elle est poursuivie pour avoir commis des actes incompatibles avec cette activité;*
- c) *lorsque la notoriété de la personne est reconnue, cette notion s’appréciant de manière restrictive;*
- d) *lorsque la personne rend elle-même publique son identité ou accepte expressément que cette dernière soit dévoilée;*
- e) *lorsque la publication est indispensable pour éviter une confusion préjudiciable à un tiers.*

Ai punti da 4 a 7 si precisa ancora che la regola della non-pubblicazione vale anche per le persone assolute, tanto nella fase istruttoria quanto al processo, per i minorenni in qualche modo implicati in una procedura penale (cioè come colpevoli o come vittime), per le persone danneggiate, i denunciatori, le parti civili, i testimoni. Il p. 7 stabilisce che le regole valgono per analogia anche per le foto o i disegni.

6. La codificazione definitiva

Il 21 dicembre 1999, nella seduta costitutiva della Fondazione, che da quel punto gestirà il funzionamento del Consiglio, si decide di incorporare le nuove regole nel testo fondativo della deontologia professionale, la *Dichiarazione dei doveri e dei diritti* del 1972:

7. [Il giornalista] rispetta la vita privata delle persone, quando l'interesse pubblico non esiga il contrario (...)" (invariato).

8. [Il giornalista] rispetta la dignità delle persone e rinuncia a riferimenti discriminatori nel testo, nelle immagini e nei documenti sonori. Le discriminazioni da evitare riguardano l'etnia o la nazionalità, la religione, il sesso o le abitudini sessuali, la malattia e gli stati di infermità fisica o mentale. Nell'utilizzare testi, immagini o documenti sonori relativi a guerre, atti terroristici, disgrazie o catastrofi, rispetta il limite dovuto alla sofferenza delle vittime e delle persone a loro vicine (nuovo).

Sussiste ancora un'esitazione nel citare, perlomeno nel testo fondamentale (la *Dichiarazione*), l'omissione dei nomi. Lo farà il Consiglio nelle *Direttive*, destinate a essere di volta in volta aggiornate tenendo conto delle prese di posizione adottate. Ne riferirà puntualmente l'Annuario nella Relazione annuale del presidente.

Il testo attualmente vigente è il seguente:

Direttiva 7.2. Identificazione

Il giornalista mette sempre a confronto il diritto del pubblico all'informazione e il diritto delle persone alla protezione della loro sfera privata. La menzione dei nomi e/o l'identificazione della persona è lecita:

- se il rapporto all'oggetto del servizio, la persona appare in pubblico o acconsente in altro modo alla pubblicazione;
- se la persona è comunemente nota all'opinione pubblica e il servizio si riferisce a tale sua condizione;
- se riveste una carica politica oppure una funzione dirigente nello Stato o nella società, e il servizio si riferisce a tale sua condizione;
- se la menzione è necessaria per evitare un equivoco pregiudizievole a terzi;

- se la menzione del nome o l'identificazione è in altro modo giustificata da un interesse pubblico prevalente. Se l'interesse alla protezione della sfera privata delle persone prevale sull'interesse del pubblico alla pubblicazione, il giornalista rinuncia alla pubblicazione dei nomi e di altre indicazioni che consentano a estranei o a persone non appartenenti alla famiglia e al loro ambiente sociale o professionale, e ne verrebbero pertanto informati solo dai media.

7. Le applicazioni a singoli casi nella prassi del Consiglio

Di seguito si danno alcuni esempi scelti all'interno della "giurisprudenza" del Consiglio della stampa. La scelta non vuole avere pretesa di completezza, e tuttavia abbastanza ampia da mostrare il campo d'applicazione e l'evoluzione delle pronunzie del Consiglio della stampa. Va notato che le Direttive furono a più riprese modificate e aggiornate per adattarle a una casistica in continua evoluzione. Gli aggiornamenti sono annunciati e descritti negli Annuari pubblicati ogni anno.

Casi afferenti alla sfera giudiziaria o penale

14/1997, Nennung wichtiger gesellschaftlicher Funktionen und Wahrung der Privatsphäre, (X. C. "Sonntagsblick", Presa di posizione del 20 novembre 1997). Il nome non era stato pubblicato, ma l'indicazione della funzione occupata in precedenza dallo sparatore (il fatto era avvenuto nella sacrestia di una chiesa di Ginevra) consentivano l'identificazione. Reclamo accolto.

7/1999, Mention des noms / Vie privée (Affaire L., Presa di posizione del 31 marzo 1999). I nomi dei presunti rapitori di un giovane avvocato di Losanna, ancora latitanti, erano stati forniti dalla polizia. I media li avevano pubblicati. Tra i ricercati, il figlio di un consigliere nazionale vedese. Dopo l'arresto di tutti i rapitori, i media riferirono anche di un secondo figlio dell'uomo politico, pure coinvolto nell'episodio e nel frattempo arrestato. Il Consiglio della stampa ammette che non si poteva pretendere che i media tacevano i nomi resi pubblici dalla

polizia; nel caso del secondo dei due figli dell'uomo politico, invece, sì, visto che il suo coinvolgimento era avvenuto successivamente. D'altra parte, i media si esponevano all'accusa di tacere per rispetto dell'uomo politico. Insistere sulla condizione di figli adottivi dei due ragazzi - come i media avevano fatto - non era però corretto. Nell'incertezza, Il Consiglio della stampa rinuncia a prendere posizione.

2/2003, Namensnennung bei einem Ermittlungsverfahren gegen einen Lehrer (Presa di posizione del 7 febbraio 2003). La pubblicazione del nome di un docente accusato di frequentare siti pornografici è ritenuta indebita dal Consiglio della stampa benché contenuto in un comunicato della scuola inteso a proteggere gli altri docenti dai sospetti. I media devono rispettare i propri criteri per la menzione dei nomi, anche se resi noti da altre fonti.

6/2003, Mention du nom et identification par l'image (Presa di posizione del 31 gennaio 2003). Una ricerca in linea dell'Agenzia Associated Press aveva permesso ai media di identificare l'autore di un tentato omicidio indicato dagli inquirenti, al momento dell'arresto, solo con il nome: un campione di corse militari. Si trattava dunque di "una persona conosciuta", secondo i media che ne avevano pubblicato le generalità. Il Consiglio della stampa, rilevato che quella sua attività sportiva non aveva alcun collegamento con i reati imputatigli, nega la pertinenza delle ragioni a favore della pubblicazione.

22/2003 Protezione della sfera privata / Resoconto che rivela l'identità (X. c. Tsi, Presa di posizione del 28 marzo 2004). Una donna aveva denunciato la trasmissione "il Quotidiano" della Televisione svizzera italiana per essere stata mostrata accompagnata fuori dal proprio negozio da due agenti di polizia. Oggetto della trasmissione era una retata effettuata dagli agenti in vari negozi accusati di vendere canapa. Il Consiglio della stampa accetta il reclamo negando l'interesse pubblico a mostrare l'immagine.

40/2006 Dovere di verità / Menzione dei nomi (X. c. "laRegione Ticino", Presa di posizione del 1. settembre 2006). L'infrazione era piccola (parcheggio abusivo) ma,

poiché si tratta di un docente e consigliere comunale che ha fatto valere un documento inappropriato, alla redazione può essere riconosciuta una certa libertà di apprezzamento tra l'interesse pubblico della pubblicazione e la tutela della sfera privata. Reclamo respinto.

40/2007 Menzione dei nomi (X. c. "Corriere del Ticino", Presa di posizione del 13 luglio 2007; **41/2007 Rispetto della sfera privata / Rispetto della dignità delle persone** (X. c. "Corriere del Ticino", Presa di posizione del 13 luglio 2007). Una distinzione era stata da qualche tempo rispettata dai media ticinesi, tra imputati di processi davanti alle Assise criminali (di cui si pubblicava il nome) oppure davanti alle Assise Correzionali (di cui normalmente era taciuto): prassi rivendicata dalle osservazioni che il direttore del "Corriere del Ticino" presentava al Consiglio della stampa in risposta a un reclamo. Il Consiglio rispose rifiutando la distinzione: "È auspicabile che il giornalista valuti caso per caso la necessità di pubblicare il nome alla luce delle norme della deontologia professionale, senza riguardo al fatto che il processo si svolga davanti alle Assise criminali o alle Assise correzionali". "Non possono essere considerati un criterio valido la gravità del reato e il rango della corte chiamata a giudicare" (Annuario 2008, p. 11)¹³.

30/2009, Veröffentlichung von Bild und Namen eines Tatverdächtigen im Rahmen eines polizeilichen Zeugnaufrufs (Presa di posizione del 7 maggio 2009). Il 6 marzo di quell'anno, la polizia aveva segnalato la scom-

13

Nella lettera al "Corriere del Ticino" accompagnante la Presa di posizione, il segretario del Consiglio della Stampa, Martin Künzi, si esprimeva in termini comprensivi: "Consapevole che non è solo il 'Corriere' ad applicare la prassi consistente nel dare automaticamente per esistente l'interesse pubblico alla divulgazione dei nomi se un caso è sottoposto alle Assise criminali", si diceva disposto "a incontrare i responsabili del giornale e anche delle altre redazioni ticinesi". Non mi risulta che l'incontro si sia poi effettivamente svolto. In un messaggio di posta elettronica del 10 settembre 2007 (mandato a Martin Künzi, e a Peter Studer, presidente del Consiglio della stampa), la norma rivendicata dalla stampa ticinese era stata da me così sintetizzata: "In pratica tutti i media, sia i giornali, sia la radio e la televisione, hanno adottato di comune accordo una pratica che consiste nel distinguere i casi portati davanti alle Assise criminali (crimini) e quelli portati davanti alle Assise correzionali (delitti). La pratica è a tal punto entrata nel costume che persino la Polizia, nei suoi comunicati, vi si attiene. Io ho più volte criticato questa pratica, perché lascia 'scoperta' tutta la fase precedente il processo, e soprattutto il momento dell'arresto. Ma non c'è stato niente da fare. L'inclusione della linea decisa nel 1995 e con le Direttive 2001 ha lasciato indifferenti i media ticinesi (...). Fino a questi due reclami - accolti dal Consiglio della stampa - nessuno però dal pubblico aveva reclamato". Cfr. pure il comunicato stampa del Consiglio della stampa del 18 settembre 2007.

parsa di una sedicenne; quattro giorni dopo si scoperse che la ragazza era stata vittima di un brutale assassinio. Alcuni media avevano pubblicato subito almeno il nome e l'iniziale del cognome dell'arrestato – un pregiudicato – alcuni la sua foto. Il 12 marzo, in una conferenza stampa in diretta televisiva, la polizia fornì nome, cognome e foto allo scopo di indurre altre possibili vittime a testimoniare (l'individuo si spacciava per un reclutatore di giovani modelle). I media riferirono in modi diversi; il Consiglio della stampa decise di reagire senza attendere un reclamo. Premesso di comprendere la reazione dei media più espliciti nel riferire, la Presa di posizione sottolinea che la comunicazione della polizia non dispensa le redazioni dal porsi la questione. La pubblicazione del nome e cognome di un ricercato si giustifica solo se questi è ancora in libertà: nel caso, invece, l'assassino era stato arrestato e aveva confessato: molte ragazze si erano subito annunciate alla polizia per essere state da lui avvicinate.

48/2013, Identifizierung / Privatsphäre (X. c. "SonntagsBlick", Presa di posizione del 21 agosto 2013). Non tutto, di un caso scabroso, si deve tacere. Per esempio: può un giornale riferire che un criminale in prigione ha una nuova amante? In linea di principio no, perché faccende private come un innamoramento o l'intenzione di sposarsi, anche se l'interessato è un pregiudicato, non sono d'interesse pubblico. Se tuttavia in passato l'individuo in questione si è attivato perché di queste sue faccende private si parlasse nei media, non può avere ragione di opporsi a che se ne parli. Reclamo respinto.

9/2016, Privatsphäre (Spiess-Heggling c. "Blick", Presa di posizione del 19 maggio 2016). Il 24 dicembre 2014 il «Blick» lanciava in prima pagina il titolo: «Uno scandalo sessuale coinvolge un politico UDC», e in grande rilievo: «L'ha abusata?» Seguivano nomi, cognomi e foto dei due asseriti protagonisti. Il caso era effettivamente destinato a suscitare uno scandalo, ma al momento della pubblicazione si trattava solo di voci. Anzitutto – fa notare il Consiglio della stampa – l'identità delle due persone non doveva essere rivelata in mancanza di una conferma dei fatti. Ma, soprattutto, è il nome della vittima che doveva essere taciuto. Il quotidiano fa valere che un rapporto sessuale tra presidenti di partito «agli antipodi

dello schieramento politico» fa del caso privato un caso pubblico. Il Consiglio della stampa non è d'accordo: non si dà interesse pubblico preponderante quando è in causa la sfera intima di una persona. (dalla Relazione del Presidente del CdS, nell'Annuario 2017).

6/2018, Privatshphäre / Identifizierung / Unschuldsvermutung (Presa di posizione del 19 febbraio 2018). Quanti particolari è lecito dare di una persona che di per sé sarebbe vietato identificare, rendendola però in tal modo identificabile? La domanda era sollevata da un reclamo presentato al Consiglio della stampa dopo un articolo del "Blick" sul processo a carico del regista cinematografico X. In tribunale egli doveva rispondere di violenza carnale e di molestie sessuali ai danni di un minore. Il giornale scriveva che X. è figura nota nel mondo del cinema svizzero, ne dava l'età, precisava la regione di cui era originario, dove abita attualmente e qualche altre particolare sui film da lui girati. Si mostrava inoltre il volto del personaggio, sia pure oscurato da un tratto nero. Messa una accanto all'altra, tali informazioni hanno senza dubbio reso riconoscibile la persona. Esisteva un interesse pubblico all'identificazione del personaggio? Il Consiglio lo nega. (dal riassunto in italiano in testa alla Presa di posizione).

30/2018, Privatsphäre / Menschenwürde ("X. c. "Blick.ch"). In questione è la foto di due bambini morti nelle braccia del loro padre dopo un attacco ai gas tossici in Siria. Nel reclamo si ritiene che il documento rappresenti una mancanza di rispetto per la sfera privata dei due piccoli, in quanto li rende riconoscibili. Una minoranza del Consiglio della stampa è stata di questo parere. La maggioranza invece – al termine di una discussione nel Plenum – ritiene la foto un documento di storia contemporanea, che il fotografo ha ritratto con rispetto. Nel caso specifico, sul rispetto dovuto alla sfera privata delle persone, prevale l'interesse pubblico di una pubblicazione che documenta la crudeltà della guerra. (dalla Relazione del Presidente del CdS, nell'Annuario 2019).

Casi relativi a disgrazie o incidenti – Diversi

12/1999, Quellen der Unfallberichterstattung. Erforderliche Zurückhaltung (Engelhart c. “Blick”, Presa di posizione del 15 agosto 1999). Il particolare, reso pubblico dai media, che la vittima di un incidente stradale fosse bruciata viva nell’abitacolo della sua auto aveva sconvolto i parenti, autori del reclamo. La notizia era stata data da fonti attendibili, il giornale non era venuto meno al rispetto della verità. Ma avrebbe dovuto segnalare una messa a punto pubblicata successivamente dagli inquirenti circa la fine (come definirla: meno drammatica?) del conducente, e il cronista avrebbe dovuto scusarsi o prendere contatto con i parenti. “Un certo ritegno nella scelta dei termini è opportuna quando non si sa chi, dalla narrazione dei particolari, possa sentirsi ferito”. Il nome qui non è ancora in questione...

25/2000, Respektierung der Menschenwürde (Paul-Müller c. “Blick”, Presa di posizione del 24 agosto 2000). Nel riferire su un incidente – osserva il Consiglio della Stampa – occorre sempre mostrare rispetto per il dolore delle vittime e dei congiunti. Il servizio pubblicato dal “Blick” mostrava uno dei giovani coinvolti in un incidente in autostrada (il nome era citato) mentre ancora giaceva sotto le ruote dell’autotreno che aveva travolto il pullmino su cui viaggiavano: un’evidente mancanza di rispetto, ammessa anche dal direttore del giornale.

42/2000, Privatsphäre Prominenter / Entstellung von Tatsachen / Fairness (Schneider c. “Blick”/“Sonntagblick”, Presa di posizione del 2 novembre 2000). L’esame del dna aveva permesso di accertare che un popolare attore dialettale era il padre adulterino di un giovane ora ventottenne. L’attore lo aveva semplicemente ammesso rispondendo ai giornalisti, il giornale aveva inscenato invece una specie di pubblica confessione, pubblicata per tre giorni di fila. Il Consiglio della stampa ritiene che lo spazio dato al caso e il modo di riferire del giornale abbiano offeso la dignità dell’attore, anche se questi si poteva considerare una persona “pubblica” per la popolarità di cui godeva.

1/2003, Traitement d’un suicide (Association fribourgeoise des journalistes c. “Le Matin”, Presa di posizione

del 21 gennaio 2003). Il giornale aveva riferito di un duplice suicidio avvenuto in un albergo di Montreux. Nomi e circostanze (anche il sospetto che si fosse trattato di un delitto) erano stati ampiamente riferiti dal giornale. La famiglia non aveva fatto obiezione ma l’associazione dei giornalisti chiedeva al Consiglio della stampa di essere informato sulle regole vigenti. Il Consiglio confermava: di un caso di suicidio è lecito riferire, ma (salva l’eccezione che esista un interesse pubblico preponderante) occorre farlo con il massimo ritegno, tralasciando le informazioni dettagliate (nome e circostanze).

53/2003, Respect de la vie privée et de la paix des morts (X. c. “Le Matin”, Presa di posizione del 30 ottobre 2003). Il nome e la foto pubblicati erano quelli di una persona scomparsa sei mesi prima e ritrovata in un’auto abbandonata in un parcheggio. La notizia rispondeva a un interesse pubblico, perché la notizia della scomparsa era stata data a suo tempo – argomenta il Consiglio della stampa – ma ci si sarebbe dovuti limitare alla citazione delle iniziali, trascurando particolari non necessari circa il ritrovamento, inoltre escludendo la foto per rispetto della persona deceduta, del cui nome si sarebbero dovute menzionare solo le iniziali.

46/2005, Namensnennung in Unfallberichterstattung (X. c. “Blick”, Presa di posizione del 25 novembre 2005). Nel riferire sull’incidente occorso in Turchia a un torpedone avente a bordo 41 cittadini svizzeri, il “Blick” rivelava con il prenome e l’iniziale del cognome l’identità di due anziani, tra le vittime, in quanto genitori di una donna impegnata in politica in un cantone svizzero. La Presa di posizione sottolinea il principio che, nel caso, la notorietà della figlia non era tale da costituire eccezione valida al dovere di discrezione. Nella Presa di posizione si sottolinea che il ritegno nella menzione dei nomi è da rispettare “non solo nelle cronache giudiziarie ma in linea di principio in tutti gli articoli”. Il Consiglio ribadisce che la pubblicazione di un annuncio mortuario da parte dei parenti non può essere ritenuta un’eccezione valida.

41/2007, Rispetto della sfera privata / Menzione dei nomi (X. c. “Corriere del Ticino”, Presa di posizione del 13 luglio 2007). Il 18 dicembre 2006 il giornale aveva dato, nella pagina locale del Mendrisiotto, la notizia di

un incidente stradale avvenuto in Romandia. La vittima, citata con nome e cognome, era un agente della polizia comunale di Losanna nato, cresciuto e conosciuto nel Mendrisiotto. I genitori della vittima deploravano la pubblicazione del nome – “senza consultare la famiglia” – e varie mancanze di rispetto e imprecisioni. Il giornale aveva risposto di ritenere che i parenti più prossimi fossero stati informati dalle forze dell’ordine: la notizia era uscita infatti due giorni dopo l’incidente. Nelle considerazioni premesse nella Presa di posizione, il Consiglio precisa che “il carattere privato della disgrazia implicava un dovere di riserbo da parte del giornalista (...) La pubblicazione avrebbe dovuto essere preceduta da una presa di contatto con i genitori, che avrebbero scelto a loro discrezione se acconsentire o meno alla pubblicazione delle informazioni”. Per il Consiglio della stampa, nemmeno la pubblicazione dell’annuncio funebre rappresenta una sorta di autorizzazione implicita. Un’altra novità contenuta nella presa di posizione è la regola del contatto obbligatorio con i congiunti. Perciò, “pubblicando il nome della vittima senza aver chiesto l’autorizzazione della famiglia il giornalista ha violato la Cifra 7 della ‘Dichiarazione’”).

41/2011, Rispetto della vita privata / Protezione della vittima (reclami diversi contro la Televisione della Svizzera italiana e varie testate ticinesi). Il caso riguardava un medico psichiatra accusato già alcuni anni prima di tentato omicidio e di nuovo arrestato su denuncia della moglie. La più esplicita era stata la Televisione, i giornali e alcuni siti online avevano rilanciato e condito di molti particolari la notizia. Il Consiglio della stampa nega che la pubblicazione del nome fosse giustificata e addebita ai media ticinesi un mancato rispetto per la vittima.

73/2012, Respektierung der Privatsphäre / Opferbilder (“Blick”, “L’Illustré”, “Schweizer Illustrierte”, Presa di posizione del 9 novembre 2012). Emozione vivissima aveva destato l’incidente stradale accaduto a Sierre, in cui avevano perso la vita 28 cittadini belgi. Il quotidiano e i periodici avevano pubblicato foto delle vittime. Per il Consiglio della stampa, la pubblicazione sarebbe consentita solo con l’accordo esplicito dei congiunti. Ciò vale anche nel caso in cui le foto siano state esposte al pubblico nel corso dei funerali.

42/2015, Unschuldsvermutung / Namensnennung (S. c. “Tages-Anzeiger” / “NZZamSonntag, Presa di posizione dell’8 ottobre 2015). La caduta sulle Alpi francesi di un aereo della Germanwings, provocata dal pilota (24 marzo 2015) aveva destato un enorme interesse pubblico. Il nome del pilota era stato dato subito dalle autorità inquirenti. Rispondendo a un reclamo che metteva in causa due giornali svizzeri, il Consiglio della stampa ritiene che “il co-pilota poteva bene essere definito ‘persona pubblica’, per cui l’interesse del pubblico all’informazione prevaleva sul rispetto della sua *privacy*”. “In ogni singolo caso è tuttavia dovere delle redazioni valutare con attenzione se la pubblicazione è eticamente giustificata. In tale valutazione va considerata pure la sfera privata dei congiunti. La menzione del nome non sarebbe giustificata, per esempio, solo per il fatto che altri organi di stampa l’abbiano già fornito, e neppure se tali generalità siano state fornite dall’autorità inquirente”. Il Consiglio risponde pure positivamente al quesito se nel caso sia stata rispettata la presunzione di innocenza (cfr. il Riassunto in italiano premesso alla Presa di posizione; pure l’articolo di Jan Grüber, membro del Consiglio della stampa, nell’Annuario 2016, p. 3).

36/2017, Identifizierung (X. c. “Handelszeitung”, Presa di posizione del 20 ottobre 2017). La «Handelszeitung» si occupava delle inchieste relative a un sospetto di truffa a carico di una ditta start-up di farmaci successivamente fallita. Risultano citati sia l’impresa sia gli azionisti, accusati di avere distratto il denaro degli investitori. Uno di essi ha presentato reclamo al Consiglio della stampa. Il giornale si giustifica dicendo che il nome è stato riportato dal registro di commercio. Confermando una presa di posizione precedente (16 / 2009), il Consiglio afferma che l’iscrizione a registro di commercio soddisfa puramente un obbligo legale e non può essere intesa come consenso alla pubblicazione indiscriminata del nome. Se si volevano mettere in guardia i potenziali investitori dal rischio di incappare in una truffa bastava la menzione della ragione sociale dell’impresa. (dalla Relazione del Presidente del Consiglio della stampa, Annuario 2018).

Casi relativi a persone pubbliche

Ovviamente diverso è il caso delle persone “pubbliche”. Risposte articolate si trovano nelle prese di posizione 2/93 (24 Heures c. Zysiadis), 4/93 (“Le Matin” c. Diana), 1/94 (Tornare c. TV romanda), 1/95 (M. c. “L’Hébdò), 52/2006 (Rima c. “Facts”), 58/2010 (“Fall Hirschmann). Due riguardano la sfera privata di due ambasciatori. Nel primo caso (1/1997, Jagmetti/“SonntagsZeitung”) fu il Consiglio federale a interpellare l’organismo di deontologia.

1/1997, Veröffentlichung vertraulicher Informationen (Jagmetti/“SonntagsZeitung”, Presa di posizione del 4 marzo 1997). Le questioni disputate erano due: (1) la liceità della pubblicazione di un rapporto riservato dell’ambasciatore svizzero negli Stati Uniti, (2) la violazione della sfera privata del diplomatico. Sul primo punto il Consiglio della stampa è stato del parere che la riservatezza dei rapporti diplomatici sia legittima, “non tuttavia in ogni caso” perché “la funzione di critica e di controllo degli organi d’informazione concerne anche la politica estera” e tale era il caso nella controversia sui beni ebraici in giacenza presso le banche svizzere. Sul secondo punto (la sfera privata del diplomatico) il Consiglio rileva diverse mancanze e imprecisioni nei servizi pubblicati: la posizione dell’ambasciatore era stata irresponsabilmente drammatizzata.

62/2002, Privatsphäre öffentlicher Personen / Informationshonorare (Presa di posizione del 5 dicembre 2002). Il caso dell’ambasciatore svizzero a Berlino Thomas Borer-Fielding tenne desta la curiosità del pubblico per molti giorni dopo la prima pubblicazione del “SonntagsBlick” del 31 marzo 2002: “Che è successo in ambasciata?”. Il servizio alludeva a una relazione, al limite compromettente per la Svizzera, tra il diplomatico e una “Visagistin” (una truccatrice) ripresa mentre entrava nottetempo nell’abitazione del diplomatico vestita delle sole mutandine. Risultò che la donna aveva ricevuto diecimila franchi dal giornale per farsi riprendere da un fotografo nascosto nei pressi. L’editore stesso del “Blick” deplorò la pubblicazione e si accordò con il diplomatico per un risarcimento. Il Consiglio della stampa negò, nella sua presa di posizione, che fosse giustificato intromettersi così nella vita privata di una persona, fos-

se pure un ambasciatore, ossia una personalità pubblica. L’onorario alla truccatrice è definito “un mezzo sleale per procurarsi l’informazione”, secondo la Cifra 4 della Dichiarazione.

8. Valutazione

Dalla cronologia delle prese di posizione del Consiglio della stampa risalta la svolta operata con le tre risoluzioni del 1994. Nei due casi specifici le conclusioni erano sicuramente difendibili. Inavvertitamente, però, si andava insinuando un’inversione logica: la libertà dei media non è più la condizione normale ma l’eccezione. Non, dunque: “il nome si pubblica, a meno che...” ma: “il nome non si pubblica, a meno che...”. La domanda che ne scaturisce la potrebbe fare un bambino: è giusto che un organismo che interpreta non solo i doveri ma anche i diritti della stampa (la Dichiarazione li precisa...) codifichi la restrizione come regola e la libertà di cronaca come eccezione? Il “legislatore” privato dovrebbe rispettare la logica della Costituzione, che afferma all’art. 14 il diritto all’informazione come la situazione normale, solo in seguito citando come risolvere le eventuali collisioni con altri diritti. Anche la Convenzione Europea dei Diritti Umani, all’art. 11, definisce la libertà come principio (punto 1) e le restrizioni come eccezioni, in quanto “misure necessarie” in determinate situazioni, puntualmente elencate (punto 2).

Nel mio intervento alla serata di discussione del 16 gennaio 1996¹⁴, pur difendendo la nuova impostazione del Consiglio della stampa, citai una Presa di posizione del 1984¹⁵ in cui il Consiglio della stampa di allora riconosceva una diversità di prospettiva tra il magistrato e il giornalista: “Mentre al giudice occorre una speciale giustificazione, per es. un interesse pubblico predominante, per ammettere come lecita una violazione della sfera privata del singolo, al giornalista la ragione grave occorre per ammettere una limitazione della propria attività informativa. In altri termini: l’eccezione per il giudice è la pubblicazione, l’eccezione per il giornalista è il silenzio”¹⁶.

14

Cfr. Nota 10.

15

Décisions, Prises de position et avis 1983-1989, pp. 23-34.

16

La “querelle” dei nomi. *Contributo alla discussione*, Intervento al dibattito del 16 gennaio 1996. Archivio privato.

Ci si può chiedere allora perché – a differenza di altri organismi di autoregolamentazione creati dal mondo dei media¹⁷ – il Consiglio svizzero sia stato indotto a restringere così pesantemente la possibilità di esercitare la libertà di cronaca. Una risposta potrebbe essere trovata nel disagio diffuso dopo le prime esperienze con le nuove disposizioni di legge, civili e penali sulla protezione della personalità. In realtà, il problema non stava nelle nuove leggi ma nell'impreparazione con cui il potere giudiziario le applicava (soprattutto i giudici di prima istanza, assillati da una pioggia di denunce da parte di uffici legali), intervenendo con mano pesante in un campo di cui non si aveva esperienza. Proprio per quest'ultima ragione, le occasioni di intervento giudiziario sono risultate successivamente in netto calo, a un punto su cui anche i media possono in generale convenire.

Determinate restrizioni, soprattutto nella cronaca dei processi, sono sempre state rispettate dai media e possono tuttora venire adottate senza bisogno di un codice. Al Consiglio della stampa potrebbe essere riconosciuto di avere esercitato, su questo punto, una sana pedagogia. Ma è difficile comprendere perché le norme restrittive siano state progressivamente estese all'ambito degli

incidenti e delle disgrazie. Non si vede perché il giusto ritegno circa i particolari dell'accaduto e il rispetto per il dolore dei congiunti debbano necessariamente includere l'omissione del nome della vittima. Il giornalista serio non rivela un'identità se non dopo essersi accertato se non esistano motivi validi per tacerla: ma è irragionevole vincolarne la pubblicazione all'assenso della famiglia, addirittura quando sia pubblicato un annuncio funebre (nel qual caso giunge comunque al pubblico un'informazione che il giornale gli ha taciuto¹⁸).

Altre ragioni di critica della prassi del Consiglio della stampa si possono trovare nello studio di cui questo capitolo rappresenta un'appendice: in particolare se si riflette all'estrema libertà di cui godono i *social media*, oppure, nel caso della Svizzera italiana, badando al confronto ravvicinato con le usanze dei media italiani molto seguiti anche in Ticino. Da parte mia, averne segnalato la problematicità non vuole essere una messa in questione dell'ottimo lavoro che il Consiglio della stampa svolge riflettendo su complicate e delicate fattispecie, ma un invito a riflettere e se possibile correggere una linea di condotta che ritengo (almeno per una parte dei casi) insufficientemente fondata. ■

17

Cfr. in questo Rapporto il cap. III (La situazione in Italia) e V (la prassi della Corte Europea), nonché: S. Russ-Mohl, *Der I-Faktor. Qualitätssicherung im amerikanischen Journalismus*, Interfrom, Zürich, 1994); D.C. Hallin e P. Mancini, *Modelli di giornalismo. Mass media e politica nelle democrazie occidentali*, Laterza, Roma-Bari, 2004.

18

Viene spontaneo riferirsi al detto anglosassone delle "cinque W" in cui si condensa l'essenziale della notizia (*who, what, where, when, why*): il primo elemento da comunicare è proprio "chi", perché il lettore si renda conto subito di chi si sta parlando.

Riferimenti

Antonio Perugini, *Diritto di cronaca e tutela della persona inquisita*, in "Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese" I-1995 (pp. 297 - 332), Estratto)

AA.VV., *Presse et Justice: Duel ou Dialogue / Presse und Justiz: Duell oder Dialog*, Les Cahiers de RSF n. 3, 1993.

Valutazioni e proposte

Prof. Matthew Hibberd

Università della Svizzera italiana

ABSTRACT

Questa ricerca ha esaminato due Paesi con tradizioni culturali e politiche diverse. Le prove presentate qui e altrove dimostrano che i modelli di giornalismo tradizionali esigono di essere riveduti in nell'era dei media moderni. Nel caso del modello neo-liberale britannico, gli scandali mediatici che hanno avuto al centro il rispetto della *privacy*, come nel caso del giornale “News of the World” e il successivo movimento “Hacked Off”, hanno rivelato la realtà di media che spiano conversazioni private e rivelano dettagli personali sia di celebrità sia di persone comuni. Nel contempo, Paesi come la Svizzera, seguendo modelli più corporativistici, tendono a mettere in bilancia elementi contraddittori come la libertà di stampa e la tutela della *privacy*. Con il rischio, secondo i giornalisti, che parlamentari tutelino eccessivamente la *privacy* a scapito della libertà di espressione. È questo l'elemento più rilevante della critica alle disposizioni penali, al centro di questo rapporto.

FR

RESUMÉ

Cette étude a examiné la question de la mention des noms dans deux pays avec des traditions culturelles et politiques différentes. Les preuves apportées démontrent que les modèles de journalisme traditionnel doivent être revus et corrigés à l'époque des médias électroniques. Dans le cas du modèle néo-libéral britannique, les scandales médiatiques qui ont touché le respect de la vie privée ont révélé que des médias espionnaient les conversations privées pour publier des informations personnelles sur des célébrités et même concernant le commun des mortels ; tel a été le cas du journal “News of the World”. En même temps, des pays comme la Suisse, qui suivent des modèles plus corporatifs, à travers la pesée des intérêts, cherchent à concilier des valeurs apparemment contradictoires telles que la liberté de la presse et la protection de la vie privée. Tel est l'aspect le plus important des critiques aux normes pénales contenues dans ce rapport.

DE

ZUSAMMENFASSUNG

Dieser Bericht hat zwei Länder mit unterschiedlichen Kommunikationskulturen und politischen Systemen untersucht. Die hier und anderswo erbrachten Nachweise zeigen auf, dass die traditionellen journalistischen Kulturen in Zeiten der modernen Medien revidiert werden müssen. Was das neoliberale britische Modell betrifft, haben die medialen Skandale um den Schutz der Privatsphäre – wie im Fall der Zeitung „News of the World“ und der daraus resultierenden Bewegung „Hacked Off“ –, das wahre Gesicht der Medien gezeigt, die private Gespräche belauschen und persönliche Details sowohl von berühmten als auch von gewöhnlichen Menschen enthüllen. Gleichzeitig versuchen eher vom korporativistischen Modell geprägte Länder wie die Schweiz ein Gleichgewicht zwischen den widersprüchlichen Elementen der Pressefreiheit und der Achtung der Privatsphäre zu wahren. Dies kann gemäss den Journalist*innen jedoch dazu führen, dass Parlamentarier*innen die Privatsphäre auf Kosten der Meinungsäusserungsfreiheit übermässig schützen. Dies stellt den zentralen Kritikpunkt an den Strafbestimmungen, die im Zentrum dieses Berichts stehen, dar.

Abbiamo esaminato le regole legali e deontologiche circa la citazione dei nomi di individui, gruppi e aziende nei media. Abbiamo esaminato il contesto svizzero e italiano, confrontandolo con le normative europee in applicazione della Dichiarazione Europea dei Diritti Umani. Abbiamo intervistato giornalisti ed esperti giuristi e il rapporto è stato redatto da accademici e professionisti specializzati in comunicazione politica e giornalismo. La ricerca empirica è stata condotta tra gennaio e aprile 2020 e la bozza finale del rapporto è stata completata il 25 settembre 2020.

Nell'Introduzione abbiamo citato la descrizione di John Corner sulla grande influenza dei media moderni sulla vita contemporanea, in particolare "la penetrazione sociale più profonda dei modi di consapevolezza dei media e in relazione con i media, a seguito del riconoscimento che ora viviamo "nei media" anziché "conviverci". Questo sviluppo dinamico dei media e i loro effetti sulla società moderna hanno costretto i governi di tutti i Paesi a lottare per reagire all'avvento di nuove forme, come i *social media*, svolgendo un duro lavoro di creazione di nuove leggi e procedure per proteggere, da un lato, il diritto alla *privacy* per tutti e, dall'altro per tutelare la libertà di espressione di cui i media godono nei paesi democratici.

L'elaborazione del concetto di *privacy*, il complesso delle norme che regolano la tutela e l'utilizzo dei dati personali, è di estrema necessità nelle società moderne, dove l'uso della sorveglianza e l'uso e l'abuso delle telecamere di sorveglianza ha riportato all'attenzione il rischio paventato da Orwell, di una società sotto osservazione. Allo stesso tempo, questo Rapporto rileva che la spinta legislativa a rafforzare il diritto alla *privacy*, e ciò soprattutto nel contesto svizzero attraverso l'uso della legislazione penale, ha ostacolato il diritto dei giorna-

listi a offrire al pubblico notizie nella loro completezza, offuscando le informazioni disponibili e influenzando la qualità dell'informazione come prodotto finale.

Va sottolineato qui che uno dei fenomeni che hanno acuito la tensione tra libertà di espressione e diritto alla *privacy* è la rapida espansione e la sempre maggiore intrusività dei media in tutti i Paesi, conseguenza soprattutto della crescita esponenziale dei social media, in particolare nell'ultimo decennio. Come sostenuto nell'introduzione a questo rapporto, il tentativo ideale di garantire la massima libertà di espressione ai media e nel contempo il rispetto della *privacy* per tutti non può essere raggiunto in quanto sono due principi che si escludono a vicenda. Come scriveva Norberto Bobbio nel suo testo fondamentale su liberalismo e democrazia:

"Nei loro significati più ampi, qualora si estendano alla sfera economica rispettivamente il diritto alla libertà e quello all'eguaglianza, come avviene nelle dottrine opposte del liberismo e dell'egualitarismo, libertà ed eguaglianza sono valori antitetici, nel senso che non si può attuare pienamente l'uno senza limitare fortemente l'altro: una società liberal-liberista è inevitabilmente inegualitaria così come una società egualitaria è inevitabilmente illiberale. Libertarismo ed egualitarismo affondano le loro radici in concezioni dell'uomo e della società profondamente diverse: individualistica, conflittualistica e pluralistica quella liberale, totalizzante, armonica e monistica quella egualitaria. Per il liberale il fine principale è l'espansione della personalità individuale, anche se lo sviluppo della personalità più ricca e dotata può andare a detrimento dello sviluppo della personalità più povera e meno dotata; per l'egualitario il fine principale è lo sviluppo della comunità nel suo insieme, anche a costo di diminuire la sfera di libertà dei singoli (2006: 39-40)."

L'ampia portata di questi argomenti è visibile in questa ricerca. Attori diversi vedono la situazione con occhi diversi. I giornalisti sostengono che le leggi, in particolare le norme penali che proteggono la *privacy*, violano indebitamente la capacità dei media di riferire; gli esperti legali contraddicono questo argomento sostenendo che le leggi sono ampiamente accettabili, pur sussistendo ancora margini di miglioramento.

Uno dei punti critici in Svizzera consiste nell'inasprimento delle norme penali che dal 2011 ha ostacolato la possibilità di designare per nome individui, gruppi e aziende e reso i giornalisti molto più cauti: per il timore di essere accusati di negligenza professionale o addirittura di essere penalmente perseguiti. Sostiene Bruno Costantini: "Fermi restando gli inviolabili principi di protezione delle vittime, di presunzione di innocenza e di rispetto delle persone che ogni cronista, soprattutto di nera e giudiziaria, ben conosce, il problema della pubblicazione dei nomi unicamente con il formale consenso delle persone interessate non solo complica il lavoro delle redazioni ma talvolta ci copre di ridicolo".

Questi argomenti si applicano anche al problema dell'autodisciplina-regolamentazione. La crescita dei media e la complessità della legislazione che ne re-

gola i contenuti ha determinato negli ultimi decenni una crescita in termini di dimensioni e complessità, al punto che alcuni giornalisti considerano l'autoregolamentazione una forma potenziale di autocensura e gli autori raccomandano che di questo sviluppo si discuta.

Questa ricerca ha esaminato due Paesi con tradizioni culturali e politiche diverse. Le prove presentate qui e altrove dimostrano che i modelli di giornalismo tradizionali esigono di essere riveduti nell'era dei media moderni. Nel caso del modello neo-liberale britannico, gli scandali mediatici che hanno avuto al centro il rispetto della *privacy*, come nel caso del giornale "News of the World" e il successivo movimento "Hacked Off", hanno rivelato la realtà di media che spiano conversazioni private e rivelano dettagli personali sia di celebrità sia di persone comuni. Nel contempo, Paesi come la Svizzera, seguendo modelli più corporativistici, tendono a un problematico equilibrio elementi contraddittori come la libertà di stampa e la tutela della *privacy*. Con il rischio, secondo i giornalisti, che i parlamentari tutelino eccessivamente la *privacy* a scapito della libertà di espressione. È questo l'elemento più rilevante della critica alle disposizioni penali, al centro di questo rapporto. ■

■ Autori

Schede biografiche

Roberto Porta

è laureato in scienze politiche e amministrazione pubblica, giornalista dal 1993, dapprima al “Giornale del Popolo”, poi alla RSI (al Telegiornale, a Falò e al Quotidiano). Dal 1998 al 2004 corrispondente della RTSI a Berna e dal 2012 al 2013 a Bruxelles, in seguito responsabile della redazione nazionale del Radiogiornale e dal 2019 della redazione radiofonica di Modem e Alba Chiara (Rete Uno RSI). Dal novembre 2018 è presidente dell'Associazione Ticinese dei Giornalisti.

Matthew Hibberd

è direttore dell' Istituto di Media e Giornalismo dell'Università della Svizzera italiana (USI) dove dirige il *Master in Media Management*. È professore ordinario di *Media Management, Media Economics, Media and Cultural Studies* ed è stato Vice Decano della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'USI tra il 2018 e il 2020. È professore onorario dell'Università Montfort di Leicester e insegna “comunicazione della crisi” alla LUISS di Roma, dove è stato *visiting professor* dal 2008 al 2014 e nel 2016-2017. Ha insegnato alla Pontificia Università Gregoriana dal 2005 al 2013 ed è stato direttore del Dipartimento Communications, Media and Culture presso l'Università di Stirling, in Scozia, dal 2011-2016.

Guido Keel

dirige l'*Institut für Angewandte Medienwirtschaft* presso l'Università di scienze applicate di Zurigo a Winterthur, dove è Professore di giornalismo dal 2017. I suoi principali interessi di ricerca includono l'etica nel giornalismo e le performance dei media in contesti diversi. Ha scritto la sua tesi di dottorato nel 2011, dedicata ai cambiamenti nel giornalismo. Prima di accedere all'insegnamento accademico, ha lavorato nel giornalismo e nella comunicazione strategica per una decina di anni.

Philip Di Salvo

è ricercatore post-doc presso l'Istituto di media e giornalismo dell'Università della Svizzera italiana (USI) di Lugano. Fa ricerca sul *whistleblowing*, il giornalismo investigativo, la sorveglianza di Internet e le relazioni tra giornalismo e *hacking*. All'USI insegna giornalismo sia a livello di *bachelor* sia di *master*. Nel 2018 ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze della Comunicazione all'USI. Presso l'USI lavora anche come *editor* italiano dello European Journalism Observatory (EJO). È autore di due libri: “*Leaks. Whistleblowing e hacking nell'età senza segreti*” (LUISS University Press, Rome, 2019) e “*Digital Whistleblowing Platforms in Journalism. Encrypting Leaks*” (Palgrave Macmillan, London, 2020).

Andrea Manna

è vicedirettore del quotidiano *laRegione* di Bellinzona dal 1° gennaio 2021. È stato caporedattore centrale per molti anni dello stesso quotidiano bellinzonese. È attivo come giornalista da oltre 30 anni nella Svizzera italiana e ha memoria storica di fatti che hanno contraddistinto la cronaca nera e giudiziaria di questo Cantone. È alla *Regione* dalla sua fondazione (settembre 1992). Prima ancora si era occupato di cronaca giudiziaria per *l'Eco di Locarno* e per il *Corriere del Ticino*.

Bruno Costantini

è vicedirettore del *Corriere del Ticino* dal 1° gennaio 2016. Nato nel 1961, ha iniziato la sua carriera giornalistica a *Gazzetta Ticinese* nel 1985. Nel 1990 è divenuto caporedattore del settimanale *il Mattino della domenica*. Dal 1993 al 2004 ha lavorato al *Giornale del Popolo*, fino alla vicedirezione e, dopo 8 anni alla Divisione economia del Dipartimento delle finanze e dell'economia del Canton Ticino, dal 2013 svolge la funzione di caporedattore delle cronache al *Corriere del Ticino*.

Vincenzo Zeno-Zencovich

è professore ordinario di diritto comparato nell'università Roma Tre. In precedenza ha insegnato nelle università di Genova, Sassari e Cagliari ed è stato *visiting professor* in diverse università inglesi e americane. Dal 2012 al 2015 è stato rettore dell'Università degli studi internazionali di Roma (UNINT). È presidente dell'Associazione italiana di diritto comparato, della Fondazione Piero Calamandrei e dell'Istituto per lo studio della multimedialità (ISIMM).

Enrico Morresi

è stato redattore capo del *Corriere del Ticino* dal 1969 al 1981, autore di documentari e produttore del magazine *Centro* alla Televisione svizzera (1982-1992), responsabile dei servizi giornalistici alla Rete Due della Radio (1993-1999). Ha presieduto l'Associazione Ticinese dei Giornalisti (1975-77), la Federazione Svizzera dei Giornalisti (1980-82) e ha rappresentato la Svizzera nel *Bureau* della Federazione Internazionale con sede a Bruxelles (1982-1986). Membro del Consiglio svizzero della stampa (1984-1998), ha presieduto la Fondazione del medesimo Consiglio dal 1999 al 2011. Ha pubblicato due saggi di deontologia: *Etica della notizia* (Casagrande, Bellinzona 2003) e *Lonore della cronaca* (Casagrande, Bellinzona 2008).

Versione digitale consultabile sul sito ATG:
www.giornalisti.atg.ch/questione-nomi